XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni riunite (VI e X)	»	23
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	24
Giustizia (II)	»	30
Affari esteri e comunitari (III)	»	44
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	58
Finanze (VI)	»	65
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	82
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	110
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	141
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	151

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 156

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . » 172

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 174

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 – Governo – modificato dal Senato (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 3

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 – Governo (Parere alle Commissioni VI e X) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 9

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 12.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. (C. 5322 – Governo – modificato dal Senato).
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del provvedimento all'esame, che intende introdurre una disciplina transitoria nella materia dei contributi statali a sostegno delle imprese editrici di giornali e periodici, « *in attesa della ridefinizione di forme di sostegno all'editoria* », fa presente come proprio il profilo dell'efficacia del provvedimento risulti, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, assai problematico. La disciplina introdotta, infatti, aldilà delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del provvedimento e della proclamazione di principio contenuta al comma 1 dell'articolo 1 – che prevedono che la disciplina *de qua* abbia efficacia nelle more dell'approvazione di un disegno di legge di delega al Governo adottato dal Consiglio dei Ministri contestualmente al decreto legge all'esame – contiene in realtà una normativa che è chiaramente autosufficiente, completa e potenzialmente a regime. Peraltro, la natura transitoria della disciplina sembrerebbe revocata in dubbio anche dal fatto che, da un lato, molte delle disposizioni contenute nel decreto produrranno i loro effetti a partire dal 2014 e, dall'altro, che nessuna di esse contiene un termine finale di efficacia.

In relazione poi agli ulteriori profili che più investono le competenze del Comitato, fa presente che il provvedimento reca un contenuto omogeneo ma che, in taluni casi, non appare adeguatamente coordi-

nato con la normativa vigente. A tale proposito, menziona, in particolare, la disposizione contenuta all'articolo 3, commi 1 e 2, che estende anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi di movimenti politici la possibilità di accedere sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee che ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale, senza coordinare le disposizioni introdotte con quelle contenute all'articolo 153, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che, in relazione alle testate riconducibili a movimenti politici rappresentati in Parlamento, esclude invece la possibilità di cumulare richieste di contributi per le testate pubblicate in edizione cartacea con quelle relative alle testate pubblicate in edizione digitale.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5322 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni unificate dalla finalità di riordinare la materia dei contributi diretti erogati dallo Stato a sostegno delle imprese editrici di giornali e periodici. In ragione di tale finalità, il provvedimento rimodula i parametri che legittimano la corresponsione dei contributi mediante l'introduzione di meccanismi che correlano il contributo per le imprese editoriali ai livelli di vendita conseguiti e ai livelli di occupazione professionale garantiti, prevedendo conseguentemente l'abbassamento dei tetti massimi dei contributi erogabili ed incentivando nel contempo l'occupazione presso le imprese del settore; secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, nonché nel "preambolo esplicativo" contenuto all'articolo 1, comma 1, che illustra le finalità del provvedimento, la disciplina introdotta, "*in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria*", dovrebbe avere efficacia meramente transitoria, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno", adottato dal Consiglio dei Ministri contestualmente al decreto legge all'esame ed assegnato per l'esame alla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali. In altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di misure che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate, mentre fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, comma 6, che modifica in via non testuale l'ambito applicativo del divieto di distribuzione degli utili di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge n. 250 del 1990;

all'articolo 1, comma 7-*bis*, che modifica in via non testuale l'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, in relazione alle Cooperative giornalistiche costituitesi a seguito della cessazione di una testata;

all'articolo 2, comma 7, che dispone l'applicazione della disciplina in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'articolo 48-*bis*, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 602 del 1973, anche in relazione all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, senza tuttavia incidere sulla disposizione in questione;

all'articolo 2, comma 8, che prevede l'applicazione (in quanto compatibili) delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla legge n. 215 del 2004 anche ai membri della commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria, di cui all'articolo 54 della legge n. 416 del 1981, senza tuttavia inserire la disposizione in oggetto nell'ambito di un idoneo contesto normativo;

all'articolo 3-*bis*, che, in relazione alle testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica *on line*, incide in via non testuale sul generale obbligo di registrazione di giornali e periodici previsto dall'articolo 5 della legge n. 47 del 1948;

all'articolo 4, comma 3, che, "*al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99*", incide sull'ambito di applicazione della disposizione in questione senza tuttavia novellarla;

all'articolo 5, che reca disposizioni in materia di campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, senza inserire le disposizioni in questione nell'ambito di un adeguato contesto normativo, rappresentato dalla legge n. 150 del 2000;

all'articolo 5-*bis*, che integra la disciplina delle tariffe postali applicate alle organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche estendendone l'ambito di applicazione all'invio di materiale promozionale e propagandistico, senza tuttavia novellare il decreto-legge n. 353 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali;

i più significativi difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano, in termini più generali ed in aggiunta alle fattispecie già puntualmente indicate, in relazione alle principali disposizioni che, stratificandosi nel tempo, hanno disciplinato la materia dei contributi all'editoria (si vedano, in particolare, l'articolo 3 della legge n. 250 del 1990; l'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 20 del decreto legge n. 223 del 2006), alle quali il provvedimento in più punti si sovrappone mediante una nuova disciplina da applicarsi a decorrere, a seconda delle fattispecie, "dai contributi relativi all'anno 2013" (vedi articolo 1, comma 2), ovvero "a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012" (vedi articolo 2, comma 2); a tale proposito, si segnala, in particolare, l'articolo 3, che ai commi 1 e 2 (utilizzando una locuzione di cui non appare chiarissima la portata normativa) estende anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi di movimenti politici la possibilità di accedere sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee che ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale, senza coordinare le disposizioni introdotte con quelle contenute all'articolo 153, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che, in relazione alle testate riconducibili a movimenti politici rappresentati in Parlamento, esclude la possibilità di cumulare richieste di contributi per le testate pubblicate in edizione cartacea con quelle relative alle testate pubblicate in edizione digitale;

ulteriori difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano all'articolo 3, comma 2, terzo e quarto periodo, in quanto, il terzo periodo sembrerebbe già ripetere in quanto consentito, anche per le testate in formato digitale, dal combinato disposto dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, (il quale prevede che i soggetti tenuti all'iscrizione al registro non hanno l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale) e dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), n. 5) della legge n. 249 del 1997, mentre il quarto periodo (che dispone che l'esenzione vale anche per la dichiarazione, sempre presso la cancelleria del tribunale, di eventuali mutamenti riguardanti la pubblicazione oggetto di registrazione) sembrerebbe modificare in maniera non testuale – e limitatamente alla registrazione

delle testate in formato digitale – il già richiamato articolo 16 della legge n. 62 del 2001;

il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto: meramente ricognitive della normativa vigente, che viene spesso richiamata, talvolta genericamente, altre volte mediante un richiamo puntuale, ricorrendo ad espressioni quali "fermo restando", "salva" (si vedano, l'articolo 1, comma 2, che individua i soggetti titolati a richiedere i contributi per l'editoria "*fermi restando tutti gli altri requisiti di legge*" e l'articolo 1, comma 4, lettera *a*)), ovvero in quanto prive di qualsiasi portata innovativa dell'ordinamento (si veda, per tutte, l'articolo 4, comma 1, terzo periodo, ove si prevede il rispetto del regolamento (CE) n. 1998 del 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006);

il provvedimento, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti, si connota per l'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, volto ad enunciare le finalità perseguite con l'intervento normativo, ovvero ad illustrarne sinteticamente i contenuti; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, all'articolo 1, comma 1 (dove l'intero comma è volto unicamente ad illustrare le finalità del provvedimento d'urgenza); all'articolo 3, comma 2; all'articolo 4, commi 1 e 3; all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 5-*bis*, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

in relazione all'ambito temporale di efficacia delle misure introdotte dal decreto legge, la relazione illustrativa qualifica la disciplina dei contributi statali a sostegno delle imprese editrici di giornali e periodici contenuta nel decreto come meramente transitoria, in quanto destinata a trovare applicazione nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina della materia (oggetto del disegno di legge di delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno, adottato dal Consiglio dei Ministri contestualmente al decreto di cui all'oggetto ed assegnato per l'esame alla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento), che avrà efficacia in relazione ai contributi che saranno erogati a partire dal 2014. La qualificazione della normativa *de qua* in termini di disciplina transitoria è altresì avvalorata dal disposto dell'articolo 1, comma 1, che precisa come la disciplina in oggetto sia stata introdotta, "*in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria*". Il piano temporale di operatività delle disposizioni del decreto non sembra tuttavia sempre in linea con tali enunciazioni di principio: la gran parte delle disposizioni esplicano, infatti, i propri effetti con decorrenza "dai contributi" relativi all'anno 2012, ovvero all'anno 2013, senza che sia introdotto alcun termine finale di applicazione; inoltre, che si possa trattare di una disciplina "a regime", lo si potrebbe ricavare anche dal fatto che il già citato articolo 1, comma 1, prevede che il decreto legge all'esame, operi "*in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201* (...)", il quale, a sua volta disponeva che il Governo provvedesse, con decorrenza dal 1º gennaio 2012 "a rivedere il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica." e dal fatto che il decreto all'esame, da un lato, provvede ad abrogare gli articoli 3 e 4 del decreto in questione, e, dall'altro, a rilegificare le disposizioni abrogate, modificandole tuttavia in relazione ai requisiti di accesso ai contributi ed ai "tetti" massimi erogabili. La natura meramente transitoria delle disposizioni in oggetto sembrerebbe altresì revocata in dubbio in ragione del fatto che il disegno di legge contiene alcune disposizioni ad efficacia retroattiva e numerose disposi-

zioni destinate, al contrario, a produrre i propri effetti in un momento assai distanziato nel tempo;

in relazione alle disposizioni ad efficacia retroattiva, si segnala l'articolo 1, comma 7, che contiene una disposizione che sembrerebbe formulata in termini di norma di interpretazione autentica di previgenti normative (si tratta, segnatamente, del disposto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 in materia di credito d'imposta sulla carta), in relazione alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo*", nonché l'articolo 4, comma 3, che, nell'intervenire in relazione alle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali nel periodo gennaio-marzo 2010, contiene una disposizione ad efficacia retroattiva, temporanea e derogatoria delle disposizioni vigenti in materia;

in relazione invece alla non immediata applicabilità delle misure introdotte, il provvedimento contiene disposizioni destinate a dispiegare i propri effetti in periodi distanziati rispetto al momento dell'entrata in vigore del provvedimento: la maggior parte delle disposizioni è infatti volta a trovare applicazione in relazione ai contributi dovuti all'editoria per l'anno 2013 che, come precisato dalla relazione illustrativa, saranno erogati nel 2014 e, quindi, in un momento significativamente distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto legge; per le suddette disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto;

da ultimo, sempre in relazione ai profili di efficacia delle disposizioni in oggetto, in alcuni casi (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 2, commi 5, 6 e 7), invece, risulta assente l'introduzione di un termine iniziale di efficacia, con conseguenti problemi applicativi in relazione al regime dei contributi per l'anno in corso, tenuto conto, appunto, che i contributi alle imprese editrici sono erogati su base annua;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il provvedimento, all'articolo 1, comma 5, laddove introduce una modifica di carattere non testuale alla disciplina contenuta all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997, ampliandone l'ambito applicativo anche in relazione alle imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge demanda l'attuazione delle disposizioni da esso recate a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, in taluni casi, del Sottosegretario di Stato delegato (si tratta, precisamente, del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione, alla comunicazione, all'editoria e al coordinamento amministrativo); ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b)*; all'articolo 3, comma 5; all'articolo 4, comma 1 (che assegna compiti attuativi a due distinti decreti, il primo dei quali ascrivibile al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Sottosegretario di Stato delegato e il secondo, invece, al Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia) e

all'articolo 4, comma 3 (che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, in alternativa, del Sottosegretario di Stato delegato); in relazione ai decreti in questione, si rileva che, rientrando "*la promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali*" nell'ambito delle competenze che l'ordinamento assegna alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso in esame, l'affidamento a decreti del Presidente del Consiglio della definizione della disciplina attuativa di disposizioni di legge, non appare contrastare con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, purché i succitati atti siano emanati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ed abbiano quindi natura regolamentare; analogamente, ricordato che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, stabilisce che "*.... possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere*", non sembra potersi dubitare della coerenza con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni che affidano compiti attuativi a decreti del Sottosegretario delegato, ferma restando la necessità che i suddetti atti abbiano natura regolamentare;

in relazione, invece, alla disposizione contenuta all'articolo 3, comma 5, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del quale si specifica la natura non regolamentare, compiti attuativi al fine di stabilire i contributi spettanti per la pubblicazione di quotidiani e periodici in formato digitale, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*" e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di `fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare* »;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, è provvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – non priva di inesattezze – che della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si precisi ulteriormente la portata normativa della disciplina introdotta sul piano dell'efficacia temporale, chiarendo, in particolare, che si tratta, come si evince dalla relazione illustrativa, e dal disposto dell'articolo 1, comma 1, di una disciplina transitoria, e non invece, come potrebbe ricavarsi dal tenore dell'insieme delle disposizioni contenute nel testo (la gran parte delle quali hanno efficacia differita e sono prive di un termine finale di efficacia), di una disciplina a regime; si provveda altresì ad inserire, all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 2, commi 5, 6 e 7 – tenuto conto che i contributi alle imprese editrici sono erogati su base annua – il termine iniziale di efficacia delle misure da essi introdotte, al fine di stabilire con certezza il regime dei contributi per l'anno in corso;

si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 5, che incide in via non testuale su discipline oggetto di una

fonte normativa di rango subordinato (segnatamente, sull'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1997) o – solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 3, commi 1 e 2 – laddove si introduce, utilizzando peraltro una locuzione di cui non appare chiarissima la portata normativa, anche in relazione alle imprese editrici di quotidiani e periodici che risultino essere organi di movimenti politici, la possibilità di accedere sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee che ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale – si provveda a coordinare le disposizioni introdotte con quelle contenute all'articolo 153, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che, in relazione alle testate riconducibili a movimenti politici rappresentati in Parlamento, esclude la possibilità di cumulare richieste di contributi per le testate pubblicate in edizione cartacea con quelle relative alle testate pubblicate in edizione digitale;

all'articolo 3, comma 5 – che demanda compiti attuativi a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa, sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si dovrebbero altresì espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 – Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, in via preliminare, fa presente che il provvedimento all'esame presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto le misure introdotte – unificate dalla finalità di promuovere la crescita e lo sviluppo del Paese, ovvero di conseguire risparmi di spesa – incidono su numerosi ambiti materiali. L'unica eccezione a tale tendenziale omogeneità del contenuto è rappresentata dalla disposizione contenuta all'articolo 56, comma 1, lettera *b*), che interviene sullo status dei magistrati chiamati a far parte del consiglio direttivo della scuola della magistratura, la quale non sembra inquadrabile nell'ambito delle finalità complessive del provvedimento.

Dà quindi conto dei molteplici difetti di coordinamento del decreto legge con l'ordinamento vigente, che si manifestano principalmente nella mancata novellazione del tessuto normativo e precisa che tale modalità di produzione normativa appare ancor più censurabile ove – come accade

in relazione a numerose disposizioni del decreto – investa codici o testi unici, in quanto ne compromette, inevitabilmente, il connotato dell'onnicomprensività in relazione ad un determinato settore disciplinare. Fa poi presente che il provvedimento interviene su settori oggetto di una profonda stratificazione normativa, accentuandone così i caratteri dell'instabilità ed incertezza: ad esempio, l'articolo 13, comma 1, in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), modifica per la dodicesima volta (e per l'ottava dall'inizio della legislatura in corso), l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Osserva poi che il provvedimento contiene numerose disposizioni prive di portata normativa, in quanto descrittive o di principio e disposizioni di incerta portata normativa, tra le quali segnala, in particolare, l'articolo all'articolo 54, comma 1, lettera *a*), che inserisce un nuovo articolo nell'ambito del codice di procedura civile – la cui applicazione potrebbe ingenerare seri dubbi interpretativi – in base al quale l'impugnazione delle sentenze di primo grado « *è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta* ».

Fa poi presente che numerose disposizioni contenute nel decreto legge, in linea di continuità con i più recenti provvedimenti d'urgenza, sono precedute da preamboli esplicativi, evidentemente privi di portata normativa, ma che contribuiscono ad accrescere le dimensioni, peraltro non indifferenti, del decreto. Dà quindi conto della presenza di numerosi richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisa o erronea, nonché di clausole abrogative formulate in modo inappropriato. Osserva poi che il decreto presenta numerose misure di carattere ordinamentale che, per loro natura, richiedono l'adozione di numerosi adempimenti ai fini della relativa attuazione, nonché di disposizioni ad efficacia differita nel tempo, facendo presente come, in relazione a tutte queste disposizioni, appaia dubbia la rispondenza al requisito – previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – della immediata applicabilità delle misure previste dal decreto.

Dopo aver segnalato che le disposizioni contenute all'articolo 10 del provvedimento si intrecciano con quelle oggetto di due decreti legge, attualmente all'esame delle Camere, dà conto della presenza nel decreto di numerose disposizioni che integrano la fattispecie della così detta « fuga dal regolamento », cui si assiste in termini sempre più crescenti negli ultimi tempi. Cita in proposito la presenza di disposizioni che demandano compiti attuativi a decreti di natura non regolamentare, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o a decreti « direttoriali », piuttosto che a fonti secondarie del diritto.

Menzionati ulteriori difetti attinenti alla tecnica di redazione del testo e alla formulazione delle singole disposizioni, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5312 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 70 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti (Titolo I); ad accrescere la trasparenza nella pubblica amministrazione (Titolo II); nonché a favorire lo sviluppo economico, mediante il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, l'introduzione di strumenti di finanziamento per le imprese; la definizione di misure volte a fronteggiare le crisi aziendali e l'introduzione di misure per lo sviluppo del settore energetico, della ricerca scientifica e tecnologica (Titolo III); a ciascuno dei suddetti ambiti materiali corrisponde un apposito titolo del decreto, che a sua volta si ripartisce in capi;

a tali finalità – secondo quanto riportato sia nella relazione illustrativa del provvedimento, che nella relazione tecnica – dovrebbero ricondursi altresì le disposizioni contenute al Capo VII del Titolo II, recante "*Ulteriori misure per la giustizia civile*", che, all'articolo 54, introduce tre articoli aggiuntivi nell'ambito del codice di procedura civile al fine di disciplinare l'istituto dell'inammissibilità dell'appello, mentre, all'articolo 55, modifica la così detta legge Pinto (legge n. 89 del 2001) in materia di riparazione del danno derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo; come si legge nelle succitate relazioni, gli articoli che intervengono sulla disciplina dell'appello sarebbero volti a "*migliorare l'efficienza delle impugnazioni*" e ad abbreviare i tempi del processo, mentre, la disposizione in materia di indennizzo per l'irragionevole durata del processo, sarebbe volta a razionalizzare il relativo procedimento; l'insieme delle disposizioni avrebbe inoltre una "*diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica*";

non appare invece riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale è inserito (il Capo VII del Titolo II, recante "*Ulteriori misure per la giustizia civil*e"), l'articolo 56, che incide sulla disciplina della scuola della magistratura e, in particolare, la disposizione contenuta al comma 1, lettera *b*), del suddetto articolo, che interviene sullo *status* dei magistrati chiamati a far parte del consiglio direttivo della "Scuola Magistratura"; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "*tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita*", nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 26-*bis*, che modifica in via non testuale l'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, che stabilisce il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;

all'articolo 7, comma 2 che, intervenendo "*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*" (recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) modifica in realtà in via non testuale la disposizione in questione;

all'articolo 12, che introduce disposizioni in materia di programmi nell'edilizia senza introdurle in un idoneo contesto normativo e modificando, nel contempo, in via non testuale, la disposizione di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 152 del 1991;

all'articolo 16, commi 5 e seguenti, che interviene in via non testuale sull'ar-

ticolo 14, comma 22, del decreto legge n. 78 del 2010, assegnando al commissario *ad acta* istituito ai sensi di tale disposizione compiti ulteriori (ricognizione della situazione debitoria delle società che effettuano il trasporto ferroviario regionale, elaborazione di un piano di rientro dai debiti e, nelle more, gestione del servizio ferroviario);

all'articolo 24, che istituisce un credito d'imposta nei confronti dell'imprenditore che assuma personale qualificato con contratto a tempo indeterminato, senza introdurre la disciplina in questione nell'ambito di un adeguato contesto normativo;

all'articolo 46, comma 1, capoverso 5-*ter*, che, all'ultimo periodo, incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 10 della legge n. 99 del 2009, in materia di sanzioni applicabili agli enti cooperativi che si sottraggano alle verifiche disposte nei loro confronti, il quale, in materia di sanzioni, aveva a sua volta novellato l'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

all'articolo 49, che dispone la cessazione delle funzioni del commissario *ad acta* istituito ai sensi dell'articolo 86 della legge n. 289 del 2002, a decorrere dal 31 dicembre 2013 ed introduce una disciplina transitoria da applicare nelle more, senza tuttavia intervenire sull'articolo 86 in questione;

all'articolo 59, comma 7, che assegna ulteriori competenze al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 32 del 1995, senza tuttavia incidere sulla disposizione in questione;

al Titolo III, Capo IX (in particolare, artt. 60, 61 e 62) che contiene misure per la ricerca scientifica e tecnologica senza inserirle in un adeguato contesto normativo;

in aggiunta alle fattispecie analiticamente indicate, difetti di coordinamento con l'ordinamento in ragione della mancata novellazione della normativa preesistente, ovvero dell'introduzione di discipline "decontestualizzate", si rinvengono, all'articolo 8, comma 1; all'articolo 10; all'articolo 12, commi 5, 7 e 9; all'articolo 15, comma 1; all'articolo 16, commi da 2 a 4; all'articolo 20, commi 4 e 5; all'articolo 23, comma 2; all'articolo 27, comma 2, secondo periodo; all'articolo 28, commi da 1 a 3; all'articolo 29, comma 1; all'articolo 41, comma 4; all'articolo 45, comma 1; all'articolo 52, comma 1; all'articolo 57, comma 1; all'articolo 59, commi 3, da 8 a 12, 18 e 19; nonché all'articolo 61, commi 1 e 2;

si registrano, infine, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; in proposito, si segnalano:

l'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, che integra in via non testuale la disciplina contenuta all'articolo 157 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle imprese di progetto;

l'articolo 5, commi 1 e 2, che, intervenendo in materia di definizione dei corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, fa sistema con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, senza tuttavia novellarlo;

l'articolo 11, comma 1, che, laddove introduce detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, modifica in via non testuale l'articolo 16-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;

l'articolo 44, che introduce il nuovo istituto della società a responsabilità limitata a capitale ridotto senza inserirne la disciplina nell'ambito del Libro V, Titolo

V, Capo VII, del codice civile; in relazione a tale istituto, andrebbe altresì verificata la stessa opportunità di prevedere un tipo societario distinto rispetto a quello della società a responsabilità limitata semplificata, disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2012, che ha introdotto nel codice civile il nuovo articolo 2463-*bis*;

l'articolo 48, comma 1, che interviene sulla materia dei giudizi arbitrali nell'ambito di contenziosi aventi ad oggetto procedure di appalto, senza tuttavia inserire la disposizione in un idoneo contesto normativo, che dovrebbe invece essere costituito dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

da ultimo, l'articolo 4, comma 1, novella, in luogo del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale a sua volta modifica, con decorrenza 1º gennaio 2015, la percentuale minima per l'affidamento di lavori a terzi nelle concessioni, stabilita dall'articolo 253, comma 25, del codice succitato, in difformità, dunque, rispetto a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi;

il provvedimento, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in particolare, l'articolo 3, comma 1, l'articolo 13, comma 1, e l'articolo 18 intervengono su materie trattate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; segnatamente, l'articolo 3, comma 1, introduce un comma ulteriore nell'ambito dell'articolo 14-*bis*, in materia di conferenza di servizi preliminare. Tale articolo, introdotto dalla legge n. 127 del 1997, è stato integralmente sostituito dalla legge n. 340 del 2000 e quindi modificato dalla legge n. 15 del 2005; l'articolo 13, comma 1, sostituisce il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 19, in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tale articolo è stato modificato dodici volte, otto delle quali nella legislatura in corso, ad opera di un provvedimento nel 2009 (legge 18 giugno 2009, n. 69), quattro provvedimenti nel 2010 (decreti legislativi nn. 59 e 104 e decreti-legge nn. 78 e 125), due provvedimenti nel 2011 (decreti-legge nn. 70 e 138) e un provvedimento nel 2012 (decreto-legge n. 5); l'articolo 18, in materia di pubblicità dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici, fa sistema con l'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché con gli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 52 del 2012, in corso di conversione;

il decreto-legge, introduce altresì modifiche – non sempre testuali – alle disposizioni, di recentissima approvazione, contenute nei decreti legge emanati nel corso del 2011 e del 2012 al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale in atto (intervenendo, in particolare, su disposizioni contenute nei decreti-legge n. 98, n. 138, n. 201 e n. 216 del 2011 e nei decreti-legge n. 1 e n. 5 del 2012), nonché nella legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183);

il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto di principio (si veda, ad esempio, l'articolo 23, il cui comma 1 recita: "*Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese*"); in quanto meramente ricognitive della normativa vigente, che viene spesso richia-

mata ricorrendo ad espressioni quali "*fermo restando*", "salva" (si vedano, l'articolo 16, comma 1, l'articolo 18, comma 6; l'articolo 25, comma 1, che, nel prevedere che per l'esecuzione delle attività di controllo e ispettive da parte della Guardia di Finanza resta fermo "*quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*", richiama una norma a sua volta ricognitiva delle generali competenze in materia di polizia economica e finanziaria spettanti al predetto organo di polizia; l'articolo 27, comma 4, ultimo periodo, che dispone che "*Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati*" e comma 5 che fa "salve le soglie di intervento stabilite nella disciplina comunitaria per i singoli territori (...)"); l'articolo 33, comma 1, lettera *h)*, capoverso Art. 186-bis, comma terzo; l'articolo 37, comma 2 e comma 3, in base al quale "*sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164*"; l'articolo 37, comma 5; l'articolo 44, comma 1, che prevede resti "*Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis, del codice civile*" e l'articolo 59, comma 1, che fa "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti (..)"); ovvero in quanto prive di qualsiasi portata innovativa dell'ordinamento (si vedano, per tutte, l'articolo 23, comma 2, secondo periodo, che opera "*nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario*" e l'articolo 24, comma 4, lettera c), che si riferisce, pleonasticamente, alle fattispecie della decadenza dal contributo nelle ipotesi di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori "*previste dalle vigenti disposizioni*";

il decreto-legge, all'articolo 54, comma 1, lettera *a*), laddove inserisce, nell'ambito del codice di procedura civile, l'articolo 348-*bis*, in base al quale l'impugnazione delle sentenze di primo grado "*è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*", contiene una disposizione di incerta portata normativa e che potrebbe ingenerare dubbi in sede applicativa, in quanto introduce un giudizio prognostico di inammissibilità dell'appello che si basa sulla ragionevole probabilità che l'appello stesso non sia accolto;

il provvedimento si connota per il ricorso ad una tecnica normativa – che si rinviene in tutti i più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 2, comma 1; all'articolo 14, comma 1; all'articolo 16, comma 1; all'articolo 23, comma 1, che enuncia le finalità dell'articolo medesimo e, più in generale, del Capo I del Titolo III del decreto, recante misure per la crescita sostenibile; all'articolo 23, comma 10; all'articolo 27, comma 1; all'articolo 34, comma 1; all'articolo 35, comma 1 (che, nel novellare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiunge "*Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere, a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali*(...)"); all'articolo 37, comma 7; all'articolo 41, comma 1 e comma 3 e all'articolo 60, comma 1;

il decreto-legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, che, nel modificare in via non testuale l'articolo 157 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone genericamente che le obbligazioni di pro-

getto emesse dalle società ivi previste "*sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico*"; l'articolo 8, comma 4, che, in materia di disciplina applicabile alla "*Fondazione La Grande Brera*", richiama genericamente le disposizioni del codice civile; l'articolo 18, comma 6, che richiama, tra l'altro, "*le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità*" istituzionale; l'articolo 24, comma 7, che si riferisce al recupero, da parte dello Stato, del contributo indebitamente percepito dall'imprenditore, "*maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge*"; l'articolo 36, comma 3, che fa riferimento ad autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi "*previsti dalla legislazione ambientale*"; l'articolo 36, che, ai commi 4 e 5 novella l'articolo 57, senza esplicitare che si tratta dell'articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, mentre, al comma 5, capoverso Articolo 57-*bis*, comma 2, contiene un generico riferimento a "*norme tecniche internazionali riconosciute*";

ulteriori rinvii effettuati in forma imprecisa sono presenti all'articolo 27, commi 2 e 10 e all'articolo 36, comma 6, i quali richiamano la legge di conversione in luogo del relativo decreto legge, mentre ulteriori fattispecie di rinvii generici si rinvengono all'articolo 27, comma 10 e all'articolo 32, comma 25, i quali contengono richiami generici al contenuto di un'intera legge, senza specificare le singole disposizioni oggetto del rinvio; nonché all'articolo 10, comma 13; all'articolo 21, comma 4; all'articolo 32, comma 7, capoverso Articolo 1-*bis*, comma 3; all'articolo 33, comma 1, lettera *h*), capoverso Articolo 186-bis, primo comma; all'articolo 44, comma 4; all'articolo 54, comma 1, lettera *a*), capoverso Articolo 348-*ter*, i quali rinviano a determinate normative "*in quanto compatibili*";

il provvedimento, all'articolo 23, comma 7, dispone l'abrogazione delle norme di legge contenute nell'allegato I. Il successivo comma 11 introduce una disposizione transitoria in base alla quale i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, rimangono soggetti alla normativa abrogata e alle "*norme di semplificazione recate dal presente decreto legge*". Mentre l'assoggettamento dei procedimenti in corso alla disciplina abrogata appare rispondere al principio *tempus regit actum*, il riferimento all'applicazione agli stessi procedimenti delle "*norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge*", introduce un riferimento generico e di incerta portata normativa, tenuto anche conto del fatto che non appare chiaro se con l'anzidetta disposizione ci si intenda riferire alle disposizioni contenute nell'intero decreto o solo ad alcune. Con riferimento, invece, agli atti normativi inseriti nell'allegato I, al numero 12, si dispone l'abrogazione della legge di conversione, senza abrogare il relativo decreto legge (si tratta del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318); al numero 20, si abroga l'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante la sola clausola relativa all'entrata in vigore del decreto stesso; infine, al numero 42, si abrogano due commi contenuti all'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296), senza disporre contestualmente l'abrogazione di altra disposizione che ne reca l'interpretazione autentica (si tratta del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185);

sempre in relazione alle formule abrogative utilizzate, da ultimo, il decreto legge, all'articolo 22, dispone la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, senza disporre l'abrogazione delle norme istitutive dei suddetti enti;

il decreto in esame reca numerose disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, talora facendo generico riferimento alla legislazione vigente ovvero alla legislazione vigente in determinati settori. Deroghe puntuali sono presenti, a titolo esemplificativo, all'articolo 32, commi 2 e 18, e all'articolo 42, comma 2. Contiene, invece, deroghe formulate in termini ge-

nerici, a titolo esemplificativo, l'articolo 10, che, nel conferire nuove specifiche attribuzioni ai commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 74 del 2012, al fine di realizzare interventi urgenti nel settore dell'edilizia nelle zone terremotate a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, assegna loro numerosi poteri in deroga alla normativa vigente. Si tratta, in alcuni casi, di deroghe circoscritte e puntuali alla normativa vigente (si veda il comma 2, che prevede che non sia applichino gli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990), e, in altri casi, di deroghe generiche (deroga agli strumenti urbanistici) o di deroghe alle disposizioni vigenti in determinati settori (in materia di tutela avverso gli atti amministrativi e, più in generale, della disciplina in materia edilizia e urbanistica). Ulteriori fattispecie di deroghe generiche si rinvengono, altresì, all'articolo 16, che, al comma 7, dispone, per un periodo di 12 mesi – in attuazione del piano di rientro dai debiti delle società esercenti il trasporto ferroviario regionale – deroghe ai principi generali che presiedono alla tutela giurisdizionale del creditore, intervenendo sia in relazione alla procedibilità delle azioni, anche concorsuali, esperibili, che in ordine all'efficacia dei provvedimenti esecutivi; all'articolo 18, comma 2, che dispone "*in deroga a ogni diversa disposizione di legge o regolamento*" e all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), n. 3), che, in relazione alla definizione degli ambiti territoriali e dei criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, introduce il termine del 30 giugno 2012, precisando che esso "*opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti territoriali*";

infine, il decreto, all'articolo 68, comma 2, deroga esplicitamente all'articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), il quale dispone che "*relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*";

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò in quanto – trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della crescita del Paese, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, l'articolo 34, comma 3, capoversi 5-*bis* e 5-*ter*) – molteplici sono gli adempimenti, talora plurimi e/o complessi (per esempio, l'articolo 12, sul piano nazionale per le città), necessari ai fini della relativa attuazione; inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo: si veda, per tutti, l'articolo 4, che novella l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, che a sua volta modifica, con decorrenza 1º gennaio 2015, la percentuale minima per l'affidamento di lavori a terzi nelle concessioni stabilita dall'articolo 253, comma 25, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; per tali disposizioni, la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto appare dubbia;

in senso contrario, invece, l'articolo 53, comma 1, lettera *b*), capoverso 35-*bis*, contiene una disposizione ad efficacia retroattiva, in quanto si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge, all'articolo 10, reca una disciplina che fa sistema con quella contenuta nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, riguardante gli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (C. 5263), all'esame della Camera in prima lettura; in particolare, ai commi da 1 a 12, nell'assegnare nuove

competenze ai commissari delegati nelle zone terremotate, incide in via non testuale sul disposto dell'articolo 1, comma 2; al comma 13, incide sull'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 2, e, al comma 15, contiene una modifica testuale all'articolo 1, comma 5, del decreto in questione; inoltre, il comma 14 del medesimo articolo – laddove prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Fintecna o società da questa interamente controllata – fa sistema con le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 87 del 2012, recante "*Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*" all'esame del Senato (S. 3382); da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, modifica in via non testuale il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, incidendo, conseguentemente, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge, all'articolo 13, comma 2, che novella l'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e all'articolo 18, comma 6, reca due autorizzazioni alla delegificazione per le quali è prevista una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti; in proposito, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla "*correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge*", nonché "ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina 'le norme generali regolatrici della materia', né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione";

il provvedimento, all'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*, demanda ad un decreto interministeriale la possibilità di modificare l'elenco dei residui contenuto nel capoverso 5-*ter* del medesimo articolo; analogamente, all'articolo 57, comma 4, demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di modificare i settori indicati nel primo comma (*rectius*: comma 1) del medesimo articolo; infine, all'articolo 62, comma 2, demanda ad uno o più decreti interministeriali di natura non re-

golamentare l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in materia di investimenti in materia scientifica e tecnologica; il successivo articolo 63, comma 1, dispone che "*dalla data di entrata in vigore del decreto* [rectius: del primo dei decreti] di cui all'articolo 62" sono abrogati l'articolo 104 della legge n. 388 del 2000 e l'intero decreto legislativo n. 297 del 1999; nei suddetti casi, si affida quindi ad una fonte subordinata del diritto (e, nel caso dell'articolo 63, comma 1, una fonte atipica del diritto), il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

il decreto-legge, all'articolo 10, comma 13, demanda la ripartizione delle somme ivi previste per finanziare interventi di messa in sicurezza dei capannoni ed impianti industriali e la definizione dei criteri generali per il loro utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a contenuto normativo, da adottare su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

il provvedimento, in otto casi (si tratta dell'articolo 23, comma 3; dell'articolo 26, comma 1; dell'articolo 27, comma 8; dell'articolo 34, comma 7, che, in relazione all'aggiornamento e all'integrazione delle specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti, demanda ad un decreto di natura non regolamentare la possibilità di modificare un regolamento ministeriale; dell'articolo 42, comma 1, lettera *b*); dell'articolo 42, comma 6; dell'articolo 62, comma 2 e dell'articolo 64, comma 2), demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*" e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di `fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti `atipici', di natura non regolamentare*";

il provvedimento, in taluni casi, individua la necessità di adempimenti successivi, necessari ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte, senza tuttavia precisare mediante quale strumento l'organo designato debba procedere; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 23, comma 3, secondo periodo, che dispone che le misure di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo speciale rotativo (rinominato Fondo per la crescita sostenibile) "*sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico*", al quale viene quindi lasciata facoltà di scelta tra i due strumenti, e all'articolo 27, comma 7, che incarica il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero (*rectius*: Ministro) del lavoro e delle politiche sociali, di elaborare "*misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione indu-*

striale", senza indicare lo strumento con il quale le suddette misure devono essere adottate;

in altri casi, infine, secondo una prassi invalsa nei più recenti provvedimenti di urgenza, demanda l'attuazione di talune disposizioni piuttosto che ai soggetti politici responsabili dei singoli rami dell'amministrazione, ai rispettivi vertici burocratici; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 32, comma 12, che demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di indicare eventuali ulteriori adempimenti, oltre quelli già previsti dal testo, lasciando quindi alla discrezionalità del citato direttore la possibilità di integrare o meno il disposto legislativo, e all'articolo 64, comma 2, secondo periodo, che prevede l'adozione, a fini attuativi, di un decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento presenta una struttura molto complessa, articolandosi in 4 titoli, a loro volta ripartiti in capi, per un totale di 70 articoli, molti dei quali contenenti novelle e caratterizzati da una struttura particolarmente complessa. A titolo esemplificativo, l'articolo 33, concernente la revisione della legge fallimentare, occupa quasi sette pagine dello stampato della Camera, articolandosi in soli 5 commi, a loro volta divisi in lettere e numeri recanti novelle; taluni articoli, recando capoversi non contrassegnati da numeri o da lettere, non rispettano le prescrizioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi riguardanti la struttura dei commi (in particolare, il paragrafo 7, lettera *e*), che prevede che il comma debba articolarsi in periodi e che si debba andare a capo soltanto alla fine del comma, a meno che il comma non si articoli a sua volta in lettere; a titolo meramente esemplificativo, si segnalano l'articolo 24, comma 1; l'articolo 27, commi 1 e 2; l'articolo 32, commi 2, 15, 20 e 21; l'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*ter* e comma 5, lettera *c*); l'articolo 53, comma 1, che si riparte in lettere, che a loro volta si ripartono in numeri, ulteriormente ripartiti in lettere, e l'articolo 60, commi 4 e 5;

in relazione alla formulazione del testo, esso, all'articolo 18, comma 4, laddove stabilisce che le disposizioni da esso recate "*costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione*" utilizza delle formule che contengono una vera e propria "auto qualificazione";

il provvedimento contiene rubriche che non consentono di identificare le materie trattate nei rispettivi articoli, in quanto formulate in modo generico ovvero criptico. A titolo esemplificativo, alcune rubriche fanno riferimento agli atti oggetto di novelle, senza esplicitarne l'oggetto (articoli 50, 53 e 55); la rubrica dell'articolo 49 si intitola "Commissario ad acta" senza specificare a quale commissario ci si intenda riferire; la rubrica dell'articolo 50 recita con stile telegrafico "*Cedibilità tax credit digitale*", mentre la rubrica dell'articolo 56, sinteticamente, recita: « *Modifiche Scuola Magistratura* »;

inoltre, il provvedimento all'articolo 20, comma 3, lettera *g)* affida alla nuova Agenzia per l'Italia digitale il compito, tra gli altri, di effettuare "*il monitoraggio dell'attuazione dei piani di information and communication technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni*", in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera *m*), recita: "È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente";

sempre in relazione alla tecnica di redazione del testo, si segnala che numerose disposizioni contengono sigle che non vengono seguite dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende riferire, in difformità rispetto a

quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica testi normativi che, al paragrafo 14, lettera *b*), raccomanda di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso. A titolo esemplificativo, si segnalano, l'articolo 12, comma 1, che richiama la CDP investimenti SGR (società di gestione del risparmio); l'articolo 32, comma 14 (SGR e SICAV); l'articolo 52, comma 1, che richiama il sistema SISTRI (sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e l'articolo 59, comma 3, che richiama l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);

infine, il provvedimento, contiene numerosi refusi: ad esempio, l'articolo 25, comma 4, si riferisce al "Ministero della sviluppo economico"; l'articolo 33, comma 1, lettera *c*), intervenendo sull'articolo 168 della legge fallimentare, sopprime la parola "decreto" in luogo della locuzione "al decreto"; l'articolo 33, comma 4, contiene una doppia negazione (per cui la riduzione del debito a seguito di accordo di ristrutturazione "non costituisce non sopravvenienza attiva") che, anche sulla base del riscontro con la relazione tecnica, appare riconducibile ad un refuso; l'articolo 37, comma 7, prevede un "decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare"; l'articolo 40, commi 3 e 4, ricorre alla locuzione "frase" in luogo di "periodo"; l'articolo 59: al comma 15 fa riferimento al comma 15 stesso in luogo del comma 14; al comma 16 fa riferimento ai commi 15 e 16 in luogo dei commi 14 e 15; al comma 18 fa riferimento al comma 15 ed al comma 1 in luogo del comma 14; al comma 19 richiama il comma 16 in luogo del comma 15;

in relazione al coordinamento interno al testo, il provvedimento contiene circa venti clausole di invarianza finanziaria le quali, al fine di facilitare la lettura del testo, potrebbero essere inserite nell'ambito di un'unica clausola riferita all'intero provvedimento;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è corredato della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espunga la disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *b*), che, modificando lo *status* dei magistrati chiamati a far parte del consiglio direttivo della "Scuola Magistratura", reca una norma estranea rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

siano riformulate le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su disposizioni contenute in codici o testi unici, in termini di novella ai medesimi, anche al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare;

si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 7, comma 1, laddove modifica in via non testuale il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 10, comma 3 – che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a conte-

nuto normativo – sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 18, comma 6, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 22, che dispone la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, senza disporre l'abrogazione delle norme istitutive dei suddetti enti, siano indicate le norme oggetto di abrogazione;

per quanto detto in premessa, all'articolo 23, comma 3, secondo periodo, che prevede che all'attuazione della normativa da esso recata si provveda mediante "*bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico*", si individui, tra i due strumenti indicati, che hanno una natura giuridica profondamente diversa, quello che deve essere effettivamente adottato;

all'articolo 23, comma 3; all'articolo 26, comma 1; all'articolo 27, comma 8; all'articolo 34, comma 7; all'articolo 42, comma 1, lettera b); all'articolo 42, comma 6; all'articolo 62, comma 2 e all'articolo 64, comma 2, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, all'articolo 23, comma 11, si sopprima la clausola che prevede che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina rimangono soggetti, oltre che alla normativa abrogata, anche alle "*norme di semplificazione recate dal presente decreto legge*";

all'articolo 32, comma 12, che demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di integrare il disposto legislativo mediante la definizione di ulteriori adempimenti, e all'articolo 64, comma 2, secondo periodo, che prevede l'adozione, a fini attuativi, di un decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da fonti secondarie del diritto;

all'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*; all'articolo 57, comma 4 e all'articolo 62, comma 2 – laddove prevedono che decreti ministeriali o interministeriali (in relazione all'ultimo dei quali si specifica anche la natura non regolamentare) possano modificare disposizioni di rango primario – sia verificata l'appropriatezza dell'impiego degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

in relazione agli atti normativi oggetto di abrogazione, inseriti nell'Allegato I, ai numeri 12, 20 e 42, si effettuino le integrazioni indicate in premessa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici, errati o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

per quanto detto in premessa, all'articolo 54, comma 1, lettera *a*), capoverso articolo 348-*bis*, si provveda a chiarire la portata normativa della disposizione in base alla quale "*l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*", tenuto conto che la

stessa, ancorando la pronunzia di inammissibilità dell'appello esclusivamente alla ragionevole probabilità che lo stesso non sia accolto, potrebbe ingenerare dubbi in sede di applicazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si dovrebbero espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

per quanto detto in premessa, all'articolo 27, comma 7, che prevede adempimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni da esso recate, si dovrebbe indicare lo strumento con il quale dare attuazione alla normativa in oggetto;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 12, comma 1; 32, comma 14; 52, comma 1 e 59, comma 3, che contengono riferimenti a sigle, che non vengono seguite dalla denominazione per esteso cui ci si intende riferire, si dovrebbero sciogliere i suddetti acronimi;

si dovrebbero, infine, correggere gli errori materiali presenti nel testo, indicati in premessa ».

Lino DUILIO, nel condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice e dopo aver lamentato la ripetuta assenza dei rappresentanti del Governo nelle riunioni del Comitato, si rammarica del fatto che la sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale – che ha considerato l'estraneità delle norme inserite in un decreto rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni che lo compongono, un indice alla stregua del quale verificare la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere – venga sistematicamente disattesa.

Carolina LUSSANA, presidente, nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Duilio, condivide anch'ella la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5312 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ».

Audizione di rappresentanti dell'UGL 23

Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia 23

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 luglio 2012.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5312 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ».

Audizione di rappresentanti dell'UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO (Parere approvato) 28

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 25

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema *(Seguito della discussione e rinvio)* 26

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola)* 26

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

AVVERTENZA 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 5 luglio 2012.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore,* illustra il provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Il decreto si compone di 21 articoli suddivisi in tre capi a seconda che si tratti di interventi immediati per il superamento dell'emergenza, interventi per la ripresa

economica e misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.

Rileva preliminarmente che esso è riconducibile alla materia « protezione civile », nonché, per talune disposizioni, alla materia « governo del territorio », che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Evidenzia che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « tutela dell'ambiente », che le lettere *e), g), l)*, e *s)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, attribuisce ai presidenti delle regioni la qualità di Commissari delegati, con i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

Ricorda che il suddetto comma 2 dell'articolo 5 prevede che « per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

Evidenzia, al riguardo, che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non sono soggette a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo quanto previsto con norma di interpretazione autentica dall'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008.

Richiama quindi il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti, disciplinato dalla legge n. 20 del 1994.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Per quanto riguarda l'articolo 11, ricorda che questo attribuisce ad un « decreto di natura non regolamentare » del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, la definizione dei criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi.

Ricorda, con riferimento alla natura del suddetto atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ».

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
C. 5284 D'Alema.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

I deputati Marco MINNITI (PD), Gianclaudio BRESSA (PD) e Mario TASSONE (UdCpTP) svolgono interventi.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che i lavori della Commissione termineranno alle ore 15, essendo prevista in Assemblea una informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno. Ricorda altresì che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame si concluderà martedì 10 luglio, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 15 dello stesso giorno.

La deputata Jole SANTELLI (PdL), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, differisce alle ore 10 di mercoledì 11 luglio il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge nn. 4836 del deputato Livia Turco e 5274 del deputato Cazzola, recanti « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; è pervenuto

altresì il parere di nulla osta della V Commissione (Bilancio). Non sono invece ancora pervenuti i pareri delle Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), VII (Cultura) e VIII (Ambiente). Rinvia pertanto l'esame in attesa che le Commissioni che non lo hanno ancora fatto esprimano il proprio parere.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
C. 5118 Governo ed abb.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

ALLEGATO

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5263, Governo di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia « protezione civile », nonché, per talune disposizioni, alla materia « governo del territorio », che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

tenuto conto che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « tutela dell'ambiente », che le lettere *e), g), l)*, e *s)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, attribuisce ai presidenti delle regioni la qualità di Commissari delegati, con i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

ricordato che il suddetto comma 2 dell'articolo 5 prevede che « per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

evidenziato, al riguardo, che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non sono soggette a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo quanto previsto con norma di interpretazione autentica dall'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008;

richiamato il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti, disciplinato dalla legge n. 20 del 1994;

tenuto altresì conto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità;

tenuto conto che l'articolo 11 attribuisce ad un « decreto di natura non regolamentare » del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su pro-

posta delle regioni interessate, la definizione dei criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi;

ricordato, con riferimento alla natura del suddetto atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione. – Parere favorevole)* 31

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 33

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) *(Esame e rinvio)* 33

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 34

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

INTERROGAZIONI:

5-06746 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel reparto penale del carcere della Dozza di Bologna 36

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 36

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Commissione Giustizia dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese 40

AVVERTENZA 40

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto, e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 luglio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del Presidente Bongiorno, relatrice del provvedimento in oggetto e impossibilitata a partecipare all'odierna seduta in sede consultiva, nell'illustrare il contenuto del provvedimento si sofferma sulle parti di competenza della Commissione giustizia e, in particolare, sull'articolo 6.

L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.In particolare, l'articolo 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma (comma 1). La disposizione è pressoché identica all'articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009, con il quale furono dettate disposizioni urgenti in relazione al sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

La sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative: ad alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (articolo 283 c.p.c.); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto articolo 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (sul punto però, cfr. anche il comma 3).

In base al comma 2, fino al 31 luglio 2012 sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che debbano svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati.

Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 6) in cui le parti o i loro difensori nomi-

nati prima del 20 maggio erano residenti (o avevano sede) nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012. La disposizione fa salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.

I commi 4 e 5 dispongono la sospensione di numerosi termini a favore dei soggetti che, al 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati. I termini restano sospesi, salva espressa rinuncia degli interessati, dal 20 maggio al 31 luglio 2012.

Si tratta di: termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; termini per gli adempimenti contrattuali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1º agosto 2012).

Il comma 4 sospende, in particolare: i termini relativi ai processi esecutivi; i termini relativi alle procedure concorsuali; i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. La disposizione in commento è mutuata dal decreto-legge n. 39/2009 sul sisma in Abruzzo; si segnala peraltro che i precedenti decreti-legge 364/1997 sul terremoto Umbria-Marche (articolo 1, comma 1) e 180/1998 sugli eventi franosi a Sarno e Quindici in Campania (articolo 3, comma 1), che contenevano disposizioni analoghe, facevano riferimento entrambi ai « termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali », ma limitavano l'operatività della sospensione ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevedevano inoltre che fossero comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

Il comma 5 sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo 20 maggio-31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente.

Il comma 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.

La disposizione prevede, in quanto compatibile, l'osservanza della disciplina dell'articolo 240-*bis* delle disposizioni di attuazioni al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Si osserva come il riferimento più corretto sembra essere quello all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. La legge 742 concerne infatti la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e il contenuto del suo articolo 2 è stato integralmente novellato dal citato articolo 240-*bis*.

Il comma 7 disciplina le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo che: il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2012 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente; sono sospesi fino alla stessa data i termini previsti dal c.p.p. a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 8 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera: per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; per il giudizio direttissimo; per la

convalida dei sequestri; nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che: la sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni; la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.

Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui – ai sensi dei commi 6 e 7 – il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o il processo è rinviato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL), Lorenzo RIA (UdCpTP), Angela NAPOLI (FLpTP) e Donatella FERRANTI (PD) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, sospende la seduta in sede consultiva per consentire l'esame degli atti del Governo.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 luglio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Capano, ha illustrato, anche a nome del correlatore, onorevole Contento, le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione, ed ha inoltre svolto alcune considerazioni a titolo personale.

Mario CAVALLARO (PD) esprime forti perplessità sulle disposizioni che intervengono in materia di gravame, ritenendo estremamente difficile poter ritenere le relative misure idonee rispetto alla finalità di rendere più rapidi i giudizi di appello. Esprime un generale apprezzamento sulle norme che riguardano le procedure concorsuali. Esprime infine perplessità sulle disposizioni modificative della « Legge Pinto ».

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.
Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva che il nuovo testo in esame si compone di 15 articoli ed è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida (articolo 2).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 6, che prevede e disciplina il « diritto ai punti di ricarica » in ambito condominiale.

Il primo comma prevede che, fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile (che detta le regole generali per l'uso della cosa comune), le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 1, secondo le modalità ivi previste (comma 2).

In base al comma 3, resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma (divieto di innovazioni pregiudizievoli), e 1121, terzo comma (disciplina delle innovazioni gravose o voluttuarie), del codice civile.

Esprime quindi talune perplessità sulla formulazione della disposizione. Evidenzia, in particolare, il rapporto fra il comma 1 e il comma 2, ritenendo singolare che il condomino debba tentare di ottenere una delibera assembleare se poi può comunque agire autonomamente in base a quanto disposto dal comma 2. Non è poi chiaro con quali modalità questi possa agire, non essendo chiaro il riferimento alle « modalità ivi previste » previsto dal comma 2. Al comma 1, inoltre, sembra opportuno sostituire le parole « opere edilizie » con le seguenti « opere e interventi », non sembrando sempre necessarie delle opere edilizie per l'installazione dei dispositivi di ricarica.

Ritiene pertanto che la Commissione debba approfondire con attenzione la disposizione in questione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 luglio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Sisto ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 1)*, sulla quale la Presidenza della Commissione si è riservata il giudizio di ammissibilità in riferimento alle parti relative ai compiti spettanti al prefetto, rientrando queste nell'ambito di competenza della Commissione di merito.

Mario CAVALLARO (PD) esprime perplessità sulle condizioni apposte alla proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide la condizione n. 1) ritenendo del tutto appropriato ricorrere al termine « denuncia » sotto il profilo tecnico-giuricdico e sistematico. Non condivide inoltre la condizione di cui al n. 2) non solo nel merito, ma perché riguarda una materia non rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara perplesso sull'utilità stessa della proposta di legge. Ritiene in ogni caso necessario che la denuncia del privato sia sottoposta ad una valutazione di fondatezza e attendibilità, senza che vi siano automatismi che inneschino obbligatoriamente il meccanismo delle ricerche in seguito alla presentazione della denuncia.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 4 luglio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che alle ore 14 il Ministro della giustizia interverrà sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 483.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 28 giugno 2012.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni e si riserva di indicare i nominativi dei soggetti che potrebbero essere auditi nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Luigi VITALI (PdL) esprime forti perplessità sul fatto che il Governo reintroduca le cosiddette « informative atipiche ». Ricorda come la questione sia stata ampiamente discussa in Commissione, nella quale è emerso un orientamento contrario alle predette informative, che sono peraltro foriere di incertezze e contenzioso giudiziario.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguiti dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* invita il relatore a completare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Bernardini 12.1 e Cilluffo 12.2; esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 12.3; parere favorevole sugli emendamenti Cassinelli 12.4 e 13.1 del relatore; parere contrario sull'emendamento Cilluffo 13.2; parere favorevole sugli identici emendamenti Vitali 13.3 e D'Ippolito Vitale 13.4; parere contrario sugli emendamenti Cilluffo 14.1, Bernardini 14.2 e Duilio 14.3; invita al ritiro dell'emendamento D'Ippolito Vitale 14.4; esprime parere favorevole sugli emendamenti Vitali 16.1, ove rifor-

mulato, Giammanco 16.2 e Vitali 18.1; invita al ritiro dell'emendamento Bernardini 18.2; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 18.100; invita al ritiro degli emendamenti Vitali 18.3 e Baccini 18.4; esprime parere favorevole sull'emendamento Vitali 20.1, invita al ritiro degli emendamenti Vitali 21.1 e D'Ippolito Vitale 21.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Vitali 21.3; parere contrario sull'emendamento Baccini 23.1; parere favorevole sull'emendamento Vitali 23.2; invita al ritiro dell'emendamento Vitali 25.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti Duilio 25.2, ove riformulato, e Cilluffo 25.3; invita al ritiro dell'emendamento D'Ippolito Vitale 25.4; esprime parere contrario sugli emendamenti Cilluffo 25.5 e Duilio 25.6; parere favorevole sull'emendamento Duilio 25.7; invita al ritiro dell'emendamento D'Ippolito Vitale 26.1; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Angela Napoli 26.2, Cesario 26.3 e Carfagna 26.4; invita al ritiro dell'emendamento Cassinelli 26.5 e dell'articolo aggiuntivo Duilio 32.01; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Duilio 32.02 ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bernardini 32.03.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e parere conforme a quello del relatore su tutte le ulteriori proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento Cilluffo 2.3, sul quale esprime parere favorevole ove riformulato nel senso di prevedere che le modificazioni delle destinazioni d'uso e gli atti dispositivi delle parti comuni siano approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, e per gli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.17, Vitali 25.1 e Cassinelli 26.5, sui quali esprime parere contrario.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.

5-06746 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel reparto penale del carcere della Dozza di Bologna.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emergono la lentezza nell'attivazione delle procedure volte ad accertare le cause del decesso e la genericità e vaghezza delle indicazioni circa il funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta odierna.

Giulia BONGIORNO, *presidente,* avverte che sono previsti interventi prima che il Ministro prenda la parola.

Luigi VITALI (PdL) sottolinea che a suo parere il Governo sta affrontando la riforma della geografia giudiziaria procedendo a scelte che sicuramente non porteranno a risparmi di spesa anche in considerazione del fatto che non si sono tenute in debito conto tutte le questioni relative ai locali degli uffici giudiziari che dovranno assorbire il personale degli uffici giudiziari soppressi. Ritiene altresì grave che il Governo, al fine di mantenere degli uffici di giudice di pace che intende sopprimere, non faciliti la possibilità per gli enti locali di fare accordi volti a sostenerne le spese secondo quanto previsto dalla lettera *o)* del comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 148.

Marilena SAMPERI (PD) auspica che non corrispondano al vero le anticipazioni dei mezzi di informazione in merito al taglio di una serie di uffici giudiziari, ritenendo che altrimenti si verificherebbe un grave contraccolpo a discapito dell'efficienza degli uffici giudiziari e dell'istanza di legalità che proviene da territori afflitti dalla criminalità organizzata.

Angela NAPOLI (FLpTP) chiede al Ministro di chiarire se vi sia la possibilità di un esercizio congiunto delle deleghe relative ai giudici di pace ed agli uffici giudiziari. Inoltre chiede quali siano le ragioni per le quali si intende procedere alla soppressione di 674 sedi di giudice di senza tener conto dei principi e criteri direttivi della delega ed in particolare della lettera *b),* del comma 2 dell'articolo 1.

Lorenzo RIA (UdCpTP) pur apprezzando lo sforzo del Governo che si trova ad affrontare una materia estremamente delicata che comporta necessariamente scelte dolorose ed impopolari, rileva che lo schema di decreto in esame non sembra rispondere ai principi di delega ed in particolare a quelli previsti dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148, in quanto molte scelte sembrano essere incoerenti tra loro e non tenere conto che si lascerebbero territori con alta densità abitati senza alcun presidio giurisdizionale.

Nicola MOLTENI (LNP) sottolinea la forte preoccupazione del suo gruppo per una riforma della geografia giudiziaria che sembra assumere un assetto che non può che indignare. Ritiene estremamente grave che il Governo proceda ad una riforma tanto importante senza una vera interlocuzione con il Parlamento, preferendo invece rapporti privilegiati con gli esponenti di alcune forze politiche di maggioranza, come risulta dagli incontri, riportati dagli organi di informazione, che il Ministro ha fatto nella giornata di lunedì scorso. Evidenzia che il Governo non intende assolutamente rispettare i principi di delega, come risulta chiaro dalla scelta di sopprimere, ad esempio, il tribunale di Bassano del Grappa, inaugurato solo pochi mesi fa.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene assolutamente necessario evitare la falcidia di uffici di giudice di pace che il Governo intende effettuare a discapito dei cittadini.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) sottolinea come il Governo in realtà non abbia in alcun modo tenuto conto dei reali effetti economici connessi alla riforma della geografia giudiziaria.

Donatella FERRANTI (PD), preliminarmente ricorda che la delega è stata prevista in una legge approvata dalla maggioranza di centro destra senza alcun dibattito parlamentare. Auspica che nel prossimo schema di decreto legislativo verrà comunque affrontata la questione dei moduli organizzativi conseguenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari.

Enrico COSTA (PdL), *relatore,* evidenzia come alcuni criteri di delega non siano stai tenuti in debito conto dal Governo e come invece si sia fatto ricorso a criteri non

risultanti dalla delega, come ad esempio relativamente a quello della soglia minima dei 100 mila abitanti per circondario e comunque tutti gli altri richiamati dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto, in base ai quali si sarebbe attuato il criterio relativo all'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro. A suo parere, inoltre, le scelte fatte sulla soppressione di uffici di giudice di pace non determineranno alcun beneficio per il bilancio dello Stato. Per quanto attiene alla prossima riduzione dei tribunali sottolinea come le scelte non possano tener conto unicamente di criteri prettamente economici.

Giulio CALVISI (PD), dopo aver ricordato al Ministro che il CSM ha espresso un parere sostanzialmente negativo sullo schema di decreto in esame, chiede se vi sia l'intenzione di modificarlo con l'obiettivo di comunque mantenere su tutto il territorio nazionale dei presidi di legalità anche alla luce delle scelte che verranno fatte in merito alla soppressione di tribunali.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver sottolineato l'opportunità di procedere alla soppressione degli uffici di giudice di pace solo dopo aver fatto le scelte in merito alla soppressione dei tribunali, chiede al ministro una serie di chiarimenti circa l'attuazione dei criteri di delega relativi all'estensione e peculiarità del territorio, la sorte dei dipendenti che lavorano presso le sedi da sopprimere nonché la distribuzione degli organici sulla base del nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO preliminarmente avverte che in primo luogo si soffermerà sui vari temi oggetto di domande da parte dei deputati per poi affrontare le questioni di contenuto tecnico-giuridico.

Per quanto attiene alla questione del risparmio di spesa e dell'efficienza sollevata dall'onorevole Vitali e da altri deputati, fa presente che la con testualità tra l'attuazione della spending review e la riforma della geografia giudiziaria dipende dalla circostanza che nel mese di settembre scade la delega sulla riforma della geografia giudiziaria, prevista dalla legge n. 148 del settembre 2011 ed attesa da anni.

Si tratta comunque di una riforma volta a razionalizzare il servizio giustizia anche attraverso una razionalizzazione e ad un contenimento della spesa, che comunque deve essere prenotato anche in prospettiva futura.

A tale proposito fa presente che in alcuni casi la soppressione di tribunali potrà determinare degli immediati aggravi di spesa che tuttavia nel futuro si trasformeranno in risparmi di spesa.

Non si può poi non tener conto che dall'accorpamento degli uffici giudiziari deriveranno anche risparmi di spesa relativamente all'edilizia giudiziaria ed in particolare alle spese di gestione.

Dichiara di non condividere assolutamente le preoccupazioni dell'onorevole Samperi in merito ai possibili contraccolpi negativi che subirebbe il servizio giustizia, ritenendo piuttosto che dall'attuazione delle deleghe relative ai giudici di pace ed agli uffici giudiziari deriverà sicuramente un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari. Il mantenimento di uffici di giudice di pace con un limitato carico giudiziario non renderebbe assolutamente un servizio alla giustizia né a coloro che vi sono addetti.

Condivide le osservazioni di coloro che ritengono importante mantenere comunque un presidio di legalità sul territorio, rilevando tuttavia che in tale ambito non devono essere ricompresi solamente gli uffici giudiziari, ma anche altri uffici pubblici, come ad esempio le stazioni dei carabinieri o della polizia di Stato.

In relazione ai territori dove vi è un maggior tasso di criminalità organizzata ritiene che la scelta di sopprimere o meno uffici giudiziari debba sempre essere fatta tenendo conto dell'esigenza di mantenere solo quegli uffici giudiziari che negli anni hanno dimostrato di essere concretamente funzionali al servizio della giustizia.

Per quanto attiene alle diverse critiche che le sono state fatte, come ad esempio dall'onorevole Molteni, per l'aver incon-

trato nella giornata di lunedì alcuni deputati in relazione sia allo schema di decreto in esame che a quello che verrà a breve approvato relativamente agli uffici giudiziari, fa presente di aver parlato sulle medesime questioni anche con altri parlamentari in diverse giornate – anche telefonicamente – avendone questi fatto richiesta. Ritiene importante sottolineare di aver ascoltato tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta in maniera del tutto trasparente, sempre negli uffici del Ministero o comunque utilizzando utenze ufficiali. Precisa comunque che tutti questi incontri hanno avuto per oggetto le modalità di attuazione dei principi e criteri direttivi di delega e non, come invece affermato da qualcuno, la sorte di specifiche sedi giudiziarie.

Ritiene fondamentale che la scelta finale, che deve essere fatta in solitudine e secondo la propria coscienza, debba essere preceduta da un confronto più ampio possibile secondo regole di trasparenza. A tale proposito fa presente all'onorevole Molteni che avrebbe incontrato anche lui qualora lo avesse richiesto.

Per quanto attiene alla questione relativa all'attuazione della delega in materia di revisione degli uffici giudiziari si riserva di intervenire in Commissione una volta che sarà presentato il relativo schema di decreto legislativo, non ritenendo corretto fare riferimento al contenuto di un atto ancora da emanare.

In relazione allo sciopero indetto dagli avvocati contro la riforma della geografia giudiziaria ne prende atto dichiarandosi fortemente dispiaciuta. Tuttavia non può non fare presente che in un momento in cui sono stati chiesti sacrifici a tutti i cittadini e le categorie per superare una drammatica crisi economica gli avvocati non possono considerarsi esenti. Nel caso in questione si tratterebbe di dover fare qualche chilometro in più per raggiungere gli uffici giudiziari con la consapevolezza comunque che dalla razionalizzazione della distribuzione territoriale degli stessi deriverà una giustizia più efficiente.

In merito alla sorte del personale addetto agli uffici giudiziari che saranno soppressi, dichiara che i lavoratori in esubero saranno assegnati all'ufficio giudiziario accorpante, secondo il criterio dell'assorbimento.

Si sofferma quindi sul rapporto tra l'attuazione della delega relativa agli uffici del giudice di pace ed l'attuazione della delega relativa agli uffici giudiziari, facendo presente che quando lei ha assunto l'incarico di Ministro lo schema di decreto legislativo relativo alla prima era in stato di avanzata stesura. Ha quindi ritenuto di presentarlo per non dover disperdere tutto il lavoro proficuamente fatto fino ad allora. La circostanza che lo schema di decreto legislativo in materia di uffici giudiziari venga presentato in un secondo momento non significa in alcun modo che tra i due schemi non vi sarà coordinamento che sarà garantito dall'incrocio dei due provvedimenti.

Relativamente alla preoccupazione che in alcuni circondari non vi sarà più alcun ufficio giudiziario qualora dovessero essere soppressi i tribunali che hanno sede in circondari rispetto ai quali è mantenuto l'ufficio di giudice di pace da parte dello schema di decreto in esame, fa presente che in realtà la delega stabilisce, come principio di chiusura, che dovranno comunque rimanere le sedi di giudice di pace in tutte quelle circoscrizioni ove verrà soppresso il tribunale. Ciò significa che sulle 846 sedi ne dovranno comunque rimanere in funzione come minimo 165.

In relazione alla modalità di attuazione dei principi e criteri direttivi della delega, osserva che i criteri direttivi indicati dal legislatore per attuare la riduzione degli uffici del giudice di pace sono stati dettati, in particolare, dall'articolo 1, comma 2, lett. 1) della legge delega, che prevede che venga previamente operata, relativamente gli uffici in questione, una specifica analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.

Per conseguire l'obiettivo di una razionalizzazione nella distribuzione degli uffici del giudice di pace e delle risorse umane a questi afferenti si è reso necessario effettuare un'analisi statistica multivariata, caratterizzata, da un lato dall'individuazione della capacità di smaltimento effet-

tivo, a livello nazionale, dei giudici in servizio nel periodo di riferimento e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio, ottenuta suddividendo le iscrizioni rilevate perla dotazione organica prevista.

L'analisi condotta si è distinta in più fasi successive.

Nella prima fase (FASE A) si è provveduto ad individuare l'effettivo smaltimento *pro capite* realizzato dai giudici di pace su base quinquennale.

Successivamente (FASE B) si è provveduto alla individuazione dei carichi di lavoro *pro capite* dei singoli uffici rapportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla relativa pianta organica.

Si è quindi provveduto (FASE C) alla individuazione degli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale *pro capite* dei giudici di pace.

Tale metodologia ha consentito infine (FASE D) la generazione di un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni *pro-capite* inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100.000 unità.

Si sono poi presi in considerazione i principi e criteri direttivi contenuti nella lettera *b)* del medesimo comma 2, considerato che il richiamato principio di delega di cui alla lettera *l)* prevede espressamente che la riduzione degli uffici del giudice di pace da operare, come si è detto, sulla base dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro in coerenza con i criteri di cui alla lettera *b)*. Ciò significa che il legislatore delegante ha posto come principio e criterio principale quello dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro prevedendo comunque che le scelte debbano essere fatte in coerenza con i principi di cui alla lettera *b)*. Nel caso in cui questi principi fossero stati ritenuti dal legislatore delegante di pari grado rispetto al principio relativo ai costi si sarebbe precisato nella delega che il criterio della economicità si sarebbe dovuto attuare in applicazione dei criteri di cui alla lettera *b)* o comunque restando questi fermi.

Conclude sottolineando come il provvedimento in esame sia pienamente rispettoso dei criteri di delega.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Giovedì 5 luglio 2012.

Incontro con una delegazione della Commissione Giustizia dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.50 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI

5-06747 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Campobasso.

5-06751 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera di Milano.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta C. 4568;

osservato che il nuovo testo in esame supera le perplessità sul precedente testo che avevano portato l'11 gennaio scorso all'approvazione di un parere contrario, per quanto fosse condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse;

preso atto, pertanto, che:

non viene più imposto un obbligo generalizzato e sostanzialmente indeterminato di denuncia nei confronti di chiunque fosse a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale (articolo 1, comma 1, del precedente testo), venendo invece previsto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale *(Denuncia da parte di privati)*, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, la facoltà di denunciare la scomparsa;

non viene conseguentemente più previsto che dalla inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo da parte di persone diverse dai congiunti derivi l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000 (articolo 1,comma 6, del precedente testo);

ritenuto che appare comunque opportuno sostituire le parole « può denunciare » con le parole « può segnalare », in quanto la denuncia nel suo significato tecnico-giuridico, con particolare riferimento al diritto penale sostanziale e processuale a cui il testo fa specifico riferimento, costituisce uno strumento per perseguire fatti illeciti o quantomeno ritenuti tali dal denunciante, mentre nel caso in esame la comunicazione alle forze di polizia di cui all'articolo 1 non riguarda autonomi fatti illeciti, meritevoli di autonomo approfondimento giudiziario per verificare responsabilità connesse al fatto stesso, ma serve ad attivare un pronto intervento per evitare che alla scomparsa, di per sé non illecita, possano collegarsi eventuali conseguenze pregiudizievoli per la persona;

osservato che il comma 4, parzialmente modificato, dispone che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e disciplina le relative procedure. ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, prevedendo inoltre che nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto

valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse;

espresse perplessità sulla scelta di indicare per via legislativa al prefetto quali debbano essere le iniziative da intraprendere di seguito alla comunicazione ricevuta dall'ufficio di polizia, per cui potrebbe essere opportuno sia sopprimere la disposizione secondo cui il Prefetto deve coinvolgere il Commissario straordinario ovvero intraprendere delle particolari iniziative coinvolgendo altri organi od enti sia trasformare in una facoltà la valutazione del Prefetto sull'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, stabilendo peraltro il consenso dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa in luogo del fatto che debbano essere solamente sentiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole « può denunciarne » siano sostituite dalle seguenti: « può segnalare » e conseguentemente al medesimo articolo ai commi 2, 3, 4 e 5 la parola « denuncia » sia sostituita dalla parola « segnalazione »;

2) all'articolo 1, comma 4, siano soppresse le parole da « per il tempestivo » fino a « territorio », di sostituire le parole « il prefetto valuta » con « il prefetto può valutare » nonché siano sostituite le parole « sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa » con le seguenti; « con il consento dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06746 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel reparto penale del carcere della Dozza di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Bernardini in merito al decesso presso il penitenziario di Bologna del detenuto Marco De Rosa, si ritiene di dover procedere ad alcune puntualizzazioni, al fine di separare l'evento luttuoso dai problemi connessi al cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Il predetto impianto, infatti, oltre che vetusto, è calibrato per un istituto penitenziario che, nel tempo, ha visto triplicare la presenza di detenuti: acquisite, quindi, le necessarie risorse dovrebbe essere sicuramente sostituito.

Ogni anno, peraltro, in occasione dei periodi più freddi, proprio a causa dell'inadeguatezza dell'impianto, risulta minore la potenza di erogazione del riscaldamento, con conseguenti difficoltà, riscontrabili principalmente per il terzo piano del reparto giudiziario e per la caserma del personale.

In considerazione di quanto detto, già nello scorso mese di febbraio, è stato richiesto alla ditta Berica Impianti di prolungare l'orario di accensione contrattualmente previsto, richiamando in proposito l'ordinanza del sindaco di Bologna che, a causa dell'eccezionale irrigidimento delle condizioni climatiche, aveva disposto l'innalzamento del limite massimo giornaliero degli impianti termici da 14 a 18 ore giornaliere.

Ciò posto, nessuno dei problemi connessi alla corretta funzionalità dell'impianto di riscaldamento può essere preso in considerazione ai fini del decesso del detenuto De Rosa, avvenuto l'11 febbraio 2012.

Ed infatti il reparto al quale era assegnato il detenuto De Rosa, nonostante le rigide temperature del mese di febbraio, non aveva registrato problemi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, né erano state sollevate dai detenuti e dal personale del reparto lamentele sull'inadeguatezza delle temperature.

Il detenuto De Rosa Marco è stato trovato privo di vita nella camera detentiva, all'interno del proprio letto, dal compagno di cella, il quale dava l'allarme al personale di servizio, che immediatamente avvisava il sanitario dell'istituto.

Il medico dell'istituto, incaricato per i primi soccorsi, ne refertava l'avvenuto decesso alle ore 07,25 circa, constatando verosimilmente « un arresto cardiocircolatorio ».

In merito a tale evento il competente Ufficio dell'Amministrazione penitenziaria ha già disposto un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per l'Emilia Romagna, al fine di appurare cause, circostanze, modalità dell'accaduto ed in particolare se sussistano eventuali responsabilità a carico di operatori penitenziari. Il predetto Provveditore è stato invitato, inoltre, a richiedere gli esiti degli esami necroscopici e/o autoptici disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Si rappresenta, infine, che il detenuto in argomento era stato arrestato in data 1° marzo 2002 ed aveva come posizione giuridica quella di definitivo, per i reati di rapina, produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ed altro, con fine pena previsto al 3 agosto 2024.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 44

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 52

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 54

RISOLUZIONI:

7-00928 Tempestini: Sulla condizione femminile in Afghanistan in vista della Conferenza di Tokio *(Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00187)* 49

ALLEGATO 3 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione) 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

AVVERTENZA 51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 9.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore,* ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Cultura sulle parti di competenza contenute nel disegno di legge di in titolo nel testo approvato con modifiche dal Senato.

Rileva che il provvedimento propone una disciplina transitoria di razionalizzazione della spesa, in attesa del disegno di legge di delega già deliberato dal Governo per la ridefinizione complessiva delle forme di sostegno dell'editoria, operando su più fronti, tra cui la rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi e il sostegno all'editoria digitale e la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita.

Sottolinea che gli aspetti di interesse della Commissione riguardano le imprese di giornali quotidiani italiani, editi e dif-

fusi all'estero, e i periodici pubblicati o diffusi all'estero, di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 2.

All'articolo 1 si razionalizza l'uso delle risorse con meccanismi che correlano il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.

Al comma 5, in particolare, si dispone che per le imprese di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero la certificazione obbligatoria dei bilanci includa ora anche i dati relativi alle copie distribuite e vendute e dei dati relativi alla diffusione *on line*, con specificazione delle diverse tipologie di vendita.

A tal fine, si prevede che le autorità diplomatiche o consolari competenti acquisiscano l'intera documentazione istruttoria richiesta e la inoltrino al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Segnala in proposito che la disciplina oggi vigente prevede che le imprese alleghino alla domanda di contributo i propri bilanci certificati da società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. Peraltro si tratta di aspetti che contemplano delicate competenze da parte dei consolati, il cui esercizio non appare del tutto uniforme.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi ma esclude esplicitamente da tale incremento le imprese di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero.

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 1-*bis*, che reca una nuova disciplina, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, a modifica della legge n. 416 del 1981.

Rileva che rispetto all'assetto normativo vigente, la novità principale è costituita dalla previsione di un requisito temporale minimo di tre anzianità di pubblicazione o di diffusione necessario e si introduce la possibilità di soddisfare il suddetto requisito anche attraverso abbonamenti a titolo oneroso a pubblicazioni *on line*.

Sottolinea che la misura complessiva del contributo subisce peraltro una lieve riduzione, passando a 2 milioni di euro rispetto agli attuali circa 2.065.000 euro, che sono erogati annualmente dal 2002. A suo avviso dovrebbe per lo meno essere esplicitato che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Osserva che la norma introduce alcuni parametri alquanto generici o di difficile valutazione per la determinazione della misura dei contributi: diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all'estero, apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, contributo alla promozione del « sistema Italia » all'estero, consistenza informativa.

Si affida inoltre ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e si dispone, inoltre, in modo di nuovo assai generico, che una parte dell'importo complessivo è riservata alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

Segnala che il comma 4 dispone, in modo a suo avviso non conforme ad obiettivi di semplificazione considerate le competenze già radicate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione di una Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione.

L'articolo 2 reca nuovi criteri di calcolo dei contributi, validi anche per le imprese di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, a decorrere dal 2012. Preliminarmente, il comma 1 ribadisce che i contributi spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio e che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione dei contributi mediante riparto proporzionale. Segnala, peraltro, che talvolta

i dati pervengono con ritardo con ciò impedendo una rigorosa valutazione dei criteri.

Il comma 2 reca i nuovi criteri di calcolo, precisando che l'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può superare quello riferito al 2010. Fermo tale parametro, il calcolo continua a derivare dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti – ora diversamente individuati e circoscritti – e di una quota rapportata alle copie vendute e non più quelle distribuite. Nel far presente che la stampa dei quotidiani italiani all'estero è in larga misura distribuita gratuitamente, rileva che, quanto alla quota del contributo correlata al numero di copie vendute, il testo in esame non esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero. Per quanto concerne il contributo massimo erogato quale quota correlata ai costi, per i quotidiani editi e diffusi all'estero esso viene ribassato a 1,5 milioni di euro rispetto ai 2 milioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 223 del 2010.

Alla luce di queste premesse, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con condizioni tra le quali potrebbe rientrare anche la soppressione dell'intero articolo 1-*bis*.

Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea che il ministro Terzi si è fortemente impegnato per la salvaguardia delle pubblicazioni destinate alle nostre collettività all'estero e che il Ministero degli affari esteri ha valutato positivamente l'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 1-*bis*, ricordando che si tratta comunque di una disciplina transitoria in attesa del riordino complessivo del settore.

Osserva che la commissione di valutazione prevista dalla norma in esame, formata pariteticamente da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri con la partecipazione anche, tra l'altro, del CGIE, trova fondamento nei compiti da svolgere. Giudica inoltre ragionevoli e maggiormente aderenti alla realtà fattuale i parametri e i criteri indicati per la concessione dei contributi.

Ricordando che il Governo si è impegnato ad utilizzare per la diffusione della lingua e della cultura italiana parte delle risorse derivanti dai risparmi conseguiti in relazione alle elezione degli organismi di rappresentanza, evidenzia che l'eventuale soppressione dell'articolo 1-*bis* andrebbe nella direzione opposta ed implicherebbe la rinuncia ad uno strumento utile per tale promozione.

Marco FEDI (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'occasione importante per approfondire il tema delle pubblicazioni rivolte alle collettività all'estero. Evidenzia che tale tema era stato sostanzialmente dimenticato nel provvedimento in esame sino all'introduzione dell'articolo 1-*bis*, inserimento che ha evitato di acuire l'isolamento delle collettività italiane all'estero.

Valuta positivamente la sfida lanciata dal relatore rispetto ad una riflessione sul tema delle pubblicazioni per l'estero, ricordando che quella in via di adozione dovrebbe essere in ogni caso una disciplina transitoria.

Manifestando in generale apprezzamento per i criteri sinora adottati per la ripartizione dei contributi, osserva che la commissione incaricata della loro assegnazione non comporta oneri aggiuntivi.

Auspica, infine, l'inserimento nel provvedimento in discussione della previsione di un parere delle competenti commissioni parlamentari, sia sulla predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione che della successiva gestione dei contributi.

Franco NARDUCCI (PD) dichiara di non comprendere in nessun modo le ragioni di quella che appare un'ostilità pregiudiziale nei confronti delle collettività italiane all'estero, ricordando il loro continuo apporto all'economia italiana a cominciare dalle numerose presenze turistiche. Stigmatizzando con enfasi il drammatico taglio di oltre l'80 per cento delle

risorse in bilancio disponibili per gli italiani all'estero, sottolinea che il pur modico importo previsto dall'articolo 1-*bis* servirebbe a sostenere una produzione editoriale in grandissima parte di qualità, spesso basata sul volontariato e che rappresenta un importantissimo strumento per mantenere un legame con le nostre collettività.

Ricorda di avere recentemente svolto una missione in Germania insieme al collega Crolla dove ha potuto constatare la grande attenzione verso il nostro Paese anche in ragione del ruolo positivo svolto in questi anni dalle nostre collettività lì residenti.

Ribadendo il concetto che la commissione che assegna i contributi opera senza costi aggiuntivi, invita a rivolgere maggiori pressioni verso le strutture consolari che in molti caso non svolgono le verifiche necessarie.

Stefano ALLASIA (LNP) si dichiara contrario a qualsiasi forma di finanziamento « a pioggia », inclusi quelli relativi all'editoria all'estero. Ritiene che nell'attuale difficile situazione economica tutte le risorse debbano essere impegnate per favorire la crescita del Paese e non per finanziare singole iniziative imprenditoriali. Esprime, infine, un orientamento non pregiudiziale sulla eventuale soppressione dell'articolo 1-*bis*.

Gennaro MALGIERI (PdL) giudica cruciale il tema dell'editoria per la vita e la crescita del Paese e sottolinea che i vari governi che si sono succeduti sono quasi sempre stati refrattari ad assicurare le risorse necessarie con la positiva eccezione del periodo dal 1996 al 1998. Dichiara di condividere le considerazioni e la passione del collega Narducci nel sostenere le ragioni della stampa periodica diffusa all'estero, anche in ragione delle limitate risorse impegnate. A suo avviso, occorrerebbe incoraggiare il più possibile la diffusione delle pubblicazioni *on line*.

Ritiene che la crescita e il senso di appartenenza delle nostre collettività all'estero dipenda essenzialmente da fattori culturali e in questo caso appare centrale la difesa e la promozione della lingua italiana, rispetto alla quale la politica appare spessa disinteressata e nei cui confronti l'editoria italiana all'estero svolge un ruolo fondamentale. Ricorda in proposito la questione da lui recentemente posta circa i tagli per i servizi di interpretariato per le riunioni dei Consigli dell'Unione europea.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, intende precisare di non avere nessun preconcetto nei confronti delle collettività italiane all'estero o della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, ricordando anzi di essere il responsabile per gli italiani all'estero del proprio gruppo.

Ritiene, però, che il provvedimento in esame sia un'occasione utile per stimolare un dibattito e per approfondire la questione di numerosi contributi erogati in maniera poco trasparente e sulla base di dati assai dubbi rispetto ai quali molte volte in passato ha cercato di ricevere chiarimenti da parte del richiamato Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri senza purtroppo ricevere risposte adeguate.

Mario BARBI (PD) dichiara il proprio interesse per lo svilupparsi di un dibattito vivace su un tema sensibile nonostante le limitate risorse a disposizione, che investe il rapporto con gli italiani all'estero e quindi con un aspetto essenziale della politica estera del nostro Paese nel suo complesso.

Ritiene che le risorse destinate a promuovere pubblicazioni rivolte alle collettività all'estero rappresentino in ogni caso un fattore positivo, anche se non impiegate al meglio, per supplire alle carenze determinate dai tagli finora operati.

Richiamando le considerazioni emerse nella seduta di ieri circa l'importanza di una positiva integrazione delle comunità di cittadini nordafricani nella vita del nostro Paese in funzione di relazioni più stabili e proficui con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, sottolinea l'analoga

importanza di ogni iniziativa tesa a rinsaldare il legame tra l'Italia e i suoi cittadini residenti all'estero.

Fatte queste premesse, osserva che nel provvedimento in esame possono essere contenute alcune imperfezioni normative eventualmente da segnalare nel parere della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ribadisce la sua intenzione di non mettere in discussione l'erogazione di contributi in generale ma di volere attirare l'attenzione della Commissione e del Governo su talune imprecisioni in relazione alla concessione degli stessi e rispetto alle quali non ha sinora ricevute le necessarie risposte. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni che tiene conto di taluni elementi emersi nel corso del presente dibattito (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD) ricorda di avere personalmente presentato denuncia nei confronti di un settimanale pubblicato in Svizzera che dichiarava una diffusione assolutamente non verosimile ma che singoli casi non inficiano la capacità e la correttezza della maggior parte dei soggetti coinvolti. Ribadisce, infine, l'importanza di fare pressioni sulle strutture consolari affinché adempiano con efficacia alle loro funzioni di controllo.

Enrico PIANETTA (PdL) fa presente la necessità che il relatore fornisca chiarimenti in ordine alla prospettata condizione relativa alla soppressione dell'articolo 1-*bis*.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, precisa di avere inizialmente prospettato la soppressione dell'articolo 1-*bis* anche al fine di suscitare un dibattito non formale su una questione tanto seria quale quella dell'erogazione di risorse pubbliche e di avere riconsiderato tale intendimento in ragione delle significative proposte di modifica della norma che sono via emerse durante la discussione. Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni volte a tenere conto delle sollecitazioni emerse in questo dibattito (*vedi allegato 1*).

Marco FEDI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla opportunità di mantenere la seconda condizione apposta al parere favorevole, tenuto conto che essa dichiara un principio di carattere generale.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ritiene opportuno mantenere il richiamo operato dalla condizione richiamata dal collega Fedi a ulteriore chiarimento della portata della norma.

Gennaro MALGIERI (PdL) auspica la trasformazione delle condizioni apposte al parere in mere osservazioni e l'inserimento di una premessa relativa alla funzione dell'editoria italiana all'estero di rafforzamento del senso di appartenenza delle comunità di connazionali all'estero alla vita e all'identità del nostro Paese.

Il sottosegretario Marta DASSÙ richiama l'importanza del contenuto dell'articolo 1-*bis* per mantenere un legame con le collettività all'estero. Ritenendo giusto lo spirito della normativa che si vuole introdurre, invita a verificarne concretamente la sua efficacia in tempi brevi e sottolinea la difficoltà di considerare un'ulteriore riduzione di risorse.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ribadisce di non avere espresso alcun auspicio nella direzione di una contrazione delle risorse destinate all'editoria italiana all'estero e di ritenere che la questione del trasparente ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie deve necessariamente essere al centro dell'attenzione del Parlamento in questo periodo di grave crisi.

Fabio PORTA (PD), ritenendo che gli ultimi due punti della premessa sembrano fornire un indirizzo in tal senso, ne propone la soppressione.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, conviene con la proposta del collega Porta se ciò può contribuire a sgombrare il campo da equivoci circa la volontà di contrarre le risorse già esigue a sostegno del comparto dell'editoria all'estero.

Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide la proposta di soppressione degli ultimi due punti della premessa.

Franco NARDUCCI (PD) rimarca il fatto che il contributo relativo ai periodici diffusi all'estero è rimasto invariato in termini nominali per oltre un decennio e che pertanto si è fortemente ridotto in termini reali. Si dichiara quindi soddisfatto dalla proposta di parere favorevole come da ultimo riformulata dal relatore.

Gennaro MALGIERI (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD) e Enrico PIANETTA (PdL) segnalano al relatore l'opportunità di trasformare le condizioni apposte al parere in osservazioni.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, acconsente alla trasformazione delle condizioni in osservazioni come pure alla proposta dell'onorevole Malgieri circa l'inserimento di una nuova premessa e riformula la propria proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 10.05.

7-00928 Tempestini: Sulla condizione femminile in Afghanistan in vista della Conferenza di Tokio.

(Discussione e conclusione. — Approvazione della risoluzione n. 8-00187).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), illustrando la risoluzione in titolo, sottolinea che la Conferenza di Tokio rappresenta un'importante occasione di rilancio della credibilità del nostro Paese nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo. Ribadisce la percezione delle donne afghane circa il rischio di involuzione al regime talebano una volta completato il ritiro della missione internazionale e la necessità di non vanificare lo sforzo compiuto dal nostro Paese in dodici anni di presenza in Afghanistan e di sangue versato, da ultimo con la tragica morte del carabiniere scelto Manuele Braj, la cinquantunesima vittima italiana.

Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide in modo convinto la rilevanza del tema sollevato con la risoluzione in titolo, anche al fine di dare la misura dell'impatto positivo della missione internazionale in Afghanistan a fronte di tante opinioni diffuse di segno negativo. Osserva che le donne afghane riconoscono il merito della presenza internazionale in questi anni per il miglioramento della loro condizione e i progressi in tema di diritti e standard democratici ed è, dunque, essenziale operare per non rendere vano il lavoro compiuto. La Conferenza di Tokio assume, in questo quadro, una rilevanza centrale in quanto evento finalizzato a fissare degli indicatori di riferimento anche per il futuro per i diritti delle donne.

Propone quindi di riformulare l'ultimo punto della premessa della risoluzione al fine di tradurne la portata in termini più positivi, sottolineando che, nell'articolo 3 dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra Italia e Af-

ghanistan, i riferimenti ai diritti delle donne non sono resi espliciti ma vanno considerati parte integrante dell'agenda di sicurezza.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) accoglie la proposta del Governo riformulando la propria risoluzione *(vedi allegato 3),* mantenendo il riferimento alla necessità di ottemperare anche agli impegni assunti dall'Italia con la risoluzione dell'Onu n. 1325.

Il sottosegretario Marta DASSÙ concorda con la precisazione dell'onorevole Villecco Calipari.

Gennaro MALGIERI (PdL) esprime compiacimento per la presentazione della risoluzione in titolo ritenendo la riflessione sulla condizione delle donne afghane indicativa degli scenari futuri in quel Paese. Sottolinea quindi che il tema dei matrimoni precoci e forzati è strettamente correlato a fenomeni quale l'induzione alla prostituzione minorile e alla tortura, secondo un nesso che le stesse organizzazioni internazionali che pur seguono la tematica non hanno ad oggi compiutamente approfondito. Dichiara quindi di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD) ricorda che entro la fine dell'anno il Parlamento italiano dovrà nuovamente deliberare sul finanziamento delle missioni internazionali e che tale circostanza rappresenterà l'occasione per affrontare in modo più approfondito la situazione dell'Afghanistan. Al riguardo, preannuncia una particolare attenzione da parte del suo gruppo sui profili finanziari connessi al tema delle missioni internazionali, auspicando l'avvio sin da ora di un lavoro da cui derivi un ridimensionamento degli oneri a carico del nostro Paese. Contestualmente, incoraggia il Governo a dedicare uno sforzo specifico alle questioni connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo affinché, a fronte di una generale scarsità di risorse disponibili, vi sia un monitoraggio rigoroso sui risultati della cooperazione allo sviluppo. A suo avviso, occorre scongiurare nel modo più determinato che le risorse destinate alla popolazione civile imbocchino strade ben lontane dagli interessi del popolo afghano ed occorre accrescere il livello di *accountability* che deve accompagnare l'impegno internazionale in quell'area.

Daniele GALLI (FLpTP) concorda sugli obiettivi della risoluzione in titolo, sottolineando l'esigenza che, per coerenza, all'impegno italiano per la condizione e i diritti delle donne in Afghanistan corrisponda un analogo sforzo a favore delle donne di religione musulmana che vivono nel nostro Paese. Risultano, infatti, diffuse anche nel nostro Paese pratiche di mutilazioni genitali, di matrimoni forzati e di altre forme di negazione di diritti fondamentali giustificate in ragione di presunte appartenenze e tradizioni religiose e sui occorre che l'azione delle istituzioni italiane sia coerentemente altrettanto decisa.

Enrico PIANETTA (PdL), segnalando di volere sottoscrivere la risoluzione in titolo, sottolinea che in questi anni di impegno in Afghanistan sono stati compiuti molti sforzi, e con successo, per migliorare la condizione delle donne afghane. Concorda sull'opportunità, sollevata dal collega Tempestini, di vegliare sui meccanismi che governano gli aiuti internazionali interagendo secondo logiche di condizionalità che privilegino la tutela dei diritti umani. Sottolinea al riguardo che la questione della condizione delle donne in Afghanistan è tema che non ha valenza meramente culturale ma che attiene valori assoluti e non negoziabili, quali sono i diritti e le libertà fondamentali della persona umana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il n. 8-00187.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06861 Renato Farina: Sul campo profughi di Shousha al confine libico-tunisino.

5-07047 Tempestini: Sulle minacce a Padre Solalinde in relazione alla situazione dei diritti umani in Messico.

5-07049 Touadi: Sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo.

5-06935 Renato Farina: Sul campo profughi di Scegarab in Sudan.

ALLEGATO 1

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012 recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale », approvato con modifiche dal Senato;

osservato, in generale, che l'editoria è un settore produttivo in cui, a fronte del costante intervento dello Stato sul piano finanziario, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica in vista del pareggio di bilancio entro il 2013, si impone l'individuazione di meccanismi volti a conciliare l'esigenza del pluralismo delle informazioni e delle idee con quello della fissazione di più stringenti criteri di erogazione dei contributi diretti, e ciò anche in riferimento all'editoria italiana all'estero;

sottolineata l'esigenza, peraltro più volte già segnalata al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di sottoporre il comparto dell'editoria italiana all'estero ad una ricognizione complessiva per valutare la congruità dei finanziamenti a carico dei contribuenti e lo stato di attuazione della normativa vigente, ad esempio, in tema di certificazione del bilancio, di distribuzione degli utili nell'anno di riscossione dei contributi o del requisito dei costi di testata quale base per il calcolo dei contributi, al fine di scongiurare ogni ingiustificata disparità di trattamento con l'editoria nazionale;

premessa, pertanto, la necessità di sostenere lo sviluppo dell'editoria digitale a maggior ragione per quanto riguarda l'editoria italiana all'estero e, quindi, di ammettere ai finanziamenti in modo privilegiato le iniziative editoriali in formato prevalentemente digitale e ad ampia diffusione regionale;

rilevato che a fronte del dimezzamento delle risorse destinate all'editoria, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2012 lascia pressoché invariata la misura complessiva del contributo ai periodici italiani diffusi all'estero, come già previsto dalla legge n. 416 del 1981, senza specificare esplicitamente che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale, così come previsto per le altre testate;

ritenuto opportuno prevedere che ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*, sia applicata la percentuale lineare dei tagli prevista per le altre testate nonché il riparto proporzionale in caso di insufficienza delle risorse stanziate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 5, inserire i dati sulla diffusione in forma digitale ai fini della relazione di certificazione dei bilanci;

b) all'articolo 1-*bis*, comma 1, sostituire le parole « nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1 » con le seguenti: « e fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale »;

c) all'articolo 1-*bis*, comma 1, dopo le parole « prevalentemente all'estero » inserire le seguenti: « e in forma digitale »;

d) all'articolo 1-*bis*, comma 2, le parole « la misura » sono sostituite dalle « l'erogazione »;

e) all'articolo 1-*bis*, comma 3, sostituire le parole « sentite le » con le seguenti « con il parere delle »;

f) all'articolo 1-*bis*, comma 4, indicare l'atto per la nomina dei componenti della Commissione.

ALLEGATO 2

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, approvato dal Senato;

osservato, in generale, che l'editoria è un settore produttivo in cui, a fronte del costante intervento dello Stato sul piano finanziario, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica in vista del pareggio di bilancio entro il 2013, si impone l'individuazione di meccanismi volti a conciliare l'esigenza del pluralismo delle informazioni e delle idee con quello della fissazione di più stringenti criteri di erogazione dei contributi diretti, e ciò anche in riferimento all'editoria italiana all'estero;

sottolineata l'esigenza, peraltro più volte già segnalata al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di sottoporre il comparto dell'editoria italiana all'estero ad una ricognizione complessiva per valutare la congruità dei finanziamenti a carico dei contribuenti e lo stato di attuazione della normativa vigente, ad esempio, in tema di certificazione dei bilanci, di distribuzione degli utili nell'anno di riscossione dei contributi o del requisito dei costi di testata quale base per il calcolo dei contributi, al fine di scongiurare ogni ingiustificata disparità di trattamento con l'editoria nazionale;

premessa la necessità di sostenere lo sviluppo dell'editoria digitale a maggior ragione per quanto riguarda l'editoria italiana all'estero e, quindi, di ammettere ai finanziamenti in modo privilegiato le iniziative editoriali in formato prevalentemente digitale e ad ampia diffusione regionale;

sottolineata, infine, l'importanza dell'editoria italiana all'estero come leva per mantenere e rafforzare l'identità e il vincolo di coesione tra le comunità dei cittadini italiani all'estero e il nostro Paese, anche in un'ottica di valorizzazione dei molteplici strumenti che contribuiscono a vario livello alla politica estera dell'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con le seguenti osservazioni:

g) con riferimento all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire i dati sulla diffusione in forma digitale ai fini della relazione obbligatoria di certificazione dei bilanci;

h) con riferimento all'articolo 1-*bis*, comma 1, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare che in caso di insufficienza delle risorse stan-

ziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale;

i) con riferimento all'articolo 1-*bis*, comma 1, valuti la Commissione di merito l'inserimento dell'ulteriore requisito della prevalente diffusione in forma digitale per i destinatari dei contributi;

j) con riferimento all'articolo 1-*bis*, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « la misura » con le seguenti « l'erogazione »;

k) con riferimento all'articolo 1-*bis*, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in modo esplicito l'espressione di un parere da parte delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato, in luogo del loro mero essere sentite;

l) con riferimento all'articolo 1-*bis*, comma 4, valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di indicare l'atto relativo alla nomina dei componenti la Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi.

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00928 Tempestini: Sulla condizione femminile in Afghanistan in vista della Conferenza di Tokio.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

premesso che:

l'8 luglio 2012 si svolgerà a Tokyo una conferenza internazionale dei Paesi donatori per discutere dello sviluppo dell'Afghanistan nel periodo successivo al ritiro delle truppe internazionali;

si tratta di una occasione importante per l'Italia per rilanciare ulteriormente la propria credibilità come attore rilevante nel panorama della cooperazione internazionale;

nell'ultimo decennio vi sono stati progressi significativi per la condizione femminile in Afghanistan: l'approvazione di una nuova Costituzione nella quale vengono sanciti pari diritti a uomini e donne, una legge per l'eliminazione della violenza contro le donne (EVAW); l'adozione di un nuovo Piano d'azione nazionale per le donne afgane (NAPWA); la costituzione di un Ministero *ad hoc* per l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne; la nascita di numerose case rifugio per donne vittime di violenza, mentre nell'ultima tornata elettorale del Parlamento Nazionale le donne sono state il 27 per cento degli eletti;

tuttavia, tali importanti progressi non risultano ancora sufficienti, e al momento non costituiscono una adeguata garanzia di sviluppo e sicurezza per le donne afgane. In particolare, le donne continuano a subire forti restrizioni e violenze nelle aree rurali del paese, e soprattutto nelle province meridionali più conservatrici. Secondo l'ONG Global Rights, l'87 per cento delle donne afgane ha subito almeno una forma di violenza domestica, mentre il tasso di mortalità rimane tra i più alti al mondo; secondo l'ONG Human Right Watch ogni due ore una donna muore per cause legate alla gravidanza e quasi 9 donne su 10 di età superiore ai 15 anni sono analfabete. Attualmente persistono fortissime limitazioni nell'accesso alla giustizia, permangono matrimoni forzati e precoci, e vi sono gravissime limitazioni alle libertà di movimento e circolazione generate dalle precarie condizioni sicurezza;

secondo un'indagine svolta da ActionAid nel 2011 (che ha coinvolto 1000 donne afgane provenienti da varie parti del Paese) emerge nelle interviste la generale percezione di insicurezza, il timore di subire violenza e di un possibile peggioramento della condizione femminile nei prossimi anni. In particolare, due terzi delle donne intervistate ritengono che la loro condizione sia migliorata negli ultimi 10 anni, ma 9 su 10 temono il ritorno di un regime talebano, e un terzo teme il ritiro delle truppe straniere dal Paese;

il 14 dicembre 2011 è stata approvata, a larga maggioranza, dalla Commissione esteri della Camera dei deputati una risoluzione (7-00732) che, in previsione della conferenza internazionale di Bonn del dicembre del 2011, impegnava il Governo ad includere i diritti delle donne tra le priorità nelle discussioni e programmazioni relative alla ricostruzione afghana, e come elemento irrinunciabile delle negoziazioni di pace;

nell'audizione, presso le Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati del Senato della Repubblica, che si è svolta il 15 maggio 2012, in prossimità del Vertice NATO di Chicago il Ministro Terzi ha dichiarato che la condizione femminile resta tra le priorità del nostro governo per l'Afghanistan, in linea con le diverse mozioni e risoluzioni parlamentari degli ultimi mesi;

il 26 gennaio 2012 è stato firmato l'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, e al momento tale accordo è all'esame del Parlamento per la ratifica;

nell'articolo 2 parte 7, di tale accordo si afferma che l'Italia continuerà a sostenere lo Stato di diritto, allo scopo di rafforzare le capacità del sistema giudiziario, migliorare l'accesso alla giustizia e promuovere il rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle donne e delle minoranze afgane, principalmente attraverso i Programmi Prioritari Nazionali (NPPs). Viene altresì dichiarato che un'attenzione speciale continuerà ad essere riservata alla promozione dei diritti delle donne rafforzando la componente dell'uguaglianza di genere nei programmi italiani anche con l'obiettivo di sostenere le istituzioni e l'effettiva applicazione di leggi fondamentali come la legge sulla eliminazione della violenza contro le donne (EVAW);

tuttavia, nel successivo articolo 3, i riferimenti ai diritti delle donne non sono resi espliciti ma vanno considerati parte integrante dell'agenda di sicurezza, così ottemperando anche agli impegni assunti dall'Italia con la Risoluzione dell'Onu n. 1325,

impegna il Governo:

in occasione della conferenza di Tokyo, prevista per il prossimo 8 luglio 2012, a ribadire il proprio impegno nel considerare la lotta alla violenza sulle donne in Afghanistan come obiettivo prioritario dello sviluppo, adottando ogni iniziativa utile volta ad attribuire risorse più consistenti per la concreta attuazione del Piano nazionale per le donne afgane (NAPWA) e per la legge per l'eliminazione della violenza contro le donne (EVAW);

in occasione della prossima conferenza di Tokyo ad adottare ogni iniziativa utile per lo sviluppo di un Piano d'azione nazionale afgano per l'attuazione della risoluzione n. 1325, con particolare attenzione alla partecipazione delle donne nella costruzione della pace e favorendo un loro ruolo più attivo nel settore della cooperazione per la sicurezza per l'Afghanistan.

(8-00187) « Tempestini, Villecco Calipari, Cenni, Murer, Mogherini Rebesani, Malgieri, Pianetta ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali 58

5-05976 Farina Coscioni e altri: Utilizzo delle risorse assegnate all'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) ONLUS 58

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 59

5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 59

5-07263 Bitonci e Montagnoli: Mancata approvazione da parte del CIPE delle convenzioni sottoscritte dagli enti locali in materia di edilizia scolastica 59

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 62

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.10.

5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, fa presente che il Ministero dell'interno non ha fornito gli elementi necessari a rispondere all'interrogazione dell'onorevole Bobba e chiede pertanto di rinviare lo svolgimento della medesima.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, prende atto della dichiarazione del sottosegretario Polillo e rinvia lo svolgimento dell'interrogazione 5-05219 Bobba ad altra seduta.

5-05976 Farina Coscioni e altri: Utilizzo delle risorse assegnate all'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) ONLUS.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) nel dichiararsi insoddisfatta per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, chiede come sia possibile che non vi sia un controllo sull'effettivo utilizzo delle risorse assegnate secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia come l'atto parlamentare di indirizzo sulla base del quale il Mini-

stero dell'economia e delle finanze ha provveduto all'assegnazione dei contributi indichi espressamente le finalità per le quali tali risorse sono concesse e quindi come sia incoerente la mancata effettuazione di alcun tipo di riscontro. Sottolinea quindi come i malati di sclerosi laterale amiotrofica versino in condizioni difficilissime e come non sia accettabile alcun eventuale spreco di risorse pubbliche destinate all'assistenza di tali persone. Si riserva pertanto di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo per approfondire la questione.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha fornito gli elementi necessari per rispondere all'interrogazione in titolo.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo.

5-07263 Bitonci e Montagnoli: Mancata approvazione da parte del CIPE delle convenzioni sottoscritte dagli enti locali in materia di edilizia scolastica.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) illustra brevemente il contenuto dell'interrogazione in titolo, richiamando il testo dell'atto.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, sottolinea come molti enti locali abbiano già sottoscritto apposite convenzioni con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, che tuttavia il CIPE non ha approvato, nonostante la disponibilità delle risorse. Evidenzia quindi come gli interventi in materia siano particolarmente urgenti, anche in considerazione dei recenti eventi calamitosi che hanno interessato, oltre all'Emilia-Romagna, anche il Veneto e la Lombardia. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler assicurare un costante monitoraggio della situazione al fine di consentire il celere avvio dei lavori.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-05976 Farina Coscioni e altri: Utilizzo delle risorse assegnate all'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) ONLUS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la nota che si riscontra, codesto Ufficio Legislativo ha chiesto di conoscere gli elementi di competenza utili per la risposta ai quesiti posti nell'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, presentata dall'onorevole Farina Coscioni ed altri, intesa ad ottenere chiarimenti in ordine al contributo statale di euro 1.000.000,00 concesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in favore dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica Onlus di Milano, per la realizzazione di strutture di assistenza ai malati.

Più precisamente, gli interroganti chiedono di conoscere: 1) dove saranno realizzate le strutture di assistenza ai malati, 2) quante ne saranno realizzate; 3) chi realizzerà le strutture medesime; 4) chi saranno i beneficiari delle strutture; 5) se e quali iniziative siano state prese per verificare che la stessa opera non sia già stata finanziata con i fondi pubblici.

A tale riguardo, si rappresenta in via preliminare che l'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto l'istituzione di uno specifico Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, al fine di concedere contributi statali per interventi da realizzare nell'ambito dei rispettivi territori, da parte degli enti beneficiari, sia pubblici che privati, per il risanamento e il recupero dell'ambiente e dello sviluppo economico dei territori stessi; lo stesso articolo 13, comma 3-*quater*, stabilisce, inoltre, che alla ripartizione delle somme previste nonché all'individuazione degli interventi e degli enti beneficiari si provvede con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e finanze, adottato in coerenza con le indicazioni, anche in termini di finanziamento, previste da apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In considerazione di ciò, al Ministero dell'economia e finanze, nell'assegnare i contributi in parola, non viene richiesta alcuna attività istruttoria volta ad esaminare e valutare le istanze e i progetti da ammettere al finanziamento di cui alla richiamata disposizione del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, atteso che la risoluzione parlamentare prevista dalle disposizioni sopra indicate impegna il Governo ad attenersi alle priorità dalla stessa puntualmente indicate.

Nel caso in esame, il decreto ministeriale 28 ottobre 2010, con il quale è stato attribuito, tra gli altri, alla Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica Onlus di Milano il contributo di 1.000.000,00 di euro, è stato adottato in coerenza con quanto indicato nella risoluzione parlamentare n. 8-00087 approvata nella seduta del 30 luglio 2010 dalla

V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e successivamente modificata dalla stessa Commissione.

Alla luce delle particolari modalità di attribuzione dei finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, pertanto, questo ufficio non dispone di elementi di conoscenza in merito a quanto richiesto dagli interroganti circa le modalità con cui sarà utilizzato il contributo concesso né se lo stesso intervento abbia già formato oggetto di finanziamento da parte di altre istituzioni pubbliche.

ALLEGATO 2

5-07263 Bitonci e Montagnoli: Sulle cause della mancata approvazione da parte del CIPE delle Convenzioni sottoscritte in materia di edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci ed altri chiede di conoscere quando il CIPE intenda sbloccare le risorse disponibili al fine di garantire il finanziamento delle convenzioni relative agli interventi già approvati in materia di edilizia scolastica.

Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato quanto segue.

Il CIPE con la delibera n. 3 del 6 marzo 2009, (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009) ha deciso in data 6 marzo 2009, a valere sui fondi FAS, l'impiego per l'edilizia scolastica di 1.000 milioni di euro dei 5.000 milioni destinati al fondo infrastrutture. Il predetto importo, con successiva delibera CIPE ha destinato circa 226 milioni alla ricostruzione degli edifici scolastici abruzzesi danneggiati dal recente evento sismico.

A valere sul predetto importo, il CIPE ha, ad oggi, promulgato i seguenti atti:

1) delibera n. 47 del 26 giugno 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2009) assegnazione alla Regione Abruzzo di 226,4 milioni per sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009;

2) delibera n. 48 del 26 giugno 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2010) assegnazione al Comune di Parma 8,3 milioni per integrare la copertura finanziaria del lutto funzionale della nuova sede della « scuola europea di Parma »;

3) delibera n. 49 del 26 giugno 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2010) assegnazione al Ministero dell'interno di 5,5 milioni per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell'Aranciaia, nella Città di Parma;

4) delibera n. 32 del 13 maggio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2010) di approvazione del « Primo Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici » del valore di 358,422 milioni per la rimozione di 1.706 casi di accertata pericolosità;

5) delibera n. 103 del 23 maggio 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125/2011) che destina 0,4 milioni alla scuola europea di Varese;

6) delibera n. 6 del 20 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012) che definisce il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che conferma 196,330 milioni dei 197,132 milioni destinati al Primo Programma stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui alla delibera CIPE 32/2010 e destina 259 milioni a fronte della richiesta di 397,871 milioni contenuta nel già presentato secondo programma stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.

In relazione al « Primo Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulne-

rabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera *b)*, del decreto-legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009, (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009) » ad oggi si registra uno stato di avanzamento estremamente progredito che vede la sottoscrizione da parte degli Enti locali di 1.630 convenzioni corrispondenti ad un valore di circa 347 milioni di euro. (97 per cento del totale pari a 358 milioni).

Tabella riassuntiva dello stato di attuazione

Regione	*Interventi*	*Interventi*	*% di ripart.*	*Convenzioni perfezionate*		*Pagamenti effettuati UCB*	
	nr.	euro	%	nr.	euro	nr.	euro
ABRUZZO	65	9.115.000,00	2,54%	29	€3.453.000,00	29	1.558.350
BASILICATA	27	5.920.000,00	1,65%	24	€5.380.000,00	20	1.953.000
CALABRIA	28	12.774.000,00	3,56%	8	€5.285.00,00	7	2.018.250
CAMPANIA	101	38.878.000,00	10,85%	33	€14.775.000,00	33	6.559.200
EMILIA ROMAGNA	125	20.954.000,00	5,85%	53	€8.332.000,00	53	3.774.900
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	6.218.000,00	1,73%	2	€1.492.000,00	2	671.400
LAZIO	154	35.495.000,00	9,90%	62	€17.160.000,00	60	7.573.500
LIGURIA	43	7.714.000,00	2,15%	14	€3.083.000,00	14	1.387.350
LOMBARDIA	152	49.890.000,00	13,92%	62	€19.800.000,00	69	10.278.000
MARCHE	42	10.510.000,00	2,93%	32	€8.457.000,00	32	3.549.500
MOLISE	15	2.007.000,00	0,56%	6	€805.000,00	5	303.750
PIEMONTE	83	28.950.000,00	8,08%	23	€10.840.000,00	24	5.778.000
PUGLIA	181	25.089.000,00	7,00%	70	€9.729.000,00	63	3.964.050
SARDEGNA	99	13.052.000,00	3,64%	39	€6.122.000,00	64	2.205.900
SICILIA	296	36.310.000,00	10,13%	158	€16.803.000,00	136	5.781.150
TOSCANA	64	20.133.000,00	5,62%	43	€13.438.000,00	34	4.860.000
UMBRIA	37	6.998.000,00	1,95%	25	€5.395.000,00	21	3.458.600
VALLE D'AOSTA	3	875.000,00	0,24%	2	€325.000,00	2	146.250
VENETO	186	27.540.000,00	7,68%	93	€10.375.000,00	72	3.723.750
SOMMANO	*1706*	*358.422.000,00*	*100,00%*	*776*	*€161.050.000,00*	*710*	*69.614.900*

L'avanzamento finanziario del programma tuttavia è stato rallentato dalla mancata attribuzione in termini di competenza dell'importo previsto nel programma.

In luogo dei 358 milioni di competenza richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati assegnati solo 161,29 milioni che ad oggi sono integralmente impegnati.

La mancata assegnazione degli ulteriori 197,132 milioni ha prodotto l'impossibilità di assumere l'impegno e la conseguente impossibilità di effettuare le aggiudicazioni da parte degli enti locali interessati ed ha fortemente diminuito l'impatto sul territorio in termini sia di riduzione della vulnerabilità sia di occupazionalità. A tale negativa situazione si è, solo in data 20 gennaio 2012, iniziato a trovare una modalità di soluzione individuando, su proposta di questo Ministero, i 196,330 milioni di euro necessari all'interno delle accertate disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In prosecuzione della azione di riduzione della vulnerabilità dell'edilizia scolastica, utilizzando le residue risorse pari a 397 milioni di euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 29046 del 22 luglio 2011 ha trasmesso alla segreteria del CIPE la proposta per un Secondo Programma straordinario stralcio che prevedeva di intervenire su 1972 edi-

fici scolastici ubicati esclusivamente nelle regioni meridionali del paese la cui scelta è stata fatta attraverso un processo di sostanziale concertazione con le regioni interessate.

Il CIPE, in attuazione delle previsioni contenute nelle intervenute manovre finanziare di fine 2011, con la delibera n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, ha ridefinito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnando, tra l'altro 259 milioni per uno stralcio del predetto secondo programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.

Nella medesima seduta, inoltre il CIPE ha acquisito in atti gli elenchi di interventi costituenti il « Secondo Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera *b)*, del decreto-legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009, (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009) » opportunamente rimodulati di concerto con le 8 regioni interessate che nel suo complesso prevede di intervenire su 1809 situazioni di vulnerabilità accertate impiegando la totalità delle risorse disponibili pari a 259 milioni.

Il prospetto che segue riassume su scala regionale la composizione del secondo programma.

REGIONI	*II STRALCIO Originario*		*II STRALCIO Rimodulato*	
	nr. Interventi originario	*Importi programma originario*	*nr. Interventi rimodulato*	*Importi programma rimodulato*
Abruzzo	95	€24.943.000,00	60	€16.236.950,00
Molise	49	€5.979.000,00	49	€3.892.050,00
Campania	488	€107.010.000,00	488	€69.659.850,00
Puglia	362	€69.028.000,00	362	€44.934.740,00
Basilicata	74	€11.816.000,00	74	€7.691.780,00
Calabria	240	€53.121.000,00	240	€34.579.850,00
Sicilia	475	€92.364.000,00	347	€60.125.800,00
Sardegna	189	€33.610.000,00	189	€21.878.980,00
TOTALE	*1.972*	*€397.871.000,00*	*1.809*	*€259.000.000,00*

Per velocizzare l'attuazione di quest'ultimo secondo programma si è provveduto nel corrente mese di giugno ad attivare i Provveditorati Interregionali competenti per territorio affinché curino la materiale raccolta delle convenzioni e il loro successivo invio al Ministero delle infrastrutture.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 65

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 486.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486).

Ricorda in primo luogo che il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, oltre a recepire la direttiva 2008/48/CE, in tema di contratti di credito ai consumatori, ha operato – in seno alla delega conferita dalla legge n. 88 del 2009 e successive modifiche – specifiche innovazioni all'interno del Testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché nell'ambito della disciplina speciale in materia creditizia riguardante gli operatori del settore.

È stato anzitutto ricondotto all'interno del TUB, l'insieme di disposizioni speciali intervenute, nel tempo, sulla materia della trasparenza contrattuale (Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010).

Il Titolo III del provvedimento ha operato la prevista revisione della disciplina degli intermediari finanziari, mentre il

Titolo IV ha innovato la normativa su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. È stato poi compiutamente disciplinato l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

Rammenta, inoltre, che un primo intervento correttivo al decreto legislativo n. 141 è stato operato dal decreto legislativo n. 218 del 2010, il quale ha riallineato e chiarito i tempi di entrata in vigore della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo n. 141 ed ha ricondotto alla fonte legislativa parte della relativa disciplina di attuazione.

In linea generale evidenzia come lo schema di decreto legislativo recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commissione Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema di decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema di decreto legislativo n. 218, correttivo del decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina sulla catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-*quater* del TUB).

Prima di illustrare in dettaglio il contenuto dello schema di decreto legislativo, reputa opportuno sottolineare il valore fondamentale del decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto modifiche radicali nella materia del credito ai consumatori, la cui disciplina era caratterizzata da carenze tanto gravi da apparire profondamente inadeguata.

Particolarmente degno di nota è il fatto che la Commissione Finanze e il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali hanno operato in stretta collaborazione, non si siano limitati ad acquisire, *sic et simpliciter*, i risultati del lavoro, pur pregevole, compiuto in sede comunitaria, ma abbiano avuto la capacità di definire, attraverso il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, una normativa calibrata in relazione alle caratteristiche e alle specificità del sistema finanziario italiano.

La Commissione Finanze può dunque con orgoglio vantare di avere offerto un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori e dei contribuenti, per la costruzione di un sistema più virtuoso e più improntato a canoni etici, come stanno a testimoniare la totale assenza di critiche e, per converso, il convinto plauso che il lavoro da essa svolto ha riscosso in tutti gli ambienti economici e finanziari del Paese.

La Commissione può essere, pertanto, assolutamente soddisfatta del lavoro di messa a punto di tale disciplina, condotto con intelligenza e con spirito *bipartisan*, attraverso il quale sono state introdotte numerose e sostanziali modifiche, tra l'altro, in un testo legislativo fondamentale quale il decreto legislativo n. 385 del 1993, che costituisce l'architrave fondamentale della legislazione nazionale in materia bancaria e creditizia.

In tale contesto ricorda che la Commissione abbia svolto, tra il 2009 e il 2010, un'indagine conoscitiva sul credito al consumo, nel corso della quale sono state svolte ben quindici audizioni, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle autorità di vigilanza, tutti gli esponenti delle principali categorie operanti nel comparto, nonché alcuni esperti della materia. Tale attività conoscitiva, facendo emergere le virtù e i vizi del sistema, e talune storture di cui del resto molti componenti della Commissione avevano già cognizione, ha consentito, da un lato, di individuare le criticità sulle quali biso-

gnava intervenire – tra le quali, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l'adeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori – e, dall'altro, di fare luce sul preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati.

Anche sulla base di tale lavoro di approfondimento ed analisi, durante la legislatura è stato possibile apportare ulteriori miglioramenti al lavoro, già di ottimo livello, compiuto nel 2010 con l'emanazione del già citato decreto legislativo n. 141, attraverso i decreti legislativi correttivi n. 281 del 2010 e n. 64 del 2011.

A tale opera di perfezionamento della disciplina in materia di credito ai consumatori apporta un contributo aggiuntivo lo schema di decreto legislativo in esame, la cui presentazione al Parlamento è avvenuta in maniera non estemporanea, ma all'esito di una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi. In tal modo, il complesso lavoro avviato nel 2009 si arricchisce di un ulteriore tassello, che porrà la normativa italiana in materia all'avanguardia in Europa.

Passa, quindi a illustrare i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, che si compone di 31 articoli.

L'articolo 1 corregge alcuni riferimenti erronei contenuti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141.

In particolare, alla lettera *a)*, mediante una novella all'articolo 122 del TUB, si prevede che a specifiche forme di apertura di credito al consumo regolate in conto corrente (nel caso in cui il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca, ovvero entro tre mesi dal prelievo) non si applichino, tra l'altro, le disposizioni in materia di sconfinamento di cui all'articolo 125-*octies*, laddove il testo vigente esclude erroneamente l'applicazione delle norme in materia di cessione dei crediti.

La lettera *b)* chiarisce che, in merito alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non trova applicazione il solo comma 5 dell'articolo 124 (il quale richiama l'obbligo del finanziatore o dell'intermediario di fornire al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria), espungendo il riferimento al comma 7 (che riguarda invece i poteri regolamentari della Banca d'Italia in ordine all'informativa precontrattuale); si precisa inoltre che, nel suddetto caso, l'erogatore non deve procedere alla verifica del merito creditizio del beneficiario (escludendo l'applicazione dell'articolo 124-*bis* del TUB).

La lettera *c)*, modificando l'articolo 124 del TUB – in materia di obblighi precontrattuali del finanziatore – obbliga questi ad assicurare, oltre che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali, anche che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile in materia di credito al consumo.

La lettera *d)* integra l'articolo 125-*bis* del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 141 del 2010.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 117 del TUB, prevedendo che i contratti bancari debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.

Il comma 2, lettera *a)*, individua nella Banca d'Italia l'Autorità preposta a dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, nell'ambito dei poteri ad essa affidati dalle disposizioni del titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela.

Il comma 2, lettera *b)*, specifica che le informazioni precontrattuali da fornire per l'erogazione di credito al consumo sono gratuite, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati, ferme restando le eccezioni di legge (con-

segna di copia del contratto nel caso di finanziamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 127-*bis*).

Il comma 3 apporta alcune modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 144 del TUB.

In luogo della sanzione pecuniaria comminata ad agenti e per l'inosservanza degli obblighi di legge (più in genere, posti a carico degli intermediari del credito dall'articolo 125-novies), la lettera *b)* detta una previsione *ad hoc* nei confronti di tali soggetti, stabilendo che le sanzioni operino dietro segnalazione dell'intermediario mandante all'Organismo incaricato della tenuta degli albi di agenti e mediatori, ove sia riscontrata la violazione di un più ampio numero di doveri (rispetto a quanto previsto a legislazione vigente); ciò può comportare l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie, sia di quelle interdittive di cui all'articolo 128-*duodecies* del TUB, tra cui la sospensione e la cancellazione dell'albo.

L'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 141.

Il comma 1, lettere *a)* e *b)*, novellando l'articolo 107 del TUB, chiariscono che, ai fini dell'iscrizione nell'albo degli intermediari *ex* articolo 106 del TUB e nell'elenco degli operatori del microcredito, le forme giuridiche richieste agli enti sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata; conseguentemente si precisa che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, anche gli esponenti aziendali del richiedente debbano possedere specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità (non solo, dunque, gli azionisti di controllo o che esercitino un'influenza notevole sulla società).

La lettera *c)*, mediante una modifica all'articolo 108 del TUB, specifica che tra i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia rientra anche l'emanazione di disposizioni concernenti il governo societario, i sistemi di remunerazione e di incentivazione degli intermediari abilitati; tra i provvedimenti specifici che può adottare l'autorità è annoverato anche, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

La lettera *d)* incide sulla definizione del perimetro del « gruppo finanziario » operata dall'articolo 109 del TUB ai fini dell'esercizio della vigilanza consolidata della Banca d'Italia; in particolare, si consente che, ai predetti fini, la società capogruppo possa essere sia un intermediario finanziario che una società finanziaria, prevedendo inoltre che all'interno del gruppo possa esservi anche una banca extracomunitaria.

Le lettere da *e)* a *i)* modificano la disciplina del microcredito di cui all'articolo 111 del TUB, specificando in primo luogo (lettera *e)* che le società a responsabilità limitata semplificata e le associazioni sono ricomprese – alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative – tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito.

Inoltre viene eliminato il riferimento all'apposito Organismo individuato per la tenuta dell'elenco dei soggetti esercenti il microcredito, in quanto tale compito viene assegnato (ai sensi del novellato articolo 113 del TUB) alla Banca d'Italia.

Analogamente a quanto previsto per gli intermediari abilitati, si specifica, alla lettera *f)*, che la forma giuridica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del microcredito è quella di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa.

La lettera *g)* elimina inoltre sostanzialmente la distinzione tra microcredito « per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa » (microcredito con finalità di impresa) e microcredito esercitato in via non prevalente « a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità sociale allo « scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario », prevedendo che tali attività siano prestate congiuntamente.

In ordine all'attività di credito svolte dagli enti *no profit*, la lettera *h)* consente a tali soggetti di erogare finanziamenti senza necessità di essere iscritti nell'elenco

degli operatori del microcredito alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità e degli altri requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge (tra cui forma giuridica, ammontare di capitale versato, oggetto sociale specifico e presentazione di un programma di attività). I tassi ai quali i finanziamenti possono essere concessi devono essere tali da consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore e non, dunque, a remunerare l'attività di finanziamento svolta.

Si precisa quindi, alla lettera *i)*, che l'uso del sostantivo « microcredito » è subordinato alla concessione dei finanziamenti a persone fisiche e imprese secondo le caratteristiche illustrate all'articolo 111 del TUB, al fine di evitare abusi di denominazione.

Le lettere da *l)* a *t)* modificano la disciplina degli altri soggetti che erogano finanziamenti (tra cui i confidi) recate dagli articolo 112 e 112-*bis* del TUB.

In primo luogo la lettera *l)* esplicita che i Confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) non hanno l'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-*bis* del TUB.

Inoltre la lettera *m)* elimina l'obbligo di iscrizione ad apposita sezione dell'elenco degli esercenti il microcredito per i soggetti diversi dalle banche che, costituiti prima della vigenza del decreto legislativo n. 141 del 2010, senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette « casse peota »). Si prescrive che essi possano dunque continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

La stessa esenzione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A. già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, che beneficiano, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale; tale esenzione è motivata dal fatto che si tratta di un numero chiuso di soggetti e che non appare utile costituire altre tipologie di operatori.

Modificando l'articolo 112-*bis*, recante la disciplina dell'Organismo istituito per tenere l'elenco dei confidi, la lettera *n)* elimina l'obbligo che tale soggetto debba costituirsi in forma di associazione, mentre la lettera *o)* affida al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la banca d'Italia, sia l'approvazione del relativo statuto, sia la nomina di un proprio rappresentante nell'organo di controllo (in luogo del potere di nomina ministeriale dei componenti di tale Organismo) e la lettera *p)* riduce l'ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti, ridimensionandolo dall'uno per cento dei crediti garantiti al cinque per mille delle garanzie concesse.

Inoltre la lettera *q)* specifica che, in caso di violazioni legislative o amministrative da parte degli iscritti all'elenco tenuto dall'Organismo, il medesimo (e non più la Banca d'Italia, previa istruttoria dell'Organismo) possa irrogare sanzioni, nella forma del divieto di intraprendere nuove operazioni o dell'obbligo di ridurre le attività.

La lettera *r)* riformula la disciplina dello scioglimento dell'Organismo che, nell'attuale formulazione dell'articolo 112-*bis*, comma 7, è proposto dalla Banca d'Italia, qualora vi sia grave inerzia o malfunzionamento.

Per effetto delle modifiche proposte si affida esplicitamente al Ministro dell'economia e delle finanze – su proposta della Banca d'Italia – il potere di scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso.

Le lettere *s)* e *t)* specificano che spetta al MEF la disciplina dei requisiti degli

organi di controllo dell'Organismo, prevedendo inoltre forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza e Organismo per l'espletamento delle rispettive funzioni e per garantire adeguati flussi informativi.

La lettera *u)* sostituisce l'articolo 113 del TUB, relativo all'elenco dei soggetti esercenti il microcredito, affidando anzitutto la tenuta del predetto elenco alla Banca d'Italia, cui viene anche demandata la vigilanza sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui essi sono sottoposti, affidando all'Autorità anche poteri ispettivi.

Inoltre si prevede che la creazione di un apposito organismo per il microcredito sia rimandata ad un momento successivo, subordinatamente alla presenza, in elenco, di un numero di iscritti sufficiente.

L'articolo 4, novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 141, specifica, alla lettera *a)*, che le norme sugli intermediari finanziari recate dal titolo V del TUB non trovano applicazione alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli (se diverse dalle società cessionarie) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Ciò in ragione delle modifiche operate dall'articolo 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 141, il quale ha tra l'altro novellato l'articolo 3, comma 3 della legge n. 130 del 1999, specificando che le società cessionarie (o i soggetti emittenti, se diversi dai cessionari) aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti devono costituirsi esclusivamente in forma di società di capitali; ad esse, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia – in base alle deliberazioni del CICR – può imporre obblighi di segnalazione specifici, e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.

La lettera *b)* modifica invece la disciplina delle società fiduciarie, sostituendo l'articolo 199 del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare il comma 2 del nuovo articolo 199 prevede che le società fiduciarie svolgenti attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari dovranno essere autorizzate ed iscritte in apposita sezione dell'albo degli intermediari finanziari (*ex* articolo 106 del TUB) se, alternativamente:

sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;

hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro (il doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una SPA).

Rispetto alla formulazione antecedente si esplicita che l'iscrizione è subordinata alla presenza di uno dei suddetti requisiti; viene previsto che, ancorché autorizzate e regolarmente iscritte, esse non possono comunque esercitare attività di concessione di finanziamenti al pubblico (riservata ai soli intermediari).

Le disposizione disciplina altresì il diniego dell'autorizzazione, che deve essere adeguatamente motivato e comunicato al Ministero dello sviluppo economico e che comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di gestione fiduciaria di valori mobiliari a meno che, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, non vengano meno le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione all'albo.

Il comma 3 del nuovo articolo 199 prevede adeguati flussi informativi tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, introducendo in primo luogo, alla lettera *a)*, alcune modifiche di coordinamento, volte a recepire la nuova prescrizione in ordine alla differita costituzione dell'Organismo del microcredito di cui all'articolo 112-*bis* del TUB.

Inoltre, si specifica, alla lettera *b)*, che l'esercizio dell'attività di cambiavalute sia sottoposta alla necessità di ottenere una

licenza da parte della Questura, al fine di assicurare una forma di controllo su questi soggetti, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La lettera *d)* intende precisare che l'Organismo dei confidi si intende costituito, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, al momento quello in cui l'Organismo, fornito di tutte le risorse – umane e materiali – necessarie, è in grado di avviare la gestione dell'elenco secondo le nuove norme, chiarendo quindi che tale momento non può essere identificato nella sua mera costituzione.

La lettera *e)* prevede che la Banca d'Italia pubblichi l'elenco dei soggetti diversi dalle banche, operanti al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette « casse peota »).

L'articolo 6 modifica le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 141, che ha introdotto nel TUB il Titolo VI-*bis*, relativo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In primo luogo, novellando il comma 1 dell'articolo 128-*quater* del TUB, la lettera *a)* ricomprende anche Poste italiane tra i soggetti che possono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, mentre, eliminando il comma 3 del medesimo articolo 128-*quater*, si disciplina in modo omogeneo, indipendentemente dal soggetto finanziatore (banche o intermediari o Poste italiane) la distribuzione di contratti di finanziamento.

Il numero 4) della medesima lettera *a)* prevede che gli agenti i quali prestano servizi di pagamento per conto di IMEL (istituti di moneta elettronica) o di istituti di pagamento comunitari siano tenuti a comunicare all'Organismo deputato alla tenuta dei rispettivi albi l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC), con possibilità di effettuare tali comunicazioni in via telematica, a determinate condizioni di legge, le predette comunicazioni.

L'eliminazione del comma 8 dell'articolo 128-*quater* del TUB, disposta dal numero 5) della stessa lettera *a)*, è connessa con le modifiche, previste dall'articolo 10 dello schema, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141.

Il predetto comma 8 attualmente consente agli agenti in attività finanziaria di svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'apposito elenco, nel rispetto dei requisiti di legge. Secondo la Relazione illustrativa dello schema, tale norma crea difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. In luogo della disciplina vigente, si propone di disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, *broker* assicurativo e consulente) e canali *captive* (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo) prevedendo quindi – fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonché della normativa di settore – che:

gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari e viceversa, ma non possono operare come mediatori assicurativi;

i mediatori creditizi possono operare come *broker* (mediatori) assicurativi e consulenti finanziari e viceversa; non possono però operare come agenti assicurativi e come promotori finanziari.

La lettera *b)*, modificando l'articolo 128-*quinquies* del TUB, specifica che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti, non si è più tenuti a presentare polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale prima di avere certezza dell'iscrizione; si prevede invece che essa sarà

stipulata solo in un momento successivo, come condizione di efficacia dell'iscrizione stessa.

La lettera *c)*, parallelamente alla modifica recata dalla lettera *b)*, modifica l'articolo 128-*septies* del TUB, prevedendo che la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale costituisca condizione per l'efficacia dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

La lettera *d)* novella l'articolo 128-*octies* del TUB, per chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche, in modo da evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiato e potenzialmente costoso per il consumatore.

La lettera *e)* sostituisce l'articolo 128-*decies* del TUB, al fine di definire un quadro univoco dei poteri controllo sugli obblighi di trasparenza posti dal TUB a carico dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio.

In tale ambito si prevede, al comma 2, che l'intermediario mandante risponde del rispetto delle disposizioni del Titolo VI del TUB. Al comma 4 si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potrà attribuirsi il solo controllo sui mediatori creditizi all'Organismo incaricato della tenuta dei relativi elenchi, stabilendone le modalità di esplicazione, gli oneri e i relativi poteri sanzionatori, mentre la vigilanza sugli agenti e sui mediatori creditizi viene lasciata, ai sensi dei commi 3 e 4, alla Banca d'Italia.

La lettera *f)*, numero 1), corregge la formulazione dell'articolo 128-*undecies* del TUB, che disciplina l'Organismo deputato a tenere gli elenchi di mediatori ed agenti, eliminando la prescrizione secondo cui esso è ordinato in forma associativa, al fine di evitare che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l'attività dell'Organismo. La modifica è inoltre coerente con la modifica recata dal numero 2 della medesima lettera *f)* alle procedure di nomina dei componenti dell'Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'Italia, e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella *governance* dell'Organismo. In tale ambito si specifica inoltre che i primi componenti dell'Organismo (nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo e che il Ministero dell'economia e delle finanze approvi con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

La lettera *g)*, modificando in più punti l'articolo 128-*duodecies* del TUB, intende rivedere il sistema sanzionatorio: in particolare si stabilisce una sanzione pecuniaria compresa tra 2.065 e 129.1110 euro per le violazioni delle norme del Titolo VI del TUB da parte dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione e controllo, nonché dei dipendenti e collaboratori degli intermediari.

Si esclude inoltre che all'inattività consegua sempre la cancellazione dagli elenchi dei mediatori e degli agenti, a prescindere dalla meritevolezza dei motivi che l'hanno determinata, si introduce la possibilità di attestare le ragioni della sospensione dell'attività per non incorrere in sanzioni.

La lettera *h)*, sostituendo il comma 3 del'articolo 128-*terdecies* del TUB, ridisegna i poteri di intervento della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo, disciplinando le modalità di rimozione e ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo stesso, anche attraverso la nomina di un commissario.

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141, al fine di operare alcune correzioni e, soprattutto, per rendere il decreto compatibile con le disposizioni in materia di servizi di pagamento.

In particolare, la lettera *a)* precisa che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia la promozione e la conclusione, anche da parte di istituti di moneta elettronica (oltre che da parte di banche, intermediari

finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane), di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento.

Parimenti, ai sensi della lettera *b)*, l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia, già prevista dalla vigente normativa nel caso di stipula, da parte di associazioni di categoria, di convenzioni con banche o altri intermediari finanziari per l'accesso al credito, è estesa anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria.

La lettera *c)* esclude l'obbligo di iscrizione negli elenchi di agenti e mediatori per l'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento (in luogo della passata distinzione tra istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica), a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. In sostanza, la modifica proposta consente l'esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento.

La lettera *d)* specifica che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'INPS sussiste in relazione all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore (sia esso agente in attività finanziaria o agente assicurativo).

L'articolo 8, incidendo sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 141, dispone che tutti i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori e degli agenti, ivi riferiti alle persone fisiche, si applichino a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia, precisando che i requisiti di onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica.

L'articolo 9 apporta modifiche di coordinamento, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema agli articoli 128-*quinquies* e 128-septies del TUB, in materia di polizze assicurative da stipulare per l'iscrizione negli elenchi di mediatori ed agenti.

L'articolo 10 aggiunge sette nuovi commi all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141.

I commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* sostituiscono le previsioni, abrogate dall'articolo 6, lettera *a)*, numero 5), contenute nell'articolo 128-*quater*, comma 8, del TUB, in materia di compatibilità tra l'esercizio delle attività di agente in attività creditizia e di mediatore creditizio e quelle di agenzia di assicurazione, promotore finanziario, mediazione di assicurazione e riassicurazione, consulenza finanziaria.

Il comma 4-*sexies* assegna all'Organismo che tiene l'elenco di agenti e mediatori il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità responsabili dei controlli nei confronti di agenti e *broker* assicurativi, promotori e consulenti finanziari, al fine di evitare sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti.

Ai sensi del comma 4-*septies*, agli organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta di concordare un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravi procedurali.

Il comma 4-*octies* chiarisce che la nozione di « collaboratore », utilizzata in diverse parti del decreto legislativo n.141 e nelle nuove norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti che operano in base ad un mandato conferito dall'intermediario preponente, ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile.

L'articolo 11 intende ridisciplinare l'istituto dei cambiavalute, inserendo a tal fine un nuovo articolo 17-*bis* nel *corpus* del decreto legislativo n. 141.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-*bis* prevede che l'attività di cambiavalute sia riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Organismo relativo ad agenti e mediatori (di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB), mentre il comma 5 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo dell'attività.

Ai sensi del comma 2 l'iscrizione è subordinata ad alcuni requisiti concernenti la cittadinanza, per le persone fisiche, e la sede legale ed amministrativa, per le persone giuridiche; inoltre, con finalità antiriciclaggio, i commi 3 e 4 obbligano i cambiavalute a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica tutte le operazioni di cambio effettuate.

I commi 6 e 7 attribuiscono all'Organismo il potere di irrogare sanzioni (sospensive e interdittive, tra cui la cancellazione dall'elenco), mentre il comma 8 prevede la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo.

In tale contesto l'articolo 16, inserendo un nuovo comma 6-*ter* nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141, concede ai soggetti che già esercitano l'attività di cambiavalute tre mesi di tempo, a decorrere dall'emanazione delle norme secondarie di attuazione per chiedere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Organismo.

L'articolo 12 apporta talune modifiche di coordinamento, incidendo in particolare sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 141.

L'articolo 13 incide sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 141. In primo luogo, la lettera *a)* ricomprende anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'Organismo deputato alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; per tali soggetti esso è di importo inferiore a quello previsto per gli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

La lettera *b)* estende l'obbligo del contributo anche ai cambiavalute, mentre la lettera *c)* chiarisce la natura privatistica dell'Organismo e la sua sottoposizione a norme di diritto privato.

L'articolo 14 – novellando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativo all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – corregge in primo luogo, alla lettera *a)*, alcuni refusi della vigente normativa.

In particolare, il numero 1) della lettera elimina, tra i compiti dell'Organismo di gestione degli elenchi di agenti e mediatori, l'erroneo riferimento alla verifica delle « regole di condotta » (la cui emanazione non è prevista dalla legge) da parte degli iscritti.

Inoltre, il numero 3) elimina il riferimento ai « lavoratori autonomi » in seno agli iscritti agli appositi elenchi, formulazione che – secondo la relazione illustrativa – faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori non potessero essere lavoratori autonomi e, in più, introduceva tale nuova categoria non destinataria di alcun obbligo.

La lettera *b)*, al fine di evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell'Organismo e della Guardia di finanza, promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche di coordinamento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141, relativo all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, in connessione con le modifiche, illustrate in precedenza, apportate dallo schema di decreto alla normativa in materia di polizza assicurativa da stipulare ai fini dell'efficacia dell'iscrizione agli elenchi di agenti e mediatori.

In tale ambito si prevede che l'organismo disponga l'iscrizione nell'elenco entro centoventi giorni (e non più novanta) dalla ricezione della relativa domanda.

L'articolo 17 novella la disciplina transitoria dettata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 141, in forza dell'esigenza di

posticipare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all'emanazione della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell'Organismo relativo ad elenchi di agenti e mediatori.

Di conseguenza, la lettera *b)* posticipa dal 31 dicembre 2011 al 31 luglio 2012 i termini per l'emanazione delle norme di attuazione della nuova disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recata dal decreto legislativo n. 141.

La lettera *c)* ridefinisce inoltre il quadro delle procedure « agevolate » per l'iscrizione nei nuovi elenchi a favore degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi già iscritti negli albi tenuti da Banca d'Italia prima del 30 giugno 2011, i quali, dal momento che hanno già esercitato l'attività, potranno chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi entro il 30 settembre 2012.

In base alla lettera *e)*, numero 1), se tali soggetti hanno svolto effettivamente l'attività per un periodo complessivo pari a tre anni nel quinquennio precedente l'iscrizione nel nuovo elenco, l'esame previsto dalla legge sarà sostituito da una valutazione sull'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata, condotta con criteri uniformi e predeterminati ad opera dell'Organismo, ed i medesimi potranno continuare ad operare anche prima del superamento della valutazione.

La lettera *d)* esonera altresì dal citato esame coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale degli intermediari di cui all'articolo 106.

Per quanto riguarda i promotori finanziari, ove effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, richiesta ai sensi dell'articolo 17, essi, ai sensi lettera *e)*, numero 3), hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza e sono esonerati dal superamento dell'esame, purché l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

La lettera *f)* chiarisce che la cessazione degli albi e elenchi degli agenti e dei mediatori tenuti dalla Banca d'Italia avviene una volta concluso il periodo previsto per la trasmigrazione ai nuovi elenchi tenuti dall'Organismo.

La lettera *g)* introduce nel predetto articolo 26 del decreto legislativo n. 141 un nuovo comma 4-*bis*, il quale precisa che, ai fini della prima applicazione della disciplina in materia di agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-*quater* del TUB), l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti (mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo; se l'intermediario offre solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati).

La stessa lettera *g)* introduce nel già citato articolo 26 anche un nuovo comma 4-*ter*, il quale determina il momento in cui l'Organismo si intende costituito ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, onde evitare il rischio che si determini un vuoto di tutela nel periodo in cui l'Organismo medesimo è formalmente investito di poteri che non è in grado di esercitare.

Pertanto, l'Organismo s'intende costituito quando lo stesso è nella possibilità di gestire gli elenchi e le relative iscrizioni, e in ogni caso ciò non può avvenire oltre il 30 giugno 2012; in ogni caso è abilitato ad avviare la gestione degli elenchi anche in assenza delle relative disposizioni attuative.

La lettera *h)* integra l'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 2010, (che ha recepito nell'ordinamento interno la cosiddetta « direttiva servizi », e cioè la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), al fine di escludere dal-

l'ambito applicativo delle relative norme i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

L'articolo 18 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 141, il quale ha a sua volta operato numerose novelle alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

In particolare si precisa l'ambito dei destinatari della normativa e degli obblighi del citato decreto legislativo n. 231, al fine di adeguarlo al nuovo assetto degli intermediari e degli altri operatori del settore finanziario.

In tal senso le lettere da *a)* a *f)* del novellato articolo 27 specificano, integrando il dettato dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 231, che le società fiduciarie sottoposte agli obblighi antiriciclaggio sono quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 199 del TUF, ovvero quelle che in ragione degli assetti proprietari, della forma e del capitale versato, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia allo svolgimento dell'attività di gestione e amministrazione di valori mobiliari, nonché iscritte in un'apposita sezione dell'albo intermediari. Esse rientrano, ai fini della disciplina antiriciclaggio, nel novero degli intermediari.

In relazione alle modifiche apportate dalla lettera *c)* del comma 1 all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231, osserva come la disposizione non riporti più le lettere *b)* e *c)* del richiamato comma 2, introdotte nel predetto articolo 11 del decreto legislativo n. 231 da parte del decreto legislativo n. 141, che individuavano tra gli intermediari destinatari degli obblighi antiriciclaggio gli erogatori di microcredito (anche le « casse peota ») e i confidi, nonché i cambiavalute.

Occorrerebbe dunque verificare se tale omissione corrisponda ad un preciso intento del legislatore delegato, oppure corrisponda ad un mero errore materiale.

Segnala inoltre come l'articolo 27, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 141, nella formulazione novellata proposta dallo schema di decreto, non sembri avere alcuna riferibilità normativa, in quanto non si indica dove si intenda operare l'integrazione: il contenuto della lettera *e)* sembra piuttosto doversi ricondurre alla previsione di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 1, anziché avere portata innovativa autonoma.

La lettera *i)* modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 231, integrando la disciplina relativa all'obbligo di astensione (in base al quale, qualora non si è in grado di rispettare gli obblighi di verifica della clientela sanciti dalla legge a carico dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, è precluso instaurare rapporti continuativi o eseguire prestazioni professionali con i clienti e si è obbligati a cessare il rapporto o la prestazione instaurati). Per effetto delle modifiche proposte, ove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, alle operazioni o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti agli obblighi antiriciclaggio devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

La lettera *l)*, modificando l'articolo 25 decreto legislativo n. 231, esclude i cambiavalute (in ragione delle modifiche proposte in ordine alla loro attività) dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi.

Novellando l'articolo 40 del decreto legislativo n. 231, la lettera *n)* esclude dall'obbligo di invio dei dati statistici aggregati, con finalità antiriciclaggio, le società di riscossione dei tributi (in quanto ivi incluse, secondo la Relazione illustrativa, per errore materiale); sono altresì escluse le società di revisione disciplinate dal TUF.

La lettera *o)*, modificando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 231, esplicita la procedura di segnalazione di operazioni sospette (SOS) per quei soggetti (mediatori creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e *broker* assicurativi) per i quali non si ritiene facile l'individuazione di intermediario cui trasmettere la SOS per un successivo inoltro all'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana.

Viene altresì precisato che gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari (disciplinati dall'articolo 128-*quater*, comma 7, del TUB) inviano la segnalazione alla UIF, ovvero tramite il canale eventualmente istituito in Italia dall'IMEL o dall'istituto di pagamento comunitario.

La lettera *p)*, modificando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, ridefinisce la disciplina antiriciclaggio in ragione delle soglie massime di utilizzo del contante fissate, da ultimo, in 1.000 euro dall'articolo 12 del decerto-legge n. 201 del 2011.

Sono annoverati tra i soggetti autorizzati a superare la predetta soglia anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro.

Si eleva inoltre a 2.500 euro la predetta soglia in favore dei cambiavalute iscritti in apposito elenco.

La lettera *q)*, mediante una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231, consente alla Guardia di Finanza, previa intesa con l'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia), di effettuare i controlli anche sugli istituti di pagamento e sulle fiduciarie vigilate, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente per altre categorie di operatori.

La lettera *r)* inserisce un nuovo comma 5-*bis* nel predetto articolo 53, ai sensi del quale la mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, ovvero, ove costituito, il loro mancato utilizzo da parte degli agenti che operano per conto dei predetti soggetti, è considerato « elemento di rischio » da tenere in considerazione ai fini dell'attività di selezione e controllo da parte delle autorità preposte.

Le modifiche agli articoli 55, 56, 58 e 60 del decreto legislativo n. 231 intendono, come precisa la relazione illustrativa, allineare l'impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 141.

Le lettere da *t)* a *z)* modificano gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 231, in materia di sanzioni.

In tale ambito si prevede la sanzione della confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato nei confronti dei soggetti che esercitano il « *money transfer* » per l'esercizio abusivo dell'attività e in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri imposti dalle norme antiriciclaggio.

Si esclude l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti esercenti il microcredito e dei confidi per prevedere, nei loro confronti, la sanzione della cancellazione.

Si articolano con precisione le competenze delle Autorità di settore coinvolte nel processo di irrogazione delle sanzioni, individuando l'autorità preposta ad attivare la sanzione della cancellazione dagli elenchi di riferimento negli Organismi individuati dal decreto legislativo n. 141, come novellato dallo schema di decreto (con riferimento al microcredito, a confidi, agli agenti e ai mediatori) e precisando che tali poteri, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco degli esercenti il microcredito, sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.

Si prevede che, a seguito di accertamento di gravi violazioni degli obblighi antiriciclaggio posti in essere dagli agenti che operano per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari, in caso di inerzia o di provvedimenti inadeguati dell'autorità del paese d'origine, siano le autorità italiane a poter

vietare agli agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica.

In merito alla formulazione della lettera *v)* rileva come la disposizione contenga un erroneo riferimento all'articolo 128-*decies* (che, anche nella versione eventualmente novellata, non reca un comma 1-*ter*); al riguardo appare plausibile, come si evince altresì dalla relazione illustrativa, che essa, nel prevedere le sanzioni, si riferisca all'articolo 128-*duodecies*, il cui comma 1-ter contiene le suddette prescrizioni.

Le lettere da *aa)* a *ee)* apportano modifiche agli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n. 231.

In dettaglio, si prevede di innalzare la misura minima delle sanzioni applicabili per la violazione dei limiti all'uso del contante stabiliti all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231.

Inoltre si radica presso il Tribunale di Roma la competenza territoriale per i ricorsi in opposizione proposti avverso i decreti emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'irrogazione di alcune sanzioni in materia di antiriciclaggio, in deroga alla disciplina generale contenuta nella normativa generale sulle sanzioni amministrative (ai sensi della quale il giudice competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione).

La lettera *ff)* modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 si apportano modifiche al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 109 del 2007, con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di dare attuazione alle misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea.

In tale ambito si aumenta a 12 (dagli attuali 11) il numero dei membri del predetto Comitato e si include il Ministero dello sviluppo economico tra i membri dello stesso.

Al riguardo osserva come le predette modifiche alla composizione del Comitato di sicurezza finanziaria – operate mediante l'introduzione di alcuni commi aggiuntivi al richiamato articolo 63 del decreto legislativo n. 231- non sembrino afferire alla necessità di rivedere la disciplina degli intermediari e degli operatori del settore finanziario mediante interventi correttivi del decreto n. 141.

Il comma 2 dell'articolo 18 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, recante disposizioni in materia di uso del contante.

In particolare, si chiarisce che costituisce violazione delle norme sui limiti all'uso del contante l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Inoltre, costituiscono violazione il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso.

L'articolo 19 incide sull'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, contenente l'elenco delle norme abrogate dal medesimo decreto, recando disposizioni di coordinamento volte ad allineare i termini di attuazione della disciplina ivi recata, mentre l'articolo 20 reca modifiche formali all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 141, relativo all'emanazione delle disposizioni attuative del decreto.

L'articolo 21 modifica la disciplina, di cui all'articolo 30-*quinquies* del decreto legislativo n. 141, relativa al riscontro (con i dati detenuti da organismi pubblici e privati) dei dati relativi persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ai fini della prevenzione dei furti d'identità nel settore del credito al consumo.

In tale ambito si specifica che i predetti dati devono essere resi disponibili a titolo gratuito, onde intende evitare che, da

parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati stessi, sia avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio.

Gli articoli 22 e 23 incidono, rispettivamente, sugli articoli 30-*sexies* e 30-*septies* del decreto legislativo n. 141, al fine di adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate dalla Legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) all'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*), quarto periodo, della legge n. 88 del 2009, che ha devoluto al titolare dell'archivio centrale informatizzato istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo i contributi dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle predette frodi.

In tale ambito l'articolo 22 precisa – ove menzionato – che il destinatario del contributo è il gestore dell'archivio.

L'articolo 23 propone invece di versare all'entrata del bilancio dello Stato la quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, affinché sia riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

L'articolo 24, novellando l'articolo 30-*octies* del decreto legislativo n. 141, rinvia l'invio, da parte degli aderenti al sistema, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, tra l'altro, sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio e le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati.

L'articolo 25 reca alcune modifiche all'articolo 114-*terdecies* del TUB, in materia di patrimonio destinato degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali, al fine di allineare la disciplina dei predetti istituti di pagamento alla nuova formulazione dell'articolo 53 del TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, in coerenza con l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, relativa alla *governance* e alle politiche di remunerazione nel settore creditizio.

L'articolo 26 apporta alcune modifiche all'articolo 75, comma 3, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di eliminare la necessità dell'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

In tale ambito il comma 1 prevede che la condizione per il rilascio delle predette garanzie è che tali intermediari siano assoggettati a revisione contabile da parte di società iscritte nell'albo dei revisori.

Conseguentemente il comma 2 abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2004, recante i criteri per il rilascio della predetta autorizzazione alla prestazione delle garanzie.

L'articolo 27 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, in materia di conti annuali degli istituti finanziari, al fine di limitare l'applicabilità del medesimo decreto ai casi in cui la società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrare nell'ambito della vigilanza della Banca d'Italia.

Tali modifiche consentono alle *holding* che non detengano partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria – o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dalla novellata norma – di non essere soggette all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.

In particolare, la lettera *a)* specifica che per essere sottoposti alla speciale disciplina contabile, la detenzione o la gestione di partecipazioni si considera « esclusiva » quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività.

Ai medesimi fini, la lettera *b)* prevede che l'esercizio di tali attività si considera

principale in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, in presenza di specifiche condizioni (ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, nonché ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo, dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari).

L'articolo 28 modifica la disciplina degli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività cosiddetta di *money transfer*, imponendo a tali soggetti, alla lettera *a)*, di conservare per dieci anni i dati del titolo di soggiorno (in luogo della copia del documento) di chi dispone il trasferimento, qualora l'ordinante sia un cittadino extracomunitario; a tal fine le lettere *b)* e *c)* adeguano al nuovo obbligo sia le modalità di conservazione dei suddetti dati, sia la loro mancata trasmissione alle autorità preposte.

L'articolo 29 integra la disciplina alla relativa alla cessione di quote di stipendio o pensione (anche con finalità di finanziamento o di adempimento di obblighi finanziari nei confronti dell'erario), contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, aggiungendovi un nuovo articolo 6-*ter*.

Il comma 1 del nuovo articolo chiarisce, che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla libertà di scelta della polizza assicurativa da parte del consumatore nei contratti di finanziamento, trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 2 reca disposizioni di coordinamento dell'attività di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione con la normativa vigente (come novellata dalle norme proposte dallo schema di decreto) in materia di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, in particolare specificando che gli erogatori di finanziamenti devono avvalersi esclusivamente di soggetti terzi qualificati come agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi ed iscritti negli appositi elenchi.

Il comma 3 demanda quindi alla Banca d'Italia il compito di dettare norme per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione.

In particolare, tali disposizioni sono volte a:

a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;

b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;

c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;

d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

Il comma 4 prevede altresì che le risultanze dei controlli svolti da Banca d'Italia c la dinamica dei costi a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia,

prevista dalla legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio).

L'articolo 30 specifica che la nuova disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2007, (introdotta dall'articolo 18 dello schema, la quale propone di elevare le soglie limite per l'uso del contante in favore dei cambiavalute, entri in vigore dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo.

Analoga decorrenza è fissata per la norma di cui all'articolo 26, comma 4-*quater* del decreto legislativo n. 141 del 2010, come novellata dall'articolo 17 lettera *g)* dello schema, la quale implica l'immediato avviamento della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, a prescindere dall'emanazione delle relative norme attuative.

L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ritiene quindi opportuno svolgere alcune audizioni, per acquisire ulteriori elementi su taluni aspetti specifici del provvedimento.

Si riserva altresì di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito e dei successivi, ulteriori approfondimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza, prospettata dal relatore, di procedere ad alcune audizioni informali, ricordando che finora sono pervenute richieste di ascoltare i rappresentanti dell'Associazione tra le cooperative finanziarie costituite tra dipendenti pubblici (ASSOCOOPFIN), dell'ASSOCONFIDI, dell'Associazione Italiana *Leasing* (ASSILEA) e dell'Associazione Finanziarie italiane (AFIN). Invita quindi i gruppi ad indicare alla Presidenza ulteriori proposte di audizioni.

Ricorda quindi che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento da parte della Commissione spirerà il 4 agosto prossimo.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro istruttorio svolto sul testo dello schema di decreto legislativo, nonché sui precedenti interventi legislativi concernenti il settore del credito al consumo.

In tale contesto condivide pienamente la sottolineatura circa la grande rilevanza del lavoro parlamentare, e, in particolare, della Commissione Finanze su tale fondamentale comparto del mercato finanziario, richiamando l'apporto costruttivo costantemente fornito dall'Italia dei Valori relativamente a tutte le misure volte a tutelare maggiormente i cittadini ed i consumatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 82

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 82

ALLEGATO (Emendamenti) 92

Sull'ordine dei lavori 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 5 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato con delega all'informazione, la comunicazione, l'editoria e il coordinamento amministrativo Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Antonio PALMIERI (PdL) segnala che un noto quotidiano rappresenta oggi in prima pagina falsamente che vengono erogati 250 milioni di euro a favore delle scuole paritarie. Invita, quindi, i membri della Commissione a valutare l'adozione di un atto formale che ristabilisca, su tale punto, la verità degli interventi predisposti al riguardo dal Governo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che il Governo ha già chiarito, in una nota ufficiale, che non si tratta di erogazione di nuove risorse, bensì di un mero ripristino di risorse precedentemente assegnate. Quanto alla richiesta dell'onorevole Palmieri, sottolinea che resta nella disponibilità dei singoli commissari l'adozione di opportune iniziative volte a chiarire la reale portata di provvedimenti adottati.

Rosa DE PASQUALE (PD) ricorda anch'essa come il Governo abbia già chiarito la vicenda, trattandosi di un mero ripristino di fondi prima esistenti.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri espressi dalle Commissioni competenti sul testo del disegno di legge in esame: le Commissioni II (Giustizia), IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole; le Commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa) e XII (Affari sociali) hanno espresso parere favorevole con osservazione; le Commissioni III (Esteri) e X (Attività produttive) hanno espresso parere favorevole con osservazioni; la VI Commissione (Finanze) ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni. Precisa che la V Commissione (Bilancio) ha richiesto la relazione tecnica al Governo e il Comitato per la legislazione si è espresso in data odierna.

Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che alcuni degli emendamenti presentati al decreto-legge in discussione hanno un contenuto condivisibile che li renderebbe suscettibili di essere presi in considerazione ai fini dell'approvazione. Si tratta peraltro di una soluzione non conciliabile con i tempi ristretti di esame del provvedimento nei termini previsti per la sua conversione. Evidenzia, infatti, come vi sia un'assoluta necessità di approvare il decreto-legge per tamponare l'attuale situazione di emergenza finanziaria del settore. Invita, pertanto, al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, preannunciando parere conforme a quello del relatore, manifesta la disponibilità del Governo ad individuare forme diverse di accoglimento del contenuto degli emendamenti, ad esempio mediante l'accettazione di ordini del giorno presentati nel corso dell'esame in Assemblea. Aggiunge che il Governo potrà far confluire alcuni di essi – che si riserva di indicare nel corso dell'esame – nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare in attuazione del cosiddetto decreto salva Italia.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, si dichiara soddisfatto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo a discutere, nel merito, il contenuto degli emendamenti, al fine di individuare, successive, idonee soluzioni normative.

Emerenzio BARBIERI (PdL) invita a considerare la necessità che ulteriori strumenti di delegificazione che accolgano il contenuto degli emendamenti presentati possano essere esaminati, in sede consultiva, dalla Commissione. Precisa che sarebbe altrimenti necessario procedere ad incontri informali tra i componenti dei diversi gruppi in merito ai diversi argomenti, per evitare l'attuale disagio derivante dalla mancanza di un confronto nel merito con il Governo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, apprezzata la disponibilità del rappresentante del Governo, si duole per il fatto che l'esame degli emendamenti sia sostanzialmente ristretto per motivi comunque estranei alla volontà della Commissione.

Maria COSCIA (PD), in considerazione della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, chiede al sottosegretario di indicare gli argomenti su cui c'è possibilità di accordo per modifiche future.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) si duole che non ci siano i tempi sufficienti di esame per concretizzare una volontà emendativa che si era manifestata in modo convergente tra tutti i gruppi. Osserva come, in ogni caso l'approvazione del decreto-legge sia assolutamente necessaria prima di passare a discutere la riforma complessiva del settore. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo quali siano le modalità che intende adottare per rifinanziare i fondi pubblici destinati all'editoria.

Segnala, inoltre, tra i vari aspetti da prendere in considerazione, anche la tutela del sistema di distribuzione mediante le edicole e il rispetto delle norme previdenziali nell'ambito dei contratti di lavoro stipulati nel settore. Dichiara, infine, di ritirare tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO con riguardo ai profili di copertura finanziaria del provvedimento in esame, ricorda che per l'applicazione del decreto-legge vi è un fabbisogno di circa 120 milioni di euro in due anni, mentre attualmente ne sono disponibili circa la metà. Al riguardo, assume l'impegno di richiedere la rimanente parte dei fondi necessari nei prossimi provvedimenti di carattere finanziario e, in particolare, nella prossima legge di stabilità.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, lamenta che non ci siano i tempi di esame sufficienti per modificare il decreto-legge, osservando come invece si potrebbe chiedere al Senato di fare uno sforzo approvando il testo modificato dalla Camera. Con riguardo, al finanziamento dei giornali di partito, invece, aggiunge che i bilanci sono certificati da società di revisione dei conti, per cui risulta molto difficile che siano commessi abusi nelle richieste di rimborsi. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, in particolare, per ciò che concerne l'acquisto di spazi relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato; ai requisiti in tema di editoria digitale e alla tutela della distribuzione mediante le edicole.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) evidenzia l'inutilità dell'esame degli emendamenti presentati, data l'impossibilità di una loro approvazione, secondo quanto espresso dai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Osserva, quindi, come in tal modo la Commissione rischia di essere soggetto passivo di scelte che sono state già adottate altrove.

Manuela GHIZZONI, *presidente,* ricorda che gli emendamenti potranno essere presentati anche ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea, e ivi esaminati.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore,* ricorda come la discussione sugli emendamenti presentati non sia comunque inutile, in considerazione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo di recepire in un apposito provvedimento il loro contenuto.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catone 1.9 e Granata 1.1 e 1.4: s'intende vi abbiano rinunciato. Ricorda, altresì, che è stato ritirato l'emendamento Mantovano 1.6.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.24, ringraziando il Governo per aver voluto condividere, in uno spirito di confronto, le proprie osservazioni sul provvedimento in esame. Al riguardo, sottolinea che l'elevazione dei requisiti di accesso ai contributi all'editoria garantirebbe la libertà dell'informazione e la liberalizzazione del mercato delle regole.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.24.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.17, ricordando come il Governo stesso, durante la discussione del provvedimento al Senato, avesse proposto l'elevazione della percentuale al 30 per cento.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ricorda che, in occasione della discussione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo, rimettendosi all'Assemblea, aveva rinunciato all'aumento della soglia in questione, per venire incontro a tutte le testate, soprattutto quelle di minori dimensioni, che non avrebbero potuto rispettare tali criteri.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.17.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Santelli 1.7, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Santelli 1.7, sottoscritto dall'onorevole Zazzera.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.25, ribadendo la ragionevolezza dell'innalzamento della soglia per l'accesso ai contributi.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.25.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.18, stigmatizzando la posizione assunta dal Governo, che non rende possibile apportare alcuna modifica al testo del provvedimento.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.18.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.26, ponendo l'accento sull'eccessiva proliferazione delle testate che deriverebbe dal considerare testata di livello nazionale quella distribuita in sole tre regioni.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.26.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di sospendere i lavori della Commissione per consentire la partecipazione all'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno.

Giorgio LAINATI (PdL) chiede che, comunque, alla ripresa dei lavori sia assicurata la presenza del Governo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta per consentire la partecipazione dei colleghi all'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 17.30.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che tutti gli emendamenti sottoscritti dalla collega Frassinetti riferiti ai restanti articoli del provvedimento in esame sono stati ritirati. Avverte altresì, stante l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.5, 1.11, 1.10, 1.3, 1.2, * 1.12, ** 1.13, 2.2, * 2.3 e * 2.10, 2.11, 2.9, 2.4, 2.12, 2.1, 2.8, * 3.3 e * 3.1, ** 3.2, 4.1, * 5.3 e * 5.1, che si intende vi abbiano rinunciato.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19, che illustra, evidenziando come esso si riferisca all'importante questione della definizione di testata nazionale ai fini dell'accesso ai finanziamenti.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zazzera 1.19 e 1.27 e Goisis 1.32.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.21, che illustra, evidenziando come esso si riferisca alla rilevante questione della valorizzazione della professionalità dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.21, segnalando che tratta di materia sulla quale si potrebbe intervenire con il più volte ricordato DPCM, in sede di esercizio dei poteri di delegificazione assegnati al Governo in materia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), considerata la disponibilità del Governo, ritira quindi il suo emendamento 1.21, affinché possa essere accolto dal Governo quale ordine del giorno che si riserva di presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 1.20.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Borghesi 1.14, di cui è cofirmatario, chiedendo altrimenti al Governo che il suo contenuto possa esser accolto come ordine del giorno.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.14, assicurandone l'accoglimento come ordine del giorno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira quindi l'emendamento Borghesi 1.14.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede di trasformare anche l'emendamento Borghesi 1.15 in ordine del giorno, considerata la sua importanza al fine di evitare l'elusione del disposto dell'articolo 5 del decreto.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.15, allo scopo di valutare l'accoglimento di un unico ordine del giorno al riguardo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira l'emendamento Borghesi 1.15, di cui è cofirmatario, in vista dell'accoglimento di un ordine del giorno unitario in materia da parte del Governo, che si riserva di presentare in Assemblea.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.29, che illustra, riguardante l'importante questione delle modalità di computo del numero dei dipendenti delle imprese editrici ai fini dell'accesso ai contributi.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.29, assicurando l'accoglimento come ordine del giorno.

Erica RIVOLTA (LNP), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira quindi il suo emendamento 1.29, il cui contenuto si riserva di trasformare in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Borghesi 1.16, di cui è cofirmatario, che prevede l'opportuna applicazione per tutti i dipendenti, a loro tutela, delle norme dei contratti collettivi di lavoro.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO osserva che l'emendamento appare ultroneo, in quanto potrebbe essere già previsto dalla normativa vigente. Si riserva, comunque, di fare un opportuno approfondimento.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Borghesi 1.16.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.30, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ricorda come già al Senato su un emendamento analogo è stato espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea l'esigenza di presentare un apposito ordine del giorno per ricomprendere tra i beneficiari dei finanziamenti anche le imprese senza scopo di lucro.

Erica RIVOLTA (LNP) ritira quindi il suo emendamento 1.30, che si riserva di riproporre come ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.31, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Goisis 1.31.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 1.31.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.28.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene opportuno valutare la possibilità di recepire il contenuto dell'emendamento in discussione con un ordine del giorno in Assemblea, trattandosi di materia rilevante.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO segnala che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, oggetto della proposta emendativa dell'onorevole Zazzera, mira in realtà a sanare la mancata consegna delle raccomandate a causa delle eccezionali nevicate verificatesi nel corso dell'anno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira, quindi, il suo emendamento 1.28, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.22, che tende a ripristinare il testo originario del Governo, poi modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, trattandosi tra l'altro di un intervento relativo a una specifica situazione editoriale che considera meritevole di tutela.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 1.22.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.23, che tende a ripristinare il testo originario del Governo, poi modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Osserva come la prevista possibilità che le fondazioni bancarie possano finanziare le imprese editrici risulti pericolosa, poiché pone i presupposti per far diventare le suddette fondazioni reali proprietarie dei mezzi di informazione finanziati.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 1.23.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.33, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Rivolta 1.33, in quanto oneroso per l'erario.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 1.33.

Si passa all'esame dell'articolo 1-*bis* e degli emendamenti ad esso riferiti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1-*bis*.2, che tende a ripristinare il testo originario del Governo, poi modificato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Osserva, in particolare, come non sia opportuno che lo Stato assista finanziariamente un'attività imprenditoriale privata, quale quella editoriale, ricordando che di recente ha intrapreso con successo la sua attività un quotidiano che ha rinunciato ad ogni forma di contributo statale. Chiede, fra l'altro, chiarimenti sulle modalità di nomina della prevista commissione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO precisa che la commissione verrà nominata con DPCM, seguendo le procedure indicate dalla legge n. 400 del 1988.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo in sostituzione dell'onorevole Rossa, ricorda innanzitutto che l'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame è stato fortemente voluto dal Ministro Terzi di Sant'Agata. Osserva, quindi, che esso rappresenta una garanzia delle forme di espressione dell'italianità all'estero, pur concordando sul fatto che sono necessari criteri

precisi per l'assegnazione dei contributi e controlli efficaci.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti sull'accesso ai contributi per i periodici pubblicati in Italia e diffusi all'estero, che potrebbero sembrare esclusi dalla lettera della norma.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, riservandosi di svolgere un approfondimento sul punto, osserva, in generale, come il finanziamento previsto dall'articolo 1-*bis* rappresenti solo una quota riservata che si aggiunge ai finanziamenti complessivi al settore.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1-*bis*.2, 1-*bis*.3 e 1-*bis*.4 e Zazzera 1-*bis*.5 e 1-*bis*.6.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.27, che illustra.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti in ordine alla situazione delle imprese che non hanno ricevuto alcun contributo nell'anno 2010, per evitare il rischio che non possano riceverne anche per il 2011.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO rassicura l'onorevole Barbieri, osservando come l'emendamento Rivolta 2.27 vada a configurare diritti soggettivi, che creano fra l'altro debito sommerso, mentre la certezza del finanziamento al settore si può conseguire soltanto con uno stanziamento delle relative risorse nel bilancio dello Stato.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 2.27.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.28, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Rivolta 2.28.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 2.28.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.29, che illustra.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Goisis 2.29, in quanto risulta oneroso per l'erario.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 2.29.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.19, 2.21, 2.22 nonché degli emendamenti Borghesi 2.14 e Borghesi 2.15, di cui è cofirmatario, osservando come in un momento di grave crisi finanziaria lo Stato non può farsi carico di spendere soldi pubblici dei cittadini per sovvenzionare una privata attività d'impresa, quale quella editoriale.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zazzera 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.19, 2.21 e 2.22 nonché gli emendamenti Borghesi 2.14 e 2.15.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.25.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO assume l'impegno di recepire con il ricordato DPCM il contenuto dell'emendamento 2.25, accogliendo un conseguente ordine del giorno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritira, quindi, il suo emendamento 2.25. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.23.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 2.23.

Erica RIVOLTA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.26, che illustra, evidenziando come esso sia finalizzato all'introduzione di elementi di semplificazione normativa. Insiste, quindi, per la votazione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ribadisce l'invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Rivolta 2.26.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.24, che illustra. Segnala in particolare che il comma 5-*bis* dell'articolo 2, di cui l'emendamento prevede la soppressione, è stato inserito nel corso dell'esame al Senato, per favorire alcune imprese radiofoniche private, che, pertanto, continuerebbero ad usufruire indebitamente del finanziamento pubblico. Insiste, quindi, per la votazione del proprio emendamento 2.24.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 2.24.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.5, che illustra, precisando che con esso si intende promuovere la riorganizzazione della rete periferica del ministero dell'economia e delle finanze, nonché della rete consolare e diplomatica, nonché la razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e la riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo tale da realizzare risparmi di spesa ed evitare lo snaturamento del prodotto editoriale.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO conferma il parere contrario sull'emendamento Goisis 3.5, in quanto privo di copertura finanziaria.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 3.5.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento ** 3.4, che illustra, precisando che la soppressione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* contrasterebbe il rafforzamento dei monopoli tradizionali, favorendo il coinvolgimento di altre forme di attività di impresa.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO ricorda che, durante la discussione del provvedimento al Senato, il Governo si era rimesso all'Assemblea su questo punto. Ribadisce in ogni caso che, alla luce della complessità della materia, il Governo svolgerà gli opportuni approfondimenti sul tema.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.4.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 4.2

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sulla materia dell'emendamento Marinello 4.1 decaduto, precisa che il Governo, durante l'esame del cosiddetto decreto semplificazioni, aveva accolto l'ordine del giorno Mazzuca n. 9/4940-A/108, il cui testo era identico rispetto a quello dell'emendamento medesimo. Auspica, quindi, che il Governo possa accogliere un ordine del giorno analogo che recepisca il testo dell'emendamento citato.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO precisa che, con riferimento alla filiera distributiva delle edicole, è necessario formulare criteri applicativi che consentano di perseguire l'informatizzazione del settore in maniera consensuale. Evidenzia, quindi, che la definizione di tali aspetti di carattere tecnico sarà effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con altri strumenti di delegificazione.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Rivolta 5.4.

Paola GOISIS (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.5, che illustra, precisando che esso risulta finalizzato a garantire una efficiente gestione della pianificazione istituzionale da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ove l'accesso alla pianificazione medesima sia consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti elencati all'articolo 2 del provvedimento, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO evidenzia che la finalità intrinseca alla comunicazione istituzionale è la formulazione di un chiaro messaggio di pubblica utilità, indirizzato ai cittadini. Pur concordando sull'utilità dei consorzi menzionati nell'emendamento, ritiene che la pubblicità istituzionale non possa e non debba diventare uno strumento per attribuire forme di sostegno senza alcun vincolo dirigistico. Assicura, tuttavia, che il Governo accoglierà l'ordine del giorno per recepire il contenuto di tale emendamento.

Paola GOISIS (LNP), alla luce della disponibilità del Governo di accogliere un ordine del giorno che recepisca il contenuto del suo emendamento, accoglie l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, pur consapevole dei limiti in cui la Commissione ha potuto operare, alla luce dell'esiguità dei tempi di discussione, che ha impedito una discussione ampia ed approfondita. Auspica, tuttavia, che il Governo onori gli impegni assunti, accogliendo i numerosi ordini del giorno che saranno presentati in Aula, intervenendo ove necessario con il più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Maria COSCIA (PD) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, pur esprimendo il suo rammarico per l'impossibilità di approvare proposte emendative migliorative del testo del provvedimento, che, comunque, garantisce la sopravvivenza alle imprese editrici interessate. Auspica, quindi, che il Governo rispetti gli impegni assunti, provvedendo alla formulazione di un provvedimento organico sulla delicata materia dell'editoria.

Paola GOISIS (LNP) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame, esprimendo comunque il suo ringraziamento nei confronti del relatore e del rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata ad accogliere, seppure come ordini del giorno, alcuni suggerimenti per migliore il testo in esame, rappresentati dalla sua parte politica.

Fabio EVANGELISTI (IdV), intervenendo in sostituzione del deputato Zazzera, preannunzia il voto contrario sul provvedimento in esame, ringraziando naturalmente il relatore per il lavoro svolto.

Enzo CARRA (UdCpTP), preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in esame, ringrazia il sottosegretario Peluffo per la disponibilità al confronto ed alla condivisione, auspicando che il provvedimento organico di riforma dell'editoria possa essere ampiamente approfondito. Rivolge, quindi, i suoi ringraziamenti nei confronti del relatore Mazzuca, al quale augura buon lavoro.

Andrea SARUBBI (PD), pur apprezzando le finalità programmatiche del provvedimento, non ne condivide il contenuto sostanziale, in quanto lo considera poco rispondente alle esigenze di un settore che sta attraversando profondi e strutturali cambiamenti. Auspica, inoltre, che il Governo si impegni a risolvere le numerose problematiche derivanti dalla frontiera del digitale, intervenendo con provvedimenti più incisivi anche per questo settore.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, si associa ai ringraziamenti nei confronti del relatore per il proficuo lavoro svolto che, seppure non ha consentito di modificare il testo in Commissione, ha posto le premesse per raggiungere importanti obiettivi di modifica in altri provvedimenti collegati, anche con il preannuncio dell'accoglimento da parte del Governo di numerosi ordini del giorno in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento.

Pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole « 31 dicembre 2014 » con le parole « 31 dicembre 2018 » e le parole « con riferimento alla gestione 2013 » con le parole « con riferimento alla gestione 2017 ».

1. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-Ra).

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'impresa sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione dei rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 sostituire la parola « trenta per cento » con la parola « cinquanta per cento ».

Conseguentemente abrogare all'articolo 6, comma 1, la lettera c).

1. 1. Granata, Barbaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. « All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2018 » e le parole « con riferimento alla gestione 2013 » sono sostituite dalle parole « con riferimento alla gestione 2017 ». Gli importi dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono ridotti nella misura del cinque per cento all'anno a partire da quelli relativi all'esercizio 2014.

1. 6. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole « 31 dicembre 2014 » con le parole « 31 dicembre 2018 » e le parole « con riferimento alla gestione 2013 » con le parole « con riferimento alla gestione 2017 ». A partire dai contributi relativi

all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno.

1. 4. Granata, Barbaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite *con le seguenti:* che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 24. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite *con le seguenti:* che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 17. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

1. 7. Santelli, Frassinetti, Zazzera.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite *con le seguenti* , per le testate locali, nella misura di almeno il 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 25. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite *con le seguenti* , per le testate locali, nella misura di almeno il 40 per cento delle copie effettivamente distribuite.

1. 18. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni *con le seguenti* otto regioni.

1. 26. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni *con le seguenti:* cinque regioni.

*** 1. 19.** Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni *con le seguenti:* cinque regioni.

*** 1. 8.** Santelli, Frassinetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 5 per cento, *con le seguenti:* non inferiore al 10 per cento.

1. 27. Zazzera, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere le parole: tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate collegate all'impresa editrice richiedente il contributo.

*** 1. 32.** Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 3 sopprimere le parole da: tramite contratti con società di distribuzione esterna, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo.

*** 1. 5.** Granata, Barbaro.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: al 20 per cento del prezzo di copertina, *aggiungere le seguenti:* al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.

1. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 4, lettera b), *primo periodo, dopo le parole:* con prevalenza di giornalisti *inserire le seguenti:* di cui almeno 2 giornalisti professionisti; *e dopo le parole:* almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti *inserire le seguenti:* di cui almeno 1 giornalista professionista.

1. 21. Zazzera, Borghesi.

Al comma 4, lettera a), *primo periodo, dopo le parole:* con prevalenza di giornalisti, *inserire la seguente:* professionisti.

1. 20. Zazzera, Borghesi.

Al comma 4, lettera a), *dopo le parole:* con contratto di lavoro a tempo indeterminato *inserire le seguenti:* nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie,.

1. 14. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, lettera b), *dopo le parole:* con contratto di lavoro a tempo indeterminato, *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie,.

1. 15. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole da:* se editrici di quotidiani, *fino alla fine con le seguenti:* se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 15 dipendenti, di cui almeno 10 giornalisti e 5 poligrafici, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, di cui almeno 2 giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

1. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 4, lettera b), *alla fine aggiungere il seguente periodo:* Ai fini del presente comma e di quanto successivamente previsto alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in CLG. e con esclusione di quelli in C.I.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile.

1. 3. Granata, Barbaro.

Al comma 4, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini del presente comma e di quanto successivamente previsto alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 il numero dei dipendenti di riferimento è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferi-

mento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in C.l.G. e con esclusione di quelli in C.l.G.S. I dipendenti a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore. Il numero dei dipendenti calcolati con i prospetti di cui sopra deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*quater*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 29. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 4, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) le cooperative editrici e le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, per tutti i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro previste per le specifiche categorie.

1. 16. Borghesi, Zazzera.

Al comma 4, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefìci di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefìci previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancia, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di

revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma.

7-*quater*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni per l'anno 2012 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 30. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 4, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) Al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre, le imprese editrici che intendono accedere ai benefìci di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, fatta eccezione per quelle che fruiscono dei benefìci previsti al comma 3 e fermi rimanendo gli obblighi di certificazione del bilancio, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di revisione contabile iscritta alla Consob, devono provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un revisore legale dei conti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile devono essere scelti tra soggetti iscritti in un apposito Registro istituito presso il Dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento. Con apposito regolamento verranno disciplinati i requisiti e le modalità di iscrizione al predetto registro.

1. 2. Granata, Barbato.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Nell'ipotesi in cui il rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'im-

presa sia superiore al quindici per cento, il contributo, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 e del precedente articolo 2, è ridotto in misura percentuale pari alla metà dell'anzidetto scostamento. Laddove l'impresa editrice ricorra a società esterne per la raccolta della pubblicità vanno inclusi tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione del rapporto di cui sopra, gli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento. Il detto rapporto deve risultare da un'attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7.

Alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sostituire la parola: « trenta per cento » con la parola: « cinquanta per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera c) *e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 31. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 7, sostituire le parole: mediante raccomandata postale o *con la seguente:* esclusivamente.

1. 28. Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 7-bis.

*** 1. 22.** Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 7-bis.

*** 1. 12.** Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 7-ter.

**** 1. 23.** Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 7-ter.

**** 1. 13.** Zeller, Brugger.

Dopo il comma 7-ter, *aggiungere il seguente:*

7-*quater*. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: « 31 dicembre 2014 » con le parole: « 31 dicembre 2018 » e le parole: « con riferimento alla gestione 2013 » con le parole: « con riferimento alla gestione 2017 ». A partire dai contributi relativi all'esercizio 2014 tutti gli importi indicati all'articolo 2 della presente legge verranno ridotti in misura del cinque per cento all'anno.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*quinquies*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

1. 33. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

ART. 1-*bis*.

Sopprimerlo.

1-*bis*. 2. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo complessivo di 2 milioni di euro *con le seguenti:* dell'importo complessivo di 1 milione di euro.

1-*bis*. 5. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'importo complessivo di 2 milioni di euro *con le seguenti:* dell'importo complessivo di 100.000 euro.

1-*bis*. 3. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, sopprimere la parola: prevalentemente.

1-*bis*. 4. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: , e riservando una apposita quota parte *fino a:* politiche, culturali e religiose.

1-*bis*. 6. Zazzera, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

1-*bis*. 1. Santelli, Frassinetti.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza

dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2009.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-*quinquies*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2. 27. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dalla presente legge è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per anno 2009.

2. 2. Granata, Barbaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo fino al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Copertura).

1. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche

di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1.995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

5. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. ».

2. 5. Giulietti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le imprese editrici che hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge ricevono a partire dall'anno 201 1, in presenza dei requisiti prescritti, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri in vigore, comunque non superiore a quello spettante per l'anno 2009.

2. 6. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Al comma 2, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 *con le parole a:* relativi all'anno 2013.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-*bis*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto regge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2012;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni

pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012.

2. 28. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 2 alinea, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 *con le parole a:* relativi all'anno 2013.

*** 2. 3.** Granata, Barbaro.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: relativi all'anno 2012 *con le parole a:* relativi all'anno 2013.

*** 2. 10.** Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,.

2. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente: a-bis)* una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancia, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annuì rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

2. 29. Goisis, Comaroli, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati ».

2. 7. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole: una quota fino al 50 per cento *sino alle parole:* 300 mila Euro per i periodici *con le seguenti:*

una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i Costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per e imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, sostituire il primo periodo della lettera a, con il seguente: una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancia di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250 Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili verrà definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo ditale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Inoltre, il contributo non potrà superare I valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati ».

2. 4. Granata, Barbaro.

Al comma 2, lettera a)*, sesto periodo, sostituire le parole:* superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, *con le seguenti:* superiore a 500.000 euro per i quotidiani nazionali.

2. 13. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, *con le seguenti:* superiore a 1.500.000 euro per i quotidiani nazionali ».

2. 16. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), *sesto periodo, sostituire le parole:* a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, *con le seguenti:* superiore a 1.000.000 euro per i quotidiani locali.

2. 17. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) , *sesto periodo, sostituire le parole:* a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, *con le eseguenti:* superiori a 1.000.000 euro per i quotidiani locali.

2. 14. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera a), *sesto periodo, sostituire le parole:* a 300.000 euro per i periodici, *con le seguenti:* 30.000 euro per i periodici.

2. 15. Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, lettera a), *sesto periodo, sostituire le parole:* a 300.000 euro per i periodici, *con le seguenti:* 100.000 euro per i periodici.

2. 18. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole;* fino a 0,20 euro, *con le seguenti:* fino a 0,10 euro.

2. 20. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* fino a 0,25 euro, *con le seguenti:* fino a 0,15 euro.

2. 19. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* fino a 0,40 euro, *con le seguenti:* fino a 0,20 euro.

2. 21. Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici, *con le seguenti:* superiore a 1.500.000 euro per i quotidiani e a 50.000 euro per i periodici.

2. 22. Zazzera, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: a titolo oneroso, *inserire le seguenti:* , anche in via telematica.

2. 25. Zazzera, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, sono considerate copie vendute anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, e comprovata da apposita certificazione rilasciata da I una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

2. 12. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il comma 13-*bis*: « Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-*ter* e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente ». All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi: 8-*bis* « In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera *d)* e del comma 8,

l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera *c)* dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale; 8-*ter* « Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale ». L'omissione della comunicazione o a trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli Pini di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.

2. 1. Granata, Barbaro.

Al comma 5, sostituire le parole: per il personale *con le seguenti:* per i giornalisti e poligrafici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. 23. Zazzera, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*ter*. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« 13-*bis*. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-*ter* e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente ».

5-*quater*. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo l'ottavo comma sono aggiunti i seguenti:

« In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera *d)* e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera *c)* dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.

Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale ».

5-*quinquies*. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte.

A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione relativa di controllo.

5-*sexies*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale.

5-*septies*. A quanto previsto dal comma 5-*quinquies* del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

2. 8. Girlanda.

Al comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il comma 13-*bis*:

« Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-*ter* e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente ».

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi:

« 8-*bis*. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera *d)* e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera *c)* dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.

8-*ter*. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale ».

5-*quater*. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-*ter* e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

7-*bis*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da

realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello stato.

2. 26. Rivolta, Comaroli, Goisis, Cavallotto, Grimoldi.

Sopprimere il comma 5-bis.

2. 24. Zazzera, Borghesi.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, *inserire il seguente capoverso:* Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione un line i requisiti di cui all'ultima pane del precedente comma.

*** 3. 3.** Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2, *inserire il seguente capoverso:* Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione un line i requisiti di cui all'ultima pane del precedente comma.

*** 3. 1.** Granata, Barbaro.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 *inserire il seguente periodo:* Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione *on*

line i requisiti di cui all'ultima parte del precedente comma.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*quater*. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si procede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture-ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

3. 5. Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

Sopprimere i commi 5-bis *e 5*-ter.

** **3. 2.** Barbaro.

Sopprimere i commi 5-bis *e 5*-ter.

** **3. 4.** Zazzera, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori *con le seguenti:* dei componenti della filiera distributiva, editori e distributori.

4. 2. Zazzera, Borghesi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. I titolari di autorizzazione per un punto vendita esclusivo, di cui alla lettera *a)* del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, possono, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso.

4. 1. Marinello, Mazzoni.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, le Amministrazioni si avvalgono esclusivamente dei canali di informazione in formato digitale ».

5. 4. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Una quota pari al venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte delle amministrazioni dello Stato è destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2. L'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

5. 2. Mantovano, Frassinetti, Murgia.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

*** 5. 5.** Goisis, Rivolta, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

*** 5. 3.** Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.

*** 5. 1.** Granata, Barbaro.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 110

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 126

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 9.45.

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* ricorda che nella seduta di ieri il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso i propri pareri sugli emendamenti segnalati dai gruppi.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, prima che la Commissione passi alle votazioni sulle proposte emendative segnalate, intende ribadire l'auspicio formulato già nella seduta di ieri che il Governo dia seguito al più presto, con atto amministrativo, a quanto richiesto dall'emendamento Bratti 1.2.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente la piena disponibilità del Governo di procedere per via amministrativa nella direzione indicata dall'emendamento Bratti 1.2, considerato che l'elenco dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012 sono elencati in un atto di natura amministrativa quale il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alessandro BRATTI (PD), alla luce della dichiarazione di intenti del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 1.2.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, rivedendo il parere formulato nella seduta di ieri, invita al ritiro dell'emendamento Mariani 2.2 e Piffari 2.5, ritenendo non opportuno definire nel testo del decreto legge il termine di emanazione del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri a cui fa riferimento l'emendamento Mariani 2.2.

Raffaella MARIANI (PD) in accoglimento della richiesta del relatore, ritira l'emendamento 2.2 a sua prima firma.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) in accoglimento della richiesta del relatore, ritira l'emendamento 2.5 a sua prima firma.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, conferma la richiesta di accantonamento degli emendamenti Mariani 2.6 e Mura 2.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di accantonare, come richiesto dal relatore, gli emendamenti Mariani 2.6 e Mura 2.10.

La Commissione consente.

Isabella BERTOLINI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 2.15.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, rivedendo il parere già espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Zamparutti 2.16 come riformulato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.16.

Raffaella MARIANI (PD), a nome dei deputati del gruppo del Partito Democratico, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zamparutti 2.16, come riformulato dal relatore. Manifesta, inoltre, a nome dei deputati del gruppo del Partito Democratico, la volontà di sottoscrivere tutti gli emendamenti per i quali il relatore ha formulato, o formulerà nel corso della odierna seduta, un parere favorevole.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Zamparutti 2.16, come riformulato dal relatore, si associa a quanto detto dalla collega Mariani e manifesta, a nome dei deputati del gruppo di Italia dei Valori, la volontà di sottoscrivere tutti gli emendamenti per i quali il relatore ha formulato, o formulerà nel corso della odierna seduta, un parere favorevole.

Armando DIONISI (UdCpTP), a nome dei deputati del gruppo dell'Unione di Centro, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zamparutti 2.16, come riformulato dal relatore. Nel condividere appieno quanto affermato dai colleghi Mariani e Piffari, manifesta, quindi, a nome dei deputati del suo gruppo, la volontà di sottoscrivere tutti gli emendamenti per i quali il relatore ha formulato, o formulerà nel corso della odierna seduta, un parere favorevole.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Zamparutti 2.16, come riformulato dal relatore, in adesione a quanto affermato dai colleghi che lo hanno appena preceduto, manifesta, a nome dei deputati del gruppo di Futuro e Libertà, la volontà di sottoscrivere tutti gli emendamenti per i quali il relatore ha formulato, o formulerà nel corso della odierna seduta, un parere favorevole.

Manuela LANZARIN (LNP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Zamparutti 2.16, come riformulato dal relatore, esprime condivisione per quanto affermato dai colleghi rappresentanti dei gruppi e manifesta, a nome dei deputati del gruppo della Lega Nord, la volontà di sottoscrivere tutti gli emendamenti per i quali il relatore ha formulato, o formulerà nel corso della odierna seduta, un parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Zamparutti 2.16, come riformulato dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.81.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Mariani 3.81 come riformulato *(vedi allegato)*.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento dell'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 3.86.

Isabella BERTOLINI (PdL) ritira l'emendamento a sua firma 3.117 e fa proprio l'emendamento Stradella 3.144.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Stradella 3.144.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento dell'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 3.88.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 3.128, s'intende che vi abbia rinunciato.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, con riferimento all'emendamento Beccalossi 3.46, propone un'ulteriore formulazione di cui raccomanda l'approvazione.

Isabella BERTOLINI (PdL) fa proprio l'emendamento Beccalossi 3.46 e accoglie la proposta di riformulazione dello stesso testé avanzata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Beccalossi 3.46, come ulteriormente riformulato *(vedi allegato)*.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beccalossi 3.46 *(nuova formulazione)*, risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Di Biagio 3.126.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 3.89.

Nessuno chiedendo di intervenire, la commissione approva gli identici emendamenti fava 3.1 e Bertolini 3.99.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giovanni Fava 3.1, s'intende che vi abbia rinunciato.

Isabella BERTOLINI (PdL) ritira il proprio emendamento 3.99.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ghiglia 3.139, s'intende che vi abbia rinunciato.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, conferma la richiesta di accantonamento delle restanti proposte emendative relative all'articolo 3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di accantonare, come richiesto dal relatore, le restanti proposte emendative all'articolo 3.

La Commissione consente.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede al relatore di prendere in considerazione anche l'emendamento a sua prima firma 3.96, non compreso fra quelli segnalati, che si propone di estendere anche alle costruzioni abusive che non siano già destinatarie di ordine di demolizione il divieto di accedere ai benefici previsti dal decreto-legge in esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ritiene che l'attuale formulazione del testo del decreto-legge costituisca un punto di equilibrio. Esprime quindi un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Zamparutti 3.96.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 3.96.

Marco CARRA (PD) chiede al relatore di considerare l'opportunità di esprimersi anche sull'emendamento Beccalossi 3.48, di cui è cofirmatario, non compreso fra quelli segnalati, la cui approvazione ritiene sia decisiva per le sorti e le prospettive

delle aziende del comparto lattiero caseario colpite dal terremoto.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede al relatore di considerare l'opportunità di esprimersi anche sull'emendamento Marco Carra 3.84, di cui è cofirmatario, non compreso fra quelli segnalati, la cui approvazione è indispensabile per evitare il fallimento di numerosissime aziende che, avendo subito danni e distruzioni, sul piano contabile subirebbero l'ulteriore conseguenza negativa di una riduzione dei loro patrimoni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alla giusta richiesta testé formulata dal collega Brandolini.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, apprezzato il contenuto dell'emendamento Beccalossi 3.48 e dell'emendamento Marco Carra 3.84, si riserva di esprimere il proprio parere al termine della seduta, ferme restando le perplessità su tali proposte emendative che, pur apprezzabili nel loro intento, presentano profili problematici in ordine alle conseguenze finanziarie.

Ermete REALACCI (PD) richiama il Governo alla necessità di considerare con la massima attenzione la proposta di carattere generale di prorogare, fino al 2013, l'aumento delle accise sui carburanti disposto per far fronte all'emergenza terremoto nelle regioni Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Rovigo. Ritiene, infatti, che mentre ora tale misura sarebbe compresa e accolta favorevolmente da una larga maggioranza di cittadini, questo stesso consenso potrebbe progressivamente venire meno con il passare del tempo, fino a mettere a repentaglio la stessa ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, considerato che è ormai imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, verificata per le vie brevi la disponibilità dei rappresentanti dei gruppi, propone di rinviare la seduta al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea stessa.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 12.45.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanni Fava 4.17 come riformulato *(vedi allegato)*, nonché invita al ritiro degli identici emendamenti Dionisi 4.25 e Di Biagio 4.44 esprimendo invece parere favorevole sugli identici emendamenti Mariani 4.30 e Alessandri 4.8 che trattano il medesimo tema.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela LANZARIN (LNP), cofirmataria dell'emendamento Giovanni Fava 4.17, accoglie la proposta di riformulazione del medesimo emendamento.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 4.25.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento 4.44.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni l'emendamento Giovanni Fava 4.17, come riformulato, e gli emendamenti Piffari 4.38, Mariani 4.29, Alessandri 4.14 e gli identici Mariani 4.30 e Alessandri 4.8.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 4.31.

Isabella BERTOLINI (PdL), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 4.21.

Manuela GHIZZONI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 4.27.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.32 formulata dal relatore nella seduta di ieri.

Isabella BERTOLINI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.35 formulata nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, con riferimento alla nuova formulazione degli identici emendamenti Mariani 4.32 e Bertolini 4.35, segnala l'opportunità che sia specificato che, in ogni caso, dalla norma non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Raffaella MARIANI (PD), pur apprezzando le motivazioni che sono alla base delle considerazioni del rappresentante del Governo, ritiene che la nuova formulazione della norma del decreto-legge in esame, come risultante dall'approvazione degli identici emendamenti Mariani 4.32 e Bertolini 4.35, come riformulati, non abbia conseguenze finanziarie, avendo invece effetti positivi sul piano organizzativo.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti Mariani 4.32 e Bertolini 4.35, come riformulati *(vedi allegato)*.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, in revisione del parere formulato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzarin 4.19 come riformulato e raccomanda l'approvazione della nuova formulazione del suo emendamento 4.49 *(vedi allegato)*.

Manuela LANZARIN (LNP) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.19.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Lanzarin 4.19, come riformulato, e la nuova formulazione dell'emendamento 4.49 del relatore.

Raffaella MARIANI (PD), accogliendo la richiesta del relatore formulata nella seduta di ieri, ritira il proprio emendamento 4.33.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, modificando il parere formulato nella seduta di ieri, chiede l'accantonamento dell'emendamento Mariani 4.34, il cui contenuto risulterebbe in contrasto con quello dell'articolo aggiuntivo Stradella 5.05, sul quale ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel condividere quanto appena detto dal relatore, ritiene possibile recuperare lo spirito, e, in parte, la lettera dell'emendamento Mariani 4.34, al momento dell'esame dell'articolo aggiuntivo Stradella 5.05.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di accantonare, come richiesto dal relatore, l'emendamento Mariani 4.34.

La Commissione consente.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla formulazione dell'invito al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 4.01, precisando in modo dettagliato le ragioni per le quali tale emendamento non presenta profili di problematicità in ordine alla copertura finanziaria.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dalla collega Ghizzoni, modificando il parere formulato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 4.01 come riformulato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA si rimette alle valutazioni della Commissione sull'articolo aggiuntivo Ghiz-

zoni 4.01, ferme restando le riserve in ordine alle possibili conseguenze finanziarie dello stesso.

Manuela GHIZZONI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 4.01.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 4.01 come riformulato.

Gianluca BENAMATI (PD), cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Lenzi 4.02, chiede chiarimenti al relatore in ordine alla formulazione dell'invito al ritiro di tale articolo aggiuntivo.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, esplicita le ragioni che lo inducono a confermare l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lenzi 4.02.

Gianluca BENAMATI (PD), preso atto delle precisazioni fornite dal relatore, ritira l'articolo aggiuntivo 4.02.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, intervenendo per una precisazione, fa presente che, dalla lettura degli emendamenti segnalati, appare che non sia stata presa in considerazione la richiesta proveniente dagli organismi rappresentativi del sistema delle autonomie locali, di consentire, a beneficio dei comuni colpiti dal sisma e senza oneri per la finanza pubblica, l'utilizzo dei segretari comunali in disponibilità. Al riguardo, sottopone all'attenzione della Commissione una ipotesi di proposta emendativa che potrebbe, ove fosse fatta propria dal relatore, dare una risposta positiva a tale questione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per quanto appena detto dal rappresentante del Governo, sottolinea, tuttavia, la delicatezza di un tema che potrebbe finire per rappresentare un onere aggiuntivo a carico dei comuni.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA rassicura il deputato Piffari sulla questione da lui opportunamente sollevata.

Tommaso FOTI (PdL), alla luce del dibattito svolto, presenta il suo emendamento 4.300 di cui raccomanda l'approvazione *(vedi allegato)*.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 4. 300 del relatore

Tommaso FOTI (PdL), con riferimento all'emendamento Mariani 5.2, fermo restando il proprio parere favorevole, chiede al rappresentante del Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo in ordine all'ampliamento della finalizzazione delle risorse del fondo richiamato nell'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara il parere contrario del Governo ad un'eventuale utilizzazione delle risorse del fondo in questione per scopi diversi da quelli previsti dalla legislazione vigente.

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ribadisce tuttavia il rilievo e la centralità dell'emendamento in discussione, con il quale si dà una risposta al bisogno fondamentale delle popolazioni colpite dal terremoto di continuare a vedere garantito lo svolgimento delle attività educative per la prima infanzia.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 5.2 e Piffari 5.5.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Piffari 5.5, risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Dionisi 5.6.

Constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Garagnani 5.15: s'intende che vi abbia rinunciato.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento 5.20.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla formulazione dell'invito al ritiro del proprio emendamento 5.22, illustrando le ragioni per cui ritiene essenziale una sua approvazione da parte della Commissione.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dalla collega Ghizzoni, modificando il parere formulato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 5.22.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Ghizzoni 5.22, ferme restando le riserve in ordine alle possibili conseguenze finanziarie dello stesso.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Ghizzoni 5.22.

Gianluca BENAMATI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla formulazione dell'invito al ritiro dell'emendamento Mariani 5.28 di cui è cofirmatario, illustrando le ragioni per cui ritiene essenziale una sua approvazione da parte della Commissione onde consentire che su tutti gli edifici scolastici, e non solo su quelli distrutti o danneggiati gravemente dal terremoto, sia possibile porre in essere gli indispensabili interventi di adeguamento e di messa in sicurezza rispetto al rischio sismico.

Tommaso FOTI (PdL) ribadisce il proprio invito al ritiro, che, ovviamente, non riguardano il merito o la finalità perseguita dalla proposta emendativa, ma unicamente il fatto che esso grava, sul piano finanziario, sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame e, quindi, finisce per sottrarre risorse a quelle già scarse messe a disposizione per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma. Inoltre, ritiene che il solo riferimento alla regione Emilia-Romagna sia un elemento che indebolisce ulteriormente la proposta emendativa in questione.

Gianluca BENAMATI (PD), pur prendendo atto dell'ultima considerazione svolta dal relatore circa l'ambito territoriale ristretto dell'emendamento Mariani 5.28, ribadisce la centralità di una proposta emendativa che è diretta a mettere in sicurezza le scuole e a garantire la regolare riapertura dell'anno scolastico in tutte le scuole della regione Emilia-Romagna.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 5.28, annunciando la sua ripresentazione in Assemblea con l'auspicio che in quella sede possa trovare accoglimento.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Giovanni Fava 5.30.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fava 5.30, risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Piffari 5.31.

Tommaso FOTI (PdL) ribadisce il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Stradella 5.05, ritenendo però opportuna una riformulazione dello stesso *(vedi allegato)* che ricomprenda la portata dell'emendamento Mariani 4.34 precedentemente accantonato, di cui chiede quindi il ritiro.

Isabella BERTOLINI (PdL) fa proprio l'articolo aggiuntivo Stradella 5.05 ed accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD), alla luce della proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Stradella 5.05, ritira il proprio emendamento 4.34.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 5.05, come riformulato, nonché gli emendamenti Lanzarin 6.1 e Zamparutti 6.3.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, chiede di accantonate le proposte emendative segnalate all'articolo 7.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di accantonare, come richiesto dal relatore, le proposte emendative segnalate all'articolo 7.

La Commissione consente.

Manuela LANZARIN (LNP) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 7.04 formulata nella seduta di ieri.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo Lanzarin 7.04, come riformulato *(vedi allegato)*.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Lanzarin 7.04 come riformulato, risulta conseguentemente assorbito l'articolo aggiuntivo Dionisi 7.05.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, prima di passare all'esame delle proposte emendative segnalate relative all'articolo 8, fa presente che ogni proposta di differimento dei termini previsti in tale articolo può essere presa in considerazione favorevolmente dal Governo solo all'interno dell'anno solare in corso, fermo restando che, per esigenze contabili, tale termine non può oltrepassare la data del 30 novembre.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che la posizione testé espressa dal rappresentante del Governo non sia accettabile a fronte della gravità della situazione e della necessità di dare un orizzonte chiaro e stabile ai cittadini e alle imprese impegnati in uno sforzo per tornare alla normalità di vita e di lavoro.

Gianluca BENAMATI (PD) pur comprendendo le implicazioni finanziarie delle proposte emendative con cui si chiede il differimento dei termini previsti dall'articolo 8, richiama il Governo all'esigenza di fare uno sforzo ulteriore per venire incontro alla giusta richiesta di offrire un orizzonte ragionevole ai cittadini e alle imprese delle zone colpite dal terremoto, evitando di ripercorrere la strada, già percorsa troppe volte in passato, del ricorso a continui rinnovi delle proroghe.

Tommaso FOTI (PdL), alla luce del dibattito svolto, modificando il parere espresso nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghiglia 8.267 come riformulato *(vedi allegato)*, invitando al ritiro degli emendamenti Lenzi 8.152, Dionisi 8.112, Santori 8.262, per i quali aveva chiesto l'accantonamento.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Isabella BERTOLINI (PdL) fa proprio l'emendamento Ghiglia 8.267 e accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

Donata LENZI (PD), in considerazione della proposta emendativa formulata dal relatore, ritira il proprio emendamento 8.152.

Armando DIONISI (UdCpTP), in considerazione della proposta emendativa formulata dal relatore, ritira il proprio emendamento 8.112.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 8.262, s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, l'emendamento Ghiglia 8.267, come riformulato.

Raffaella MARIANI (PD) ritira i propri emendamenti 8.144 e 8.145.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento 8.241.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Beccalossi 8.87 e Santori 8.260, gli identici emendamenti Beccalossi 8.88, Dionisi 8.114 e Santori 8.259, nonché gli identici emendamenti 8.263 del relatore, Lanzarin 8.11, Dionisi 8.115, Santori 8.244.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di sospendere la seduta per riprenderla dopo l'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 16.

Raffaella MARIANI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla richiesta di ritirare l'emendamento a sua firma 8.146.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ritiene che non si possano introdurre disposizioni che abbiano effetti sui contratti di natura privatistica.

Raffaella MARIANI (PD) in accoglimento della richiesta del relatore e dei chiarimenti forniti, ritira l'emendamento a sua firma 8.146.

Isabella BERTOLINI (PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Santori 8.258 e 8.245, del quale accoglie la proposta di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Santori 8.258 e l'emendamento Santori 8.245 come riformulato *(vedi allegato)*.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Beccalossi 8.90 e Santori 8.257, si intende che vi abbiano rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) in accoglimento della richiesta del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 8.147.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ghiglia 8.273, si intende che vi abbia rinunciato.

Tommaso FOTI, *relatore*, ribadisce il parere favorevole espresso nella seduta di ieri sugli identici emendamenti Pizzolante 8.272 e santori 8.248, ritenendo necessaria una riformulazione che propone.

Isabella BERTOLINI (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pizzolante 8.272 di cui accoglie la proposta di riformulazione.

La Commissione con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Pizzolante 8.272 e Santori 8.248 come riformulati *(vedi allegato)*.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, in conseguenza dell'approvazione degli identici emendamenti Pizzolante 8.272 e Santori 8.248 come riformulati, risultano assorbiti gli identici emendamenti Dionisi 8.118 e Santori 8.246.

La Commissione approva l'emendamento Bertolini 8.223.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 8.247, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Piffari 8.184.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gibiino 8.83, come riformulato *(vedi allegato)* ed invita al ritiro dell'emendamento mariani 8.143.

Isabella BERTOLINI (PdL) fa proprio l'emendamento Gibiino 8.83 di cui accoglie la proposta di riformulazione.

Raffaella MARIANI (PD) in accoglimento della richiesta del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 8.143.

La Commissione approva l'emendamento Gibiino 8.83 come riformulato.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Dionisi 8.124 come riformulato dal relatore nella seduta di ieri *(vedi allegato)*, relativamente alla parte non Assorbita dall'approvazione dell'emendamento Ghiglia 8.267 come riformulato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Ghiglia 8.267 come riformulato, risultano assorbiti gli identici emendamenti Dionisi 8.120 e Di Biagio 8.242.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bertolini 8.208 e Santori 8.249, come riformulati *(vedi allegato)*.

Isabella BERTOLINI (PdL) accoglie la riformulazione dell'emendamento a propria firma 8.208 proposta dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 8.249, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Bertolini 8.208, come riformulato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara che, conseguentemente, risultano assorbiti gli identici emendamenti Di Biagio 8.275, Alessandri 8.33 e Bertolini 8.190, nonché gli emendamenti Dionisi 8.127 e 8.125, Fava 8.66, Dionisi 8.126, Bratti 8.84 e 8.85, Santori 8.250 e Dionisi 8.128 e Dionisi 8.129.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Mariani 8.162.

Raffaella MARIANI (PD) in accoglimento della richiesta del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 8.162.

Isabella BERTOLINI (PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Beccalossi 8.96, Santori 8.251, 8.253, 8.254 e 8.256.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 8.252, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Beccalossi 8.96, Santori 8.251, 8.253, 8.254 e 8.256.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Beccalossi 8.101 e Santori 8.255, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Dionisi 8.130 e Lanzarin 8.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che in conseguenza dell'approvazione degli identici emendamenti Dionisi 8.130 e Lanzarin 8.10, risulta assorbito l'emendamento Santori 8.243.

Donata LENZI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 8.148 finalizzato a garantire ai Comuni le risorse finanziarie necessarie a far fronte ai fabbisogni di cassa conseguenti alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari.

Alessandro BRATTI (PD) sottolinea l'estrema importanza dell'emendamento in discussione che prevede un meccanismo di anticipazione di tesoreria che potrebbe garantire la sopravvivenza degli enti locali che altrimenti andranno incontro ad un dissesto finanziario di notevole gravità.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel condividere le preoccupazioni espresse dai deputati Lenzi e Bratti, sottolinea come il Governo non ritenga oggi

praticabile la strada indicata dagli emendamenti in questione, poiché l'approvazione degli stessi implicherebbe una modifica della disciplina del Patto di stabilità interno oggi irrealistica, nonché per l'impossibilità di quantificare esattamente le risorse che verrebbero a mancare agli enti locali in termini di perdita di gettito. Ritiene peraltro più opportuno immaginare un intervento normativo specifico nell'ambito dell'esame del provvedimento d'urgenza sulla *spending review*, che il Governo si accinge ad emanare e che, da un lato, inciderà sulla spesa relativa all'anno finanziario 2012, dall'altro, conterrà una specifica revisione della disciplina sull'IMU. In tal senso, il Governo manifesta fin d'ora la propria disponibilità a cercare in quella sede una soluzione appropriata alla questione sollevata dagli emendamenti in discussione.

Raffaella MARIANI (PD) giudica particolarmente importante l'apertura fatta dal rappresentante del Governo a trovare, in sede di esame del decreto-legge sulla *spending review*, che il Governo si accinge ad emanare, una soluzione adeguata all'assoluta necessità di venire incontro ai bisogni degli enti locali che si trovano nei territori colpiti dal sisma. Sulla base di tale chiaro impegno politico del Governo, nel preannunciare la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno per riproporre la questione segnalata dalle proposte emendative in questione, ritira gli emendamenti a propria firma 8.149 e 8.150.

Donata LENZI (PD), nell'associarsi a quanto appena detto dalla collega Mariani, ritira l'emendamento a propria firma 8.148.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, modificando il parere formulato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 8. 151, come riformulato *(vedi allegato)*, volto a circoscrivere l'esenzione dall'imposta di bollo al 31 dicembre 2012, e Mariani 8.165, come riformulato *(vedi allegato)*, volto a individuare con maggiore esattezza la portata dell'emendamento stesso, con particolare riferimento ai requisiti già previsti a legislazione vigente per il rinnovo dei titoli di soggiorno.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione degli emendamenti a propria firma 8.151 e 8.165.

Manuela LANZARIN (LNP) dichiara la propria netta contrarietà all'emendamento Mariani 8.165 come riformulato, sul quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mariani 8.151 e Mariani 8.165 come riformulati.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ribadendo il parere favorevole formulato nella seduta di ieri sull'emendamento Bertolini 8.191, fa presente l'opportunità di un'ulteriore riformulazione dello stesso *(vedi allegato)*, di cui raccomanda l'approvazione.

Isabella BERTOLINI (PdL) accoglie la proposta di ulteriore riformulazione del relatore dell'emendamento a propria firma 8.191.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Bertolini 8.191, come ulteriormente riformulato, e l'emendamento Marco Carra 8.135.

Isabella BERTOLINI (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Stradella 8.270 e ritira l'emendamento a propria firma Bertolini 8.219.

La Commissione approva l'emendamento Stradella 8.270.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore del-

l'emendamento Beccalossi 9.5, s'intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) fa propri gli articoli aggiuntivi Miglioli 9.01 e 9.03 e, in accoglimento della richiesta del relatore, ritira i medesimi articoli aggiuntivi.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento 10.2.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Dionisi 10.8 e Di Biagio 10.9, nonché gli emendamenti Mariani 10.10 e 11.6.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento 11.7.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Negro 11.11, Santori 11.13 e Dionisi 11.14.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 11.22, s'intende che vi abbia rinunciato.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento 11.26.

Raffaella MARIANI (PD) fa proprio l'emendamento Miglioli 11.30 e, in accoglimento della richiesta del relatore, lo ritira.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo 11.034 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che in conseguenza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.034 del relatore, risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Mariani 11.033.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira i propri emendamenti 12.9 e 12.10.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira il proprio emendamento 12.15.

Alessandro BRATTI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla formulazione dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mariani 12.016, di cui è cofirmatario, illustrando le ragioni per cui ritiene utile una sua approvazione da parte della Commissione.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dal collega Bratti, modificando il parere formulato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mariani 12.016 come riformulato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA si rimette alla Commissione, ferma restando la propria riserva in ordine alle possibili conseguenze finanziarie derivanti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Mariani 12.016.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore sul proprio articolo aggiuntivo 12.016.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Mariani 12.16, come riformulato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 13.12, s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Dionisi 13.15 e Santori 13.16.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Santori 13.20, 13.25 e 13.27, s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Di Giuseppe 14.1.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Giuseppe 14.1, da un lato, risultano assorbiti gli identici emen-

damenti Giovanni Fava 14.2, Dionisi 14.3 e Santori 14.6, dall'altro, risulta preclusa la votazione dell'emendamento Giovanni Fava 14.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Santori 14.11, s'intende che vi abbia rinunciato.

Isabella BERTOLINI (PdL) ritira il proprio emendamento 15.8.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 15.9.

Alessandro BRATTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 17.1 *(vedi allegato)*.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Bratti 17.1, come riformulato, e 17.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bratti 17.10, risulta assorbito l'emendamento Giovanni Fava 17.11.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 17.17 *(vedi allegato)*.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Beccalossi 17.14 e Mariani 17.17, come riformulato.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 17.20.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Stradella 17.21, s'intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 19.2.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Giovanni Fava 19.8, gli identici emendamenti Alessandri 19.16 e Mariani 19.17, nonché gli articoli aggiuntivi Miserotti 19.020 e Bertolini 19.023.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che erano stati accantonati gli emendamenti Mariani 2.6, Mura 2.10, Mariani 3.90, Alessandri 3.26, Dionisi 3.64 e 3.65, Di Biagio 3.124, Bertolini 3.120, Dionisi 3.68, Piffari 3.115, Ghiglia 3.300, Pizzolante 3.140, Di Biagio 3.152, Dionisi 3.72, Pizzolante 3.141, Bertolini 3.42, Ghiglia 3.159 e 3.160, Santori 3.127, Mariani 3.92, 3.130 del relatore, Mariani 3.93, Griglia 3.02, nonché Mariani 7.1, Di Biagio 7.18, Marchi 7.20 e Miglioli 7.26.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Mariani 2.6, altrimenti parere contrario.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il proprio emendamento 2.6.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mura 2.10, s'intende che vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 3, che erano state precedentemente accantonate, dichiara un orientamento favorevole sugli emendamenti Mariani 3.90, Alessandri 3.26, sugli identici emendamenti Dionisi 3.65 e Di Biagio 3.124, , a condizione che non siano riferibili ai prefabbricati, nonché sugli emendamenti Bertolini 3.120 e 3.42, Mariani 3.92, 3.130 del relatore e Mariani 3.93.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare compiutamente gli effetti de-

rivanti dall'eventuale approvazione degli emendamenti sui quali il Governo ha espresso un orientamento favorevole.

La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 18.55.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, valutati gli effetti derivanti dalla eventuale approvazione degli emendamenti su cui il Governo ha espresso un orientamento favorevole, esprime il proprio parere favorevole sugli emendamenti Mariani 3.90, Alessandri 3.26, sugli identici emendamenti Dionisi 3.65 e Di Biagio 3.124, purché non riferibili ai prefabbricati, nonché sugli emendamenti Bertolini 3.120, Mariani 3.92 e 3.93, nonché raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.130. Presenta, inoltre, il proprio emendamento 3.700 *(vedi allegato)* di cui raccomanda l'approvazione, invitando pertanto al ritiro degli emendamenti Raisi 3.152, Dionisi 3.72, Pizzolante 3.141, e Bertolini 3.42.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara che, come concordato per le vie brevi, tutti i gruppi rinunciano alla presentazione dei subemendamenti al nuovo emendamento 3.700 del relatore.

La Commissione prende atto.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 3.90.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mariani 3.90, risulta assorbito l'emendamento Alessandri 3.26.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Dionisi 3.64.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 3.64.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Dionisi 3.65 e Di Biagio 3.124, come riformulati *(vedi allegato)*.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Dionisi 3.65 e Di Biagio 3.124, risulta precluso l'emendamento Bertolini 3.120.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Dionisi 3.68, Piffari 3.115, Ghiglia 3.300 e Pizzolante 3.140.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 3.68.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Piffari 3.115, Ghiglia 3.300 e Pizzolante 3.140, s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 3.700 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.700 del relatore, risultano assorbiti gli emendamenti Raisi 3.152, Dionisi 3.72, Pizzolante 3.141, e Bertolini 3.42.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Ghiglia 3.159 e 3.160 e dell'emendamento Santori 3.127.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ghiglia 3.159 e 3.160 e dell'emendamento Santori 3.127, s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Mariani 3.92, 3.130 del relatore del relatore e Mariani 3.93.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ghiglia 3.02.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Ghiglia 3.02, s'intende che vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, con riferimento alle proposte emendative all'articolo 7 accantonate, esprime parere conforme a quello del relatore che ha invitato al ritiro delle stesse.

Al riguardo sottolinea che è in corso una riflessione all'interno del Governo su possibili soluzioni di deroga al Patto di stabilità, che potrebbero essere presentate anche già in sede di esame del decreto-legge in Assemblea.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore,* nel confermare l'invito al ritiro delle proposte emendative all'articolo 7 accantonate, ritiene doveroso sottolineare l'importanza della questione che, a suo giudizio, deve trovare un'adeguata soluzione nel provvedimento in esame ovvero in altro provvedimento che deve essere comunque approvato prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, anche al fine di garantire agli enti locali le risorse finanziarie necessarie ad affrontare la ricostruzione.

Raffaella MARIANI (PD) nell'accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore e ribadito dal Governo, ritira l'emendamento a sua firma 7.1. Ritiene comunque opportuno ribadire l'estrema urgenza della questione di garantire un'adeguata flessibilità di spesa ai Comuni; invita quindi il Governo ad individuare una soluzione efficace, anche in via sperimentale, che consenta agli enti locali di poter disporre delle necessarie risorse finanziarie per garantire l'opera di ricostruzione. A tale riguardo ritiene che si possa individuare un meccanismo analogo a quello previsto nel decreto-legge sulla Protezione civile da poco licenziato dalla Camera.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sottolinea come probabilmente i comuni che hanno subito danni devastanti in realtà non siano molto numerosi.

Armando DIONISI (UdCpTP) condivide le considerazioni svolte dalla collega Mariani e sottolinea l'opportunità di prevedere un meccanismo di deroga al Patto di stabilità analogo a quello previsto nel provvedimento sulla Protezione civile al fine di evitare una contraddizione evidente negli interventi normativi proposti in un breve arco di tempo. Ritira, quindi, gli emendamenti a sua firma 7.14, 7.30 e 7.37.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei presentatori degli emendamenti Di Biagio 7.18, Marchi 7.20 e Miglioli 7.26, si intende che vi abbiano rinunciato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, chiede al Governo chiarimenti circa il meccanismo di ripartizione delle risorse derivanti dal finanziamento ai partiti ed in particolare se ci sia bisogno di un atto normativo specifico.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiarisce che le risorse in oggetto affluiranno ad un Fondo per la ricostruzione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che il riparto avverrà sulla base di un decreto ministeriale. In merito alla reale consistenza di tali risorse evidenzia come sia necessario attendere la conclusione delle previste procedure amministrative prima di poter disporre di dati definitivi.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che si era riservato di esprimere al termine dell'esame degli emendamenti il proprio parere sugli emendamenti Beccalossi 3.48 e Marco Carra 3.84, non compresi fra quelli segnalati. Al riguardo, esprime parere favorevole su tali emendamenti, ritenendo opportuna una loro riformulazione *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime la riserva del Governo sul contenuto dell'emendamento Beccalossi 3.48, come riformulato, esprimendo invece parere conforme al relatore sull'emendamento Marco Carra 3.84, come riformulato.

Marco CARRA (PD) accoglie le proposte di riformulazione del proprio emendamento 3.84 e dell'emendamento Beccalossi 3.48 di cui è cofirmatario.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Beccalossi 3.48 come riformulato.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Marco Carra 3.84, come riformulato, e Beccalossi 3.48, come riformulato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, oltre al parere già espresso dal Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del Regolamento, sono pervenuti, in riferimento al testo originario del decreto legge, i seguenti pareri: parere favorevole della I Commissione, parere favorevole della II Commissione, parere favorevole della VI Commissione, parere favorevole con condizioni della VII Commissione, parere favorevole con osservazioni della X Commissione, parere favorevole con osservazioni della XI Commissione, parere favorevole della XII Commissione, parere favorevole con osservazioni della XIII Commissione, parere favorevole della XIV Commissione e parere favorevole con condizione e osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Comunica, infine, che la Commissione Bilancio esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore, onorevole Tommaso Foti, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, come modificato nel corso dell'esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* si riserva di designare i componenti del Comitato dei Nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e curano la pubblicazione dei rendiconti sui siti *internet* delle rispettive regioni.

2. 16. *(Nuova formulazione)* Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco

ART. 3.

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* pubblici e privati, *aggiungere le seguenti:* e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,.

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera b) *con la seguente: « b)* la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà »;

b) alla lettera c) *dopo le parole:* alle strutture adibite ad attività sociali, *inserire le seguenti:* socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,;

c) dopo la lettera f), *aggiungere le seguenti:*

f-bis) concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-ter) concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici.

3. 81 *(Nuova formulazione)* Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente periodo:* la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici, è riconosciuta dall'autorità competente entro il 30 marzo 2013; in deroga ai principi contabili, i contributi di ristoro dei danni pos-

sono essere accertati nel primo bilancio da approvare.

3. 84. *(Nuova formulazione)* Marco Carra, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Franceschini, Lenzi, Benamati, La Forgia, Marchignoli, Vassallo, Zampa, Bratti, Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Marchi, Castagnetti, Colaninno, Motta.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Alla concessione dei contributi di cui alla presente lettera è riservata una somma pari a 65 milioni di euro. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate

3. 48. *(Nuova formulazione)* Beccalossi, Marco Carra, Delfino, Di Giuseppe, Rainieri, Ruvolo, Paolo Russo, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Marrocu, Martinelli, Miserotti, Naro, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino, Zucchi, Alessandri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzate *con le seguenti:* , esistenti o in corso di realizzazione.

3. 144. Stradella.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 ottobre 2008, n. 19, aggiungere le seguenti: nonché alle corrispondenti disposizioni della Regione Lombardia e Veneto;

sostituire le parole: della predetta regione *con le seguenti:* delle predette regioni;

dopo le parole: paesaggistici *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per i fabbricati rurali per la riproposizione della originaria sagoma e la possibile riduzione della precedente volumetria.

3. 46. *(Nuova formulazione)* Beccalossi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla Protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

*** 3. 1.** Fava.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'allegato 1 al presente decreto, *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione ad imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche.

*** 3. 99.** Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: deve acquisire *aggiungere le seguenti:* nei casi di cui al comma 8;

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

8-*bis*. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

3. 90. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

3. 65. Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. In relazione a magazzini, capannoni, stalle ed altre strutture inerenti le attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

3. 124. Di Biagio, Raisi, Divella.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

Nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, gli adempimenti di cui al comma 9, si intendono soddisfatti.

Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al cap. 8.3 del decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture entro i termini temporali di cui al comma 9, tenendo conto degli interventi locali effettuai ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferire al 60 per

cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:

entro quattro anni, dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

entro otto anni, dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza Ls per cento compresi tra il 30 per cento e il 50 per cento, secondo l'equazione 4+ (Ls-30)/5.

3.700. Il relatore.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 *con le seguenti:* di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del presente decreto-legge.

3. 92. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

« 13-*bis* – In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica ».

3. 130. Il Relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-*bis*. In deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti ».

3. 93. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: d'intesa fra loro *aggiungere le seguenti:* sentite le province ed i comuni interessati per i profili di competenza.

4. 17. *(Nuova formulazione)* Fava, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* compresi quelli adibiti, *con le parole:* con priorità per quelli adibiti.

4. 38. Piffari, Zazzera, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Donadi, Cimadoro, Rota.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* compresi quelli adibiti all'uso scolastico,

inserire le seguenti: ed educativo per la prima infanzia.

4. 29. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* nonché *inserire le seguenti:* gli edifici municipali e.

4. 14. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Fava, Munerato, Rainieri, Togni.

Al comma 1, alla lettera a) *aggiungere in fine le seguenti parole:* sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

4. 30. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, lettera a) *aggiungere in fine le parole:* sono altresì comprese le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione.

4. 8. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, *aggiungere la seguente:* anche.

****4. 32.** *(Nuova formulazione)* Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 2, *aggiungere la seguente:* anche.

****4. 35.** *(Nuova formulazione)* Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e dei competenti fino a: *istituzionali, con le seguenti:* nonché degli altri soggetti pubblici competenti.

4. 19. *(Nuova formulazione)* Lanzarin, Munerato, Dussin, Alessandri, Togni, Fava, Rainieri.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico ed educativo per la prima infanzia, le Province ed i comuni competenti.

4. 49. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-*bis*. Il Ministero dell'Interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1, i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Gli oneri finanziari derivanti dall'impiego del predetto personale, comprensivi delle spese di vitto e alloggio documentate, sono a carico del Ministero dell'Interno, che vi provvede attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente

4.300 Il relatore

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione con-

trollata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:

a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, si provvede, quanto a 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500 mila euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 500 mila annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge del 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.

4. 01. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Motta.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regolare attività *inserire le seguenti:* educativa per la prima infanzia e.

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: ed alla ricostruzione degli edifici scolastici *inserire le seguenti:* o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia.

5. 2. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni, *con le parole:* Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997.

***5. 5.** Piffari, Zazzera, Cimadoro, Borghesi, Mura, Donadi, Rota, Di Giuseppe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:

a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera *a)* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.

5. 22. Ghizzoni, Motta.

Al comma 3 sostituire le parole da: l'Ufficio *a:* anno scolastico *con le seguenti:* gli Uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico,

5. 30. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) autotrasporti conto terzi;

h) guardiania dei cantieri.

3. Le Prefetture effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Le prefetture delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con lo erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.

5. 05. *(Nuova formulazione)* Stradella.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 7, lettere a) *e* b)*, sostituire le parole:* 31 luglio 2012 *con le seguenti:* 31 dicembre 2012.

6. 1. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.

Al comma 4 sopprimere le parole: È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati.

6. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Crediti vantati dalle imprese).

1. La Pubblica amministrazione, incluse le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.

7.04 *(Nuova formulazione)*. Lanzarin

ART. 8.

Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorrano le parole: 30 settembre 2012*, con le seguenti:* 30 novembre 2012.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre *con le seguenti:* 30 novembre.

8. 267. *(Nuova formulazione)* Ghiglia.

Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, *con le seguenti:* di cui all'articolo 106.

*** 8. 87.** Beccalossi.

Al comma 1, numero 9, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 106 e 107, *con le seguenti:* di cui all'articolo 106.

*** 8. 260.** Santori.

Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale *aggiungere la seguente:* , agricola.

****8. 88.** Beccalossi.

Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale *aggiungere la seguente:* , agricola.

****8. 114.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al numero 9), ultimo periodo, dopo le parole: attività imprenditoriale, commerciale, artigianale *aggiungere la seguente:* , agricola.

****8. 259.** Santori.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

***8. 263.** Il Relatore.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

***8. 11.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale. ».

***8. 115.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale ».

*** 8. 244.** Santori.

« 9-*bis)* il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà contadina ».

8. 258. Santori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. Il termine del 30 novembre 2012, previsto dall'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i fabbricati rurali ubicati nei territori di cui all'articolo 1, è differito al 30 giugno 2013 ».

8. 245. *(Nuova formulazione)* Santori.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ordinanze sindacali di sgombero, *inserire le seguenti:* , comunque adottate entro il 30 novembre 2012,;

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'Autorità comunale, che trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

8. 272. *(Nuova formulazione)* Pizzolante.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, *sono inserite le seguenti parole:* a decorrere dall'anno 2012 e.

8. 223. Bertolini, Tortoli, Stradella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 1o giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

8. 184. Piffari, Mura, Borghesi, Cimadoro, Donadi, Rota.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis)*. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 3, per l'anno 2012, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è dovuta nella misura del 50 per cento e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si provvede mediante applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,8 per cento »;

2) alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,8 per cento »;

3) alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10,8 per cento »;

4) alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,2 per cento »;

5) alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,7 per cento ».

8. 83. *(Nuova formulazione)* Gibiino, Santelli, Bertolini, Garagnani, Lunardi.

Al comma 4 aggiungere le seguenti parole: nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

8. 124. *(Nuova formulazione)* Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili già autorizzati accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

*** 8. 208.** *(Nuova formulazione)* Bertolini, Tortoli, Stradella.

Al comma 8, dopo le parole: normative comunitarie statali o regionali in materia *inserire le seguenti:* di benessere animale.

8. 96. Beccalossi.

Al comma 8, sopprimere le parole: registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, *aggiungere le seguenti:* con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

8. 251. Santori.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dalla direttiva 91/629/CE e dalla direttiva 97/2/CE, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

8. 253. Santori.

Al comma 11, sostituire le parole: gli agricoltori*, con le seguenti:* le aziende agricole.

8. 254. Santori.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nei punti*, con le seguenti:* nei commi.

8. 256. Santori.

Al comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 *con le seguenti:* dalle rispettive leggi regionali.

*** 8. 130.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

All'articolo 8, comma 14, sostituire le parole: all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009 *con le seguenti:* dalle rispettive leggi regionali.

*** 8. 10.** Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Al comma 15, dopo le parole: Regione Emilia Romagna*, aggiungere le seguenti:* della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo.

8. 135. Marco Carra, Colaninno, Pizzetti, Zucchi, Braga, Codurelli, Colombo, Corsini, De Biasi, Duilio, Farinone, Ferrari, Fiano, Letta, Levi, Marantelli, Misiani, Mosca, Peluffo, Pollastrini, Quartiani, Sanga, Zaccaria.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: e 13 *con le seguenti:* 13 e 15-*bis*.

8. 151. *(Nuova formulazione)* Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

Sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1.

8. 165 *(Nuova formulazione)* Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolati dal codice civile.

8. 191 *(Nuova formulazione).* Bertolini, Tortoli, Stradella.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli

abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente, i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

8. 270. Stradella.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese *aggiungere le seguenti:* ivi comprese quelle del settore agroalimentare.

*** 10. 8.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese *aggiungere le seguenti:* ivi comprese quelle del settore agroalimentare.

*** 10. 9.** Di Biagio, Raisi, Divella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medie imprese, *aggiungere le seguenti:* con sede o unità locali.

10. 10. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 11.

Al primo periodo, dopo le parole: alle imprese, *sono aggiunte le seguenti:* con sede o unità locali.

11. 6. Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

**** 11. 11.** Negro, Lanzarin.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

**** 11. 13.** Santori.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comprese fra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, ma i cui fondi siano situati in detti territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

**** 11. 14.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Attivazione nel Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma).

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dall'esercizio 2013, una quota di 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, l'acquisizione e i ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4. Dalla attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 11. 034.** Il Relatore.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Detassazione rimborsi danni per le imprese).

1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, sono esentati da imposta le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10

milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.

12. 016. *(Nuova formulazione)* Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 13.

Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere *aggiungere le seguenti:* per intero.

*** 13. 15.** Dionisi, Galletti, Libè, Mondello, Bonciani, De Poli, Marcazzan.

Al comma 1, dopo le parole: destinati ad abbattere *aggiungere le seguenti:* per intero.

*** 13. 16.** Santori.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, *con le seguenti:* alle regioni di cui al presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: della medesima regione, *con le seguenti:* delle medesime regioni.

14. 1. Di Giuseppe, Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota.

ART. 17.

Al comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: facilmente.

17. 1. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di ulteriori necessità i Presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.

17. 10. Bratti, Mariani, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Al comma 5, dopo le parole: cer 20.01.34, *inserire le seguenti:* , ai rifiuti che contengono amianto, il codice cer 17.06.05.

17. 14. Beccalossi, Corsaro, De Corato, Frassinetti, Saglia, Scandroglio, Nola.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 193 (FIR) e 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

17. 17. *(Nuova formulazione)* Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

ART. 19.

Al comma 2 dopo le parole: per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale *aggiungere le seguenti:* e delle corrispondenti leggi della Regione Lombardia e della Regione Veneto.

19. 8. Fava, Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni, Munerato, Rainieri.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-*bis*. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio. ».

*** 19. 16.** Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Munerato, Fava, Rainieri.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-*bis*. Per i procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non è dovuto alcun onere istruttorio ».

*** 19. 17.** Mariani, Bratti, Benamati, Motta, Margiotta, Boccia, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.

19. 020. Miserotti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*.

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

19. 023. Bertolini, Tortoli, Stradella.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 141

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione 143

7-00903 Crosio: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica.

7-00932 Gentiloni Silveri: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica *(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00188 e 8-00189)* .. 143

ALLEGATO 1 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione) 147

ALLEGATO 2 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione) 149

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri 146

ERRATA CORRIGE 146

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul decreto-legge n. 63 del 2012, che reca una disciplina transitoria, nelle more della ridefinizione complessiva delle forme di sostegno all'editoria, affidata ad un disegno di legge delega approvato contestualmente dal Consiglio dei ministri. Rileva che tale intervento si è reso necessario a seguito della cessazione, con il decreto-legge n. 201 del 2011, del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria.

Fa presente che, per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge in esame interviene: sulla rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi (articoli 1

e 2); sul sostegno all'editoria digitale e sulla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4); sull'acquisto di spazi sui *media* per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

Segnala che, durante l'esame al Senato, sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l'altro, a: periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-*bis*); semplificazioni per periodici *web* di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*) e per l'editoria *no profit* e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

Sottolinea che le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione, sono rappresentate dall'articolo 3, commi 5-*bis* e 5-*ter*, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5-*bis*.

Passando ad una breve descrizione del contenuto di tali disposizioni, osserva che i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 3 inseriscono, rispettivamente, fra i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni quelli derivanti da pubblicità *online* e sulle diverse piattaforme, e fra i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazioni (ROC) le imprese concessionarie di pubblicità sul *web* e su altre piattaforme digitali.

Il comma 3 dell'articolo 4 e l'articolo 5-*bis*, intervengono, invece, sulla vicenda specifica della sospensione delle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali introdotte dal decreto-legge n. 353 del 2003. Ricorda che tali tariffe agevolate, a fronte delle quali si prevede un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane Spa, sono state sospese dal 31 marzo 2010 con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 10-*sexies*, comma 2 del decreto-legge n. 194 del 2009 e quindi, per il periodo tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 dal comma 1-*bis* del decreto legge n. 125 del 2010; il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010 ha individuato le tariffe massime applicabili, in luogo delle precedenti tariffe, per tale periodo alle spedizioni di prodotti editoriali.

Evidenzia che, in questo quadro, l'articolo 4, comma 3, interviene su un contenzioso applicativo relativo al periodo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 marzo 2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie), e determinato dall'attuazione dell'articolo 56, comma 4, della legge n. 99 del 2009. Tale disposizione prevede infatti che il rimborso a favore di Poste italiane Spa delle riduzioni tariffarie applicate per la spedizione di prodotti editoriali fosse calcolato come differenza rispetto al prezzo stabilito nella convenzione in essere, in analoga materia, più favorevole al prenditore. L'incertezza su quale fosse questa convenzione ha determinato la sospensione della liquidazione dei rimborsi dovuti a Poste italiane Spa. In proposito, l'articolo 4, comma 3, mantiene ferma la considerazione delle tariffe piene – ossia ordinarie – ai fini della liquidazione dei rimborsi in favore della società Poste italiane Spa per il periodo compreso tra il 14 agosto e il 31 dicembre 2009, mentre per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2010 si assumeranno a riferimento le tariffe massime individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010 di cui si è detto in precedenza.

L'articolo 5-*bis* interviene, invece, sull'applicazione del regime tariffario agevolato alle associazioni *no profit*, ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 353 del 2003. Tale intervento giunge alla conclusione di numerosi tentativi di ripristinare le tariffe editoriali agevolate per le associazioni *no profit*. La disposizione consente l'applicazione di un regime agevolato alle spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore richiamati dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. Si prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria, che rimarrebbe quindi a carico della citata società In particolare, l'articolo 5-*bis* prevede l'applicazione, per i soggetti del terzo settore richiamati sopra, delle

tariffe ricomprese nel decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002 relativo alle Stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria « *no profit* ».

In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), con riguardo all'articolo 5-*bis*, chiede se la mancata applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria – che rimarrebbe quindi a carico della citata società – sia riferita a servizi rientranti nell'ambito del servizio universale, dato che, in caso contrario, sembrerebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione della disposizione anche agli altri operatori postali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa che, poiché la disposizione si riferisce a Poste italiane, il servizio di recapito in argomento dovrebbe rientrare nel perimetro del servizio universale.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Gentiloni Silveri 7-00932, assegnata alla Commissione trasporti, che verte sulla medesima materia della risoluzione 7-00903 Crosio. Propone pertanto di discutere le due risoluzioni congiuntamente.

La Commissione concorda.

7-00903 Crosio: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica.

7-00932 Gentiloni Silveri: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica.

(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00188 e 8-00189).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la risoluzione Crosio 7-00903 è stata illustrata nella seduta del 21 giugno 2012.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), illustrando brevemente il contenuto della risoluzione a propria firma, sottolinea che questa, come anche quella del collega Crosio, pone l'obiettivo che il Governo si faccia promotore di iniziative volte a delineare una strategia comune tra gli operatori riguardo agli investimenti sulla rete in fibra ottica.

Il sottosegretario Massimo VARI, con riguardo alle problematiche evidenziate nelle risoluzioni, ricorda il piano strategico definito dal Governo, messo in consultazione pubblica e notificato alla Commissione europea, i cui contenuti riguardano sia il tema del *digital divide* sia quello dello sviluppo delle reti in fibra ottica, con lo scopo di portare il Paese all'avanguardia nelle prospettive di sviluppo. Sottolinea, come evidenziato anche dal Ministro dello sviluppo economico in occasione dell'audizione presso la Commissione, la mancata uniformità sul territorio della copertura a banda larga, che nelle aree metropolitane

è disponibile con una velocità di connessione pari a 20 Mbps e con coperture significative di sistemi di Broadband Mobile, mentre nelle aree più marginali, laddove la densità di popolazione è più bassa, è pari a 2-7 MBps. Nel far presente che il 5 per cento della popolazione italiana, ossia poco più di 3 milioni di persone, risiede in aree ancora in *digital divide*, sottolinea che obiettivo dell'agenda digitale italiana è quello di cancellare, entro il 2013, tale *digital divide* e di accelerare lo sviluppo della rete a banda ultralarga, oltre i 30 Mbps, soprattutto nei distretti industriali, al fine di generare nuove opportunità di *business* sia per i settori più tradizionali che per quelli innovativi, nella comune e diffusa consapevolezza che il sistema produttivo, così come quello della ricerca, hanno bisogno di sistemi all'avanguardia, di reti potenti e affidabili che non solo consentano navigazione di base, ma permettano la sperimentazione di servizi evoluti.

Fa presente quindi che si provvederà, entro il 2013, a completare il Piano nazionale banda larga per il 5 per cento della popolazione in *digital divide* e sottolinea che, al tempo stesso, è stato definito il Progetto strategico per la banda ultralarga insieme ad alcune regioni del sud, reindirizzando fondi strutturali europei, pari a oltre 700 milioni di euro, attraverso i quali si riuscirà ad azzerare il *digital divide* al sud, e ad incentivare decisamente lo sviluppo delle reti di nuova generazione, come anche lo sviluppo di un sistema di *data center* che permetta lo switch-off analogico della pubblica amministrazione, portandola nel mondo del *cloud computing*, a partire dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, prima amministrazione interessata a tale processo.

Aggiunge che, nell'ambito del piano strategico notificato alla Commissione Europea e del lavoro della cabina di regia, è in corso la messa a punto di una strategia operativa per stimolare, anche sotto il profilo della convenienza, gli investimenti in infrastrutture a banda ultralarga, semplificandoli al massimo, anche attraverso interventi normativi che riducano drasticamente il potere d'ingerenza delle pubbliche amministrazione o dei condomini nei permessi di scavo o di posa della fibra e installazione delle antenne. Sottolinea che è anche in corso di definizione il catasto delle infrastrutture del sottosuolo, di tutte le *utilities*, in modo che non si ripetano scavi inutili e si possano ottenere risparmi pari ad oltre il 30 del cento della spesa complessiva per le reti di nuova generazione NGN. Nel rilevare che parte integrante di questa strategia è anche, naturalmente, l'uso più efficiente ed evoluto dello spettro radio, sottolinea che il Governo punta molto sul rapido sviluppo del 4G, sull'Lte (*long term evolution*) e sul Lte advanced e assicura che i futuri provvedimenti terranno in debito conto l'importanza dello spettro radio nello sviluppo delle comunicazioni elettroniche.

Nell'evidenziare l'importanza dell'uso in mobilità, della personalizzazione e dell'interattività, che giudica i concetti chiave dell'accesso alla rete, riguardo alle infrastrutture, e quindi al contenuto delle risoluzioni, ribadisce che al Governo non sfugge che gli investimenti in reti a banda larga e ultralarga rappresentino la linfa vitale per una crescita intelligente basata su conoscenza e innovazione, dal momento che le reti sono l'infrastruttura sulla quale saranno installati i *software* creati anche dalle nostre aziende per fornire tutti i servizi innovativi ideati. Osserva, infatti, che esse permettono la connessione, inoltre, di tutti i *device* più evoluti come gli smartphone, i personal computer, i *tablet*, oggi indispensabili coadiutori di tutte le nostre mansioni quotidiane e che dunque, non si può non vedere con favore ogni investimento che permetta lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione, essendo compito del Governo adoperarsi, come sta facendo, per favorire gli investimenti, per intervenire nelle aree dove il mercato non investe, per definire compiutamente la politica industriale del settore, i cui passaggi ultimi sono legati anche al decreto cosiddetto Digitalia, prossimo prodotto della Cabina di regia sull'agenda digitale.

Nel preannunciare che il decreto Digitalia raccoglierà l'insieme delle misure predisposte d'intesa con le regioni, i comuni e tutti i soggetti della filiera interessati; in raccordo anche con i parlamentari più direttamente coinvolti su questo tema, ricorda l'istituzione dell'Agenzia Italia digitale, strumento che permetterà di raccogliere il lavoro di indirizzo e di strategia, sia amministrativo che legislativo, di questi mesi e di svilupparlo, contribuendo a mettere insieme i vari livelli delle amministrazioni pubbliche, in modo che si proceda tutti nella stessa, corretta e strategica direzione.

Venendo infine agli impegni richiesti dalle due risoluzioni al Governo, ritiene che sia gli investimenti annunciati da Telecom Italia, sia quelli degli altri operatori, sia quelli del piano Metroweb vadano nella giusta direzione e giudica auspicabile che ci sia la massima sinergia tra gli investimenti nelle infrastrutture di comunicazioni, i quali rappresentano una delle sfide decisive sulla via dello sviluppo e della crescita del Paese. Sottolinea che il Governo è intenzionato a seguire con grande attenzione il relativo processo, dando il suo contributo per evitare dispersioni di energie le cui conseguenze finirebbero per ripercuotersi sui cittadini e sulle aziende e giudica meritevole di attenta considerazione e valutazione la proposta di un confronto tra gli operatori, con l'avvertenza, tuttavia, che occorrerà verificare anche l'effettivo interesse che verso di essa dimostreranno i soggetti coinvolti.

Propone, quindi, ai fini dell'accoglimento dell'impegno contenuto nelle due risoluzioni, che nel dispositivo di entrambe le prime parole dell'impegno siano le seguenti: « di valutare se vi siano le condizioni per istituire un tavolo di concertazione ».

Jonny CROSIO (LNP), esprimendo la propria condivisione sul contenuto della risoluzione del collega Gentiloni, fa presente che sia all'interno della Commissione, sia anche nel Parlamento nel suo complesso c'è un'ampia condivisione riguardo al tema oggetto delle risoluzioni in discussione e ritiene che, in questa fase, il Parlamento possa essere un prezioso alleato del Governo ai fini della costituzione del tavolo di concertazione tra gli operatori. Esorta quindi il Ministro ad avere più coraggio e, in un'ottica di maggiore pragmatismo, a promuovere iniziative in tal senso, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del commissario europeo Kroes, che ha sostenuto la necessità di apportare qualche modifica all'agenda digitale europea. Nel ritenere che l'agenda europea, pur da rispettare, non debba costituire l'unico possibile percorso da seguire, ma che debba essere immaginata una via italiana che tenga conto della situazione specifica nella quale versa il nostro Paese, segnala l'allarme che si sta diffondendo riguardo all'eventualità che, in caso di una mancata intesa tra Metroweb e Telecom riguardo all'utilizzo degli investimenti, si verificherebbe una sovrapposizione tra due reti simili, con la medesima taratura tecnica, con conseguente grave spreco di risorse. Facendo riferimento all'iniziativa ricordata dal sottosegretario di compilare il catasto delle reti, fa presente che nel Paese ci sono alcuni tratti di rete di nuova generazione inutilizzati e che, stanti le attuali gravi difficoltà economiche, sarebbe opportuno indirizzare le poche risorse disponibili in modo efficace. In ultimo chiede al Governo una particolare attenzione riguardo alla distribuzione tra gli operatori dei tratti di rete maggiormente appetibili, per evitare che restino scoperti i tratti a rischio di fallimento di mercato.

Mario VALDUCCI, *presidente,* alla luce del dibattito ritiene opportuno che l'impegno delle due risoluzioni fosse preceduto dalla seguente formulazione, che giudica più puntuale: « a farsi promotore di iniziative per verificare se vi siano le condizioni per l'istituzione di un tavolo di concertazione ».

Il sottosegretario Massimo VARI concorda con la riformulazione proposta dal presidente Valducci.

Jonny CROSIO (LNP) e Paolo GENTILONI SILVERI (PD) accettano la riformulazione proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente,* avverte che i deputati Bergamini e Garofalo hanno comunicato di sottoscrivere la risoluzione Crosio 7-00903 e la risoluzione Gentiloni Silveri n. 7-00932.

Mario LOVELLI (PD) e Renzo LUSETTI (UdCpTP) sottoscrivono la risoluzione Gentiloni Silveri 7-00932.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la nuova formulazione della risoluzione 7-00903 e la nuova formulazione della risoluzione 7-00932, che assumono, rispettivamente, i numeri 8-00188 e 8-00189 (*vedi allegati 1 e 2*).

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 5 luglio 2012.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.
C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 4 luglio 2012, pagina 235, prima colonna, alla undicesima riga, dopo le parole « *n-bis)* », aggiungere le seguenti: « *riassetto della disciplina concernente la* ».

ALLEGATO 1

7-00903 Crosio: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

premesso che:

la Cassa depositi e prestiti (partecipata al 70 per cento dal tesoro e beneficiaria della garanzia pubblica sul risparmio postale) sta portando avanti un progetto con Metroweb a fianco del fondo F2i per lo sviluppo della rete in fibra ottica, con l'obiettivo di portarla all'interno delle case dei cittadini delle 30 principali città italiane, attraverso l'utilizzo della tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home);

Telecom sta pianificando investimenti sullo sviluppo della banda larga per 2 miliardi di euro per portare la fibra a ridosso delle case degli utenti, attraverso l'utilizzo della tecnologia FTTC (Fiber-to-the-cabinet), puntando a utilizzare la rete in rame che termina nelle case/aziende;

Metroweb dovrebbe portare avanti il progetto entro il 2015 grazie all'apporto determinante dei capitali della Cassa depositi e prestiti, diventando quindi un concorrente di Telecom sulla cosiddetta rete Ngn (next generation network) ad alta velocità, debellando così il monopolio sull'ultimo miglio. Telecom, d'altra parte, sostiene la superiorità del proprio progetto per l'abbattimento dei costi e la tempistica più rapida, assicurando entro il 2014 la presenza in almeno 100 città;

gli investimenti a livello europeo per le reti ultraveloci, che dovrebbero coprire circa la metà del continente europeo con una navigazione a 100 megabit, ammontano a circa 270 miliardi di euro, ma l'Unione europea ha ribadito negli ultimi giorni che l'impiego di fondi pubblici deve essere complementare, e non sostitutivo, rispetto a quello da parte dei privati;

la diatriba in corso fra gli operatori del settore si riflette in una situazione di stallo che deve essere sbloccata a livello istituzionale, con una cabina di regia ministeriale in grado di coinvolgere i soggetti interessati in una programmazione seria e celere per lo sviluppo della rete in fibra ottica;

il piano di distribuzione territoriale degli interventi deve prediligere le zone caratterizzate da importanti insediamenti demografici ed industriali, come le aree nelle quali si collocano distretti industriali in quanto maggiormente sollecitati nell'agone competitivo globale. In tali aree l'assenza di un'adeguata capacità di banda costituiscono un grave svantaggio competitivo che potrebbe essere colmato sviluppando una domanda di servizi innovativi che poggiano le basi sulle reti di nuova generazione a banda « ultralarga », anche per contrastare l'erosione della competitività attraverso innovazioni di processo;

su un universo di circa un milione di piccole e medie imprese, circa 300 mila sono dislocate in aree che necessitano di banda ultralarga, di queste, 100 mila si trovano in aree con la più elevata priorità, in quanto corrispondenti a zone ad alta densità di aziende. Sviluppare moderne

infrastrutture di nuova generazione, con un'alta capacità di trasmissione nelle suddette aree è tale da consentire l'interconnessione di tutte le 100 mila aziende in aree con una maggiore priorità mediante un'infrastruttura di rete di nuova generazione a banda ultra larga;

aprire il mercato alla concorrenza nel settore delle nuove tecnologie sarebbe un'opportunità per i cittadini, le imprese e l'intero sistema Paese, inseguendo il duplice obiettivo di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto e, al contempo, di recuperare per il nostro Paese il ruolo storico come esempio di imprenditorialità e leadership nella produzione di ricerca, sapere e innovazione;

l'Italia ha firmato un impegno europeo assicurando la diffusione della banda larga sull'intero territorio nazionale entro il 2013 e una connessione generalizzata in banda ultralarga, cioè 50-100 megabit entro il 2020. L'obiettivo di raggiungere il 100 per cento della popolazione con 100 megabit è sicuramente molto ambizioso, ma forse anche dei valori di molto inferiori potrebbero soddisfare le esigenze del nostro Paese, che deve rispondere non solo alle indicazioni dell'Europa, ma anche, e in primo luogo, alle esigenze territoriali economiche e finanziarie interne,

impegna il Governo

a farsi promotore di iniziative per verificare se vi siano le condizioni per l'istituzione di un tavolo di concertazione fra tutti gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica, al fine di arrivare ad una soluzione condivisa volta a massimizzare le potenzialità dei servizi di banda ultralarga e a supportare i nuovi servizi del futuro in forma integrata, assicurando così la competitività delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e un'offerta sempre più evoluta.

(8-00188) « Crosio, Caparini, Fava, Buonanno, Desiderati, Di Vizia, Bergamini, Garofalo ».

ALLEGATO 2

7-00932 Gentiloni Silveri: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

premesso che:

lo sviluppo della banda larga riveste un'importanza fondamentale per la crescita economica, favorendo la competitività, l'inclusione sociale, l'attrazione di investimenti dall'estero e la creazione di nuove opportunità di lavoro;

la strategia « Europa 2020 » (« EU2020 ») e l'Agenda digitale europea riconoscono il ruolo decisivo della banda larga all'interno del programma di crescita dell'Unione europea, ponendo obiettivi ambiziosi per la sua capillare diffusione su tutto il territorio dell'Unione al fine di assicurare, proprio entro il 2020, l'accesso a connessioni superiori a 30 Mbit/s per tutti i cittadini europei e l'abbonamento a servizi internet con una velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s per almeno la metà delle famiglie europee;

lo sviluppo della banda larga presuppone investimenti di notevole entità e l'impegno di ingenti quantità di risorse finanziarie pubbliche e private;

la diffusione della banda larga fa registrare all'Italia un grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei, che possono contare su una velocità media di connessione anche quattro volte superiore a quella esistente da noi;

nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati, è emersa con chiarezza la necessità di accelerare la realizzazione di un piano di investimenti in questo settore a medio e lungo termine;

il Governo dovrà favorire e promuovere questo piano di investimenti coinvolgendo tutti gli operatori del settore e tenendo conto delle peculiarità della situazione italiana; la sola eccezione al ritardo nella diffusione della fibra ottica che affligge il nostro Paese è rappresentata dalla città di Milano, esempio di avanguardia a livello europeo; Metroweb, società controllata dal Fondo italiano per le infrastrutture F2i, ha presentato un programma di cablaggio per 30 città italiane, basato proprio sull'esperienza di Milano e aperto a tutti gli operatori a condizioni non discriminatorie e che ha convogliato gli interessi di tutti gli operatori OLO's;

Telecom Italia ha a sua volta annunciato un piano di investimenti per l'ammodernamento della propria rete e la diffusione della banda ultralarga;

i due progetti sono assolutamente compatibili e potrebbero anche ottenere risultati complementari; l'Italia non può più perdere tempo nell'affrontare una questione così centrale per lo sviluppo economico del Paese e per superare il digital divide che la separa dagli altri Paesi europei,

impegna il Governo

a farsi promotore di iniziative per verificare se vi siano le condizioni per l'istituzione di un tavolo di concertazione per

favorire il raggiungimento di un'intesa tra Telecom Italia, la Cassa depositi e prestiti e il Fondo F2i/Metroweb per avviare la realizzazione di un mirato piano di investimenti su scala nazionale nelle reti NGN, nell'interesse dei cittadini e dell'intero sistema economico e produttivo del nostro Paese.

(8-00189) « Gentiloni Silveri, Rao, Bergamini, Garofalo, Lovelli, Lusetti ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e approvazione – Parere favorevole con osservazioni)* 151

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 153

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 152

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 154

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 155

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e approvazione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Elisa MARCHIONI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata tenendo conto dei rilievi emersi durante la discussione sul provvedimento in titolo *(vedi allegato 1)*.

Alberto TORAZZI (LNP), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dalla Commissione, ribadisce che i finanziamenti previsti a favore dei territori terremotati, pari a 2,5 miliardi di euro, sono del tutto insufficienti. Dichiara, quindi, voto di astensione.

Fabio GARAGNANI (PdL), giudicata condivisibile la proposta di parere formulata dalla relatrice, dichiara voto favorevole. Sottolinea, tuttavia, la necessità di un maggiore coinvolgimento a tutti i livelli istituzionali delle minoranze politiche presenti sul territorio, poiché il loro contributo è essenziale in un momento di emergenza.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, facendo seguito alle questioni poste nella precedente seduta, comunica che i risparmi attesi dal provvedimento d'urgenza in esame sono stati quantificati in circa 25 milioni di euro rispetto ai contributi erogati nel 2010. Sottolinea che i dati richiesti da più deputati nella precedente seduta, relativi ai contributi diretti e indiretti all'editoria aggiornati all'anno 2011, non sono pervenuti e che, per il momento, si dispone solamente dei dati relativi al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2012, che dimostrano una netta riduzione dei contributi rispetto all'anno precedente.

Formula una proposta di parere con osservazioni, in cui ha tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito. Sottolinea che le osservazioni si riferiscono ai punti di competenza della Commissione relativi alla vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, nonché alla possibilità da parte dei rivenditori di quotidiani e periodici di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi delle pubbliche amministrazioni *(vedi allegato 2)*.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che – come sottolineato nella precedente seduta – nella proposta di parere dovrebbe essere inserito un richiamo relativo ad una maggiore trasparenza sulla comunicazione dei dati relativi ai contributi indiretti all'editoria.

Andrea LULLI (PD), *relatore,* riformula la proposta di parere inserendo in premessa i rilievi dell'onorevole Torazzi.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere, come riformulata.

Fabio GARAGNANI (PdL) dichiara voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo);

preso atto che il decreto-legge prevede una serie di misure efficaci per la ricostruzione e per il rilancio produttivo delle aree colpite dagli interventi sismici dello scorso mese di maggio;

espresso particolare apprezzamento per le previsioni relative al Fondo di garanzia a tutela delle micro, piccole e medie imprese, al ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché alla promozione di iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma da parte del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

considerato con particolare favore le disposizioni che consentono alle aziende che hanno investito in energie rinnovabili e che sono state interessate dagli eventi sismici in oggetto di poter fare riferimento al II Conto energia ai fini della ricostruzione degli impianti danneggiati,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le misure previste nel provvedimento d'urgenza siano applicabili a tutti i territori delle province Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici dello scorso mese di maggio;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure che facilitino la ripresa delle attività *in loco* nel rispetto delle norme di sicurezza, optando per temporanee delocalizzazioni solo nei casi in cui risulti impossibile continuare l'attività produttiva nel territorio d'origine.

ALLEGATO 2

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 63/12, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con soddisfazione della logica sottesa al provvedimento d'urgenza volto ad una razionalizzazione dei contributi all'editoria rideterminando la loro quantificazione sulla base delle copie effettivamente vendute e dell'occupazione professionale nelle imprese del settore;

rilevata criticamente l'assenza di disposizioni a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale che rappresentano un fondamentale strumento di pluralismo dell'informazione, esprimendo altresì una radicata conoscenza del territorio e delle sue situazioni socio-produttive,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento alla diffusione della moneta elettronica;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano le attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni la cui prestazione potrebbe essere assolta anche da rivenditori di quotidiani e periodici.

ALLEGATO 3

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 63/12, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con soddisfazione della logica sottesa al provvedimento d'urgenza volto ad una razionalizzazione dei contributi all'editoria rideterminando la loro quantificazione sulla base delle copie effettivamente vendute e dell'occupazione professionale nelle imprese del settore;

sottolineata la necessità di una maggiore trasparenza nella comunicazione dei dati relativi ai contributi indiretti all'editoria;

rilevata criticamente l'assenza di disposizioni a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale che rappresentano un fondamentale strumento di pluralismo dell'informazione, esprimendo altresì una radicata conoscenza del territorio e delle sue situazioni socio-produttive,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento alla diffusione della moneta elettronica;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano le attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni la cui prestazione potrebbe essere assolta anche da rivenditori di quotidiani e periodici.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07258 Barani: Supporto ai piani di ammodernamento e al rinnovo delle strutture sanitarie presenti in Italia 157

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 165

5-07259 Binetti: Prevenzione del rischio di contaminazione da polveri di amianto 157

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 166

5-07260 Palagiano: Iniziative per garantire uniformità nell'erogazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nelle diverse regioni d'Italia 157

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 168

5-07261 Miotto: Stato di avanzamento relativo all'apertura di farmacie di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 158

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 170

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 158

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 171

SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo *(Esame e rinvio)* .. 159

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago *(Seguito dell'esame e rinvio)* 163

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 164

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 12.55.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07258 Barani: Supporto ai piani di ammodernamento e al rinnovo delle strutture sanitarie presenti in Italia.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere le ragioni del mancato utilizzo da parte di alcune regioni dei fondi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per l'ammodernamento delle strutture ospedaliere, come evidenziato dalla Corte dei conti in un recente rapporto.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario, anche in considerazione del fatto che la responsabilità primaria dei fatti denunciati nel suo atto di sindacato ispettivo non ricade sul Governo ma sulle disposizioni del Titolo V della Costituzione, che consentono una difformità nell'utilizzo dei fondi da parte delle diverse regioni. Ciò nonostante auspica che il Governo, in attuazione di quanto stabilito dalla delibera CIPE del 6 agosto 1999, assuma iniziative al fine di garantire un efficiente utilizzo delle risorse destinate all'ammodernamento e al rinnovo delle strutture sanitarie presenti in Italia.

5-07259 Binetti: Prevenzione del rischio di contaminazione da polveri di amianto.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustrando l'interrogazione in titolo, si sofferma sull'avvenuta morte per tumore, tra il 2009 ed il 2011, di tre operai delle Ferrovie dello Stato di uno stabilimento romano, imputabile probabilmente al fatto che essi avevano respirato l'amianto. Evidenzia quindi quanto prevedono gli esperti relativamente al « picco » di decessi per amianto, che si avrà all'incirca nel 2020. Ciò premesso, chiede al Governo se non ritenga urgente, al fine di scongiurare il pericolo per la salute dei cittadini che vivono in zone a grave rischio di contaminazione da polveri di amianto, assumere ogni iniziativa di competenza per definite misure *ad hoc* volte a tutelare i cittadini medesimi, vigilando sull'effettiva applicazione di tali misure attraverso, se necessario, lo stanziamento di ulteriori risorse.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, evidenzia che, se fossero effettivamente attuate tutte le misure di cui ha parlato il sottosegretario Cardinale nella sua risposta, si dichiarerebbe senz'altro soddisfatta. Tuttavia, in considerazione dei tagli che ha già subito la sanità e di quelli ulteriori che saranno effettuati prossimamente, non vi sono le condizioni per mettere da parte i timori su quanto accadrà in futuro. Ribadisce dunque la necessità di mantenere il massimo livello d'allarme, considerato che il picco che ci sarà nel 2020 si riferisce a persone che sono già allo stato attuale portatrici di tumore anche se in maniera inconsapevole.

5-07260 Palagiano: Iniziative per garantire uniformità nell'erogazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nelle diverse regioni d'Italia.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, lamentando la mancanza di uniformità tra le regioni italiane – per efficacia, efficienza e costi – in ordine alle modalità erogative e alle tipologie di rimborso applicate alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Chiede, pertanto, al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di evitare tali disparità di trattamento e garantire, anche in questo particolare settore, un'assistenza sanitaria omogenea su tutto il territorio nazionale mettendo così un freno alle migrazioni interregionali.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto, precisando che si sarebbe aspettato una risposta più incisiva circa le iniziative che il Governo intende adottare al fine di arginare il grave problema segnalato, nelle forme ad esempio dell'adozione di una circolare ministeriale ovvero dell'avvio di un tavolo tecnico sulla materia.

5-07261 Miotto: Stato di avanzamento relativo all'apertura di farmacie di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al rappresentante del Governo di sapere quali siano ad oggi gli adempimenti posti in essere rispetto alle procedure previste dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relative all'apertura di farmacie di nuova istituzione. A questo proposito, ricorda che la predetta norma prevede poteri in capo alle regioni in caso di inerzia da parte dei comuni.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, evidenziando che l'annuncio di una iniziativa di revisione normativa da parte del Governo può sortire l'effetto di raffreddare l'attivismo delle regioni sul tema in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
C. 5322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore*, a seguito della relazione svolta nella seduta precedente,formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che procede ad illustrare (*vedi allegato 5*).

Donata LENZI (PD), pur condividendo nel merito la proposta di parere presentata dal relatore, fa tuttavia presente che si pone oggettivamente l'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla conversione del decreto-legge in oggetto, già approvato dal Senato. Si chiede pertanto se non sarebbe preferibile ipotizzare la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, che recepisca il contenuto dell'osservazione formulata nella proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare che nel caso di specie l'ordine del giorno è uno strumento poco idoneo, visto che l'osservazione in questione attiene ad una correzione di carattere non formale da apportare al testo del decreto-legge. Evidenzia, peraltro, che il relatore ha ritenuto opportuno formulare un'osserva-

zione anziché una condizione, essendo la prima meno vincolante per la Commissione di merito.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore*, condividendo le ragioni addotte dal presidente Palumbo, ribadisce la propria proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, favorevole con osservazione, del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale

La seduta comincia alle 13.40.

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, nell'illustrare il decreto-legge in esame, che scadrà il 27 agosto 2012, fa presente che esso si compone di un unico articolo recante la proroga di alcuni termini in materia sanitaria e di un Allegato. Più specificamente, l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 ottobre 2012 la facoltà di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, termine già prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge nel febbraio di quest'anno.

Osserva, poi, che l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 216 del 2011, al comma 2, ha disposto la proroga al 30 giugno 2012 della facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale); ciò naturalmente nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome – effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico –, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria.

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere « all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria ».

Fa presente, quindi, che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone che, fino a quando non sia stato completato il processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, vale a dire, fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi organi collegiali e organismi elencati nell'Allegato

1, siano prorogati. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

In proposito ricorda che l'articolo 2 della citata legge n. 183 del 2010 ha attribuito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro, in attuazione del quale sono stati presentati 2 schemi di decreti legislativi (uno già esaminato dalla Commissione per il parere e l'altro, quello sulla Croce rossa, trasmesso al Parlamento alla fine del mese di giugno). Il comma 4 invece prevede l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto di alcuni criteri.

Si tratta, in particolare, di 31 organismi, menzionati specificamente nell'Allegato al testo del decreto, tra i quali si ricordano la Commissione consultiva per i biocidi; la Commissione unica sui dispositivi medici; la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale; la Commissione nazionale per l'attuazione dei princìpi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, sulle cure palliative; il Consiglio superiore di sanità; la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Fa presente infine che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione del Consiglio superiore di sanità – fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente – nominando il Presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

Dopo aver rilevato, al riguardo, che il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge una serie di funzioni propositive e consultive in una serie di tematiche di natura sanitaria e sociale e che è disciplinato dall'articolo 4 del già citato decreto legislativo n. 266 del 1993, e dal decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, passa a descriverne la composizione e le strutture in cui lo stesso si articola.

Si sofferma, infine, sui requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. A tale proposito osserva che il provvedimento è motivato dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria essenziale per garantire i bisogni di salute della popolazione. Con riferimento al comma 2, primo periodo, la motivazione della necessità ed urgenza va rinvenuta nell'imminente scadenza degli organismi richiamati, non essendo stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010, mentre non appare chiara la necessità ed urgenza del secondo periodo del comma 2 e del comma 3, con i quali si attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovarne la composizione con proprio decreto.

In riferimento al solo comma 3, inoltre, rileva che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale e che non si comprende la ragione di una disciplina ulteriore e parzialmente diversa per il solo Consiglio superiore di sanità, che comunque rientra già tra gli organismi elencati al comma 2.

In conclusione, ritiene che il termine del 31 ottobre sia eccessivamente ristretto e che non sarà possibile entro quella data né approvare una nuova legge che disciplini la materia in maniera organica né che le regioni mettano in atto gli adempimenti che consentano l'esercizio ordinario dell'attività libero-professionale.

Lucio BARANI (PdL), concordando con le critiche formulate dal relatore in merito ad alcune parti del decreto-legge in oggetto, esprime la propria delusione dal momento che, dopo la proroga al 30

giugno 2012 del termine per l'esercizio della cosiddetta *intramoenia* allargata, era stato convenuto con il Ministro della salute che il Governo stesso avrebbe presentato un disegno di legge recante una disciplina organica dell'attività libero-professionale dei medici. Invece, tale disegno di legge non è mai stato deliberato dal Consiglio dei ministri nonostante sia stato raggiunto in via informale un accordo tra i gruppi parlamentari di Camera e Senato e il Governo circa i suoi contenuti fondamentali, e il decreto-legge in oggetto si limita a prevedere un'ulteriore proroga, che non può essere ritenuta assolutamente soddisfacente.

Alla luce delle considerazioni svolte, invita i colleghi a presentare al decreto-legge in esame degli emendamenti volti ad inserire nel testo gli elementi essenziali della riforma dell'attività libero-professionale, così come è stata informalmente delineata.

Manifesta, inoltre, il proprio netto dissenso per quanto concerne poi gli altri due commi dell'articolo 1 del decreto-legge, con particolare riferimento al comma 3, ritenendo che dovrebbe essere la legge a definire la composizione del Consiglio superiore di sanità, limitando quindi la discrezionalità del ministro della salute.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda come il gruppo della Lega Nord abbia già nelle occasioni passate manifestato la propria netta contrarietà alle continue proroghe della cosiddetta *intramoenia* allargata, ritenendo corretto che, a fronte dei fondi stanziati per l'edilizia sanitaria, le regioni attrezzino all'uopo gli edifici del patrimonio edilizio ospedaliero. La questione, pertanto, riguarda propriamente la mancata utilizzazione dei fondi per l'edilizia sanitaria da parte delle regioni, per la qual cosa, in mancanza di adeguamenti edilizi del patrimonio edilizio ospedaliero per le prestazioni in *intramoenia* si procede da più di un decennio attraverso lo spostamento dei pazienti dalle aziende ospedaliere agli studi professionali privati e alle strutture private.

Fa presente inoltre che la contrarietà del suo gruppo riguarda l'intero provvedimento. In particolare, con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, rileva che, anche se la riduzione del numero dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità può essere valutata sommariamente in maniera positiva, resta tuttavia aperta la questione relativa alle nuove nomine del Governo dei membri del Consiglio superiore di sanità (una cinquantina) e dei criteri sulla base dei quali il Ministro della salute effettuerà le nomine di tali componenti.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva come il decreto-legge in oggetto faccia « piazza pulita » di tutto il lungo e articolato dibattito svoltosi presso la Commissione a proposito della riforma dell'attività libero-professionale dei medici. Ricorda, in particolare, che tale materia è stata estrapolata dal provvedimento concernente il Governo delle attività cliniche (A.C. 278 e abb.) nel presupposto per cui l'*intramoenia* allargata sarebbe stata prorogata fino al 30 giugno 2012 e, nel frattempo, il Governo avrebbe presentato un disegno di legge teso a disciplinare in maniera complessiva e organica la materia stessa. Tale presupposto si è rivelato erroneo in quanto, come è stato già ricordato da altri colleghi intervenuti, l'atteso disegno di legge non è mai stato presentato nonostante le lunghe riunioni svoltesi presso il Ministero. Peraltro, il provvedimento concernente il governo delle attività cliniche non è ancora stato calendarizzato per l'Assemblea nonostante la Commissione ne abbia concluso l'esame il 30 maggio scorso.

In conclusione, dunque, nulla è accaduto e, nonostante tante aspettative, il decreto-legge in esame si limita a prorogare fino al 31 ottobre 2012 il termine per l'esercizio dell'*intramoenia* allargata. È evidente, a suo avviso, che si tratta di un termine troppo ristretto considerato che è in corso il mese di luglio. È più che probabile, quindi, che, se non è accaduto

nulla entro il 30 giugno, la situazione rimarrà immutata da qui alla fine di ottobre.

Per tali ragioni, ritiene condivisibile la proposta, avanzata dall'onorevole Barani, di introdurre la riforma dell'attività libero-professionale dei medici nel testo del decreto-legge in oggetto, presentando a tal fine delle proposte emendative.

Ritiene, inoltre, che, data la rilevanza del provvedimento, e senza nulla togliere all'elevata competenza del sottosegretario Cardinale, sarebbe opportuno che il Ministro Balduzzi fosse presente personalmente al dibattito in Commissione, anche in considerazione dell'impegno profuso da quest'ultima per consentire l'approvazione del decreto legislativo sugli enti vigilati dal Ministero della salute, nonostante le perplessità che molti commissari nutrivano sul relativo testo.

Luciana PEDOTO (PD) formula una richiesta di chiarimento al relatore, con riferimento alla composizione del Consiglio superiore di sanità, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Si domanda, in particolare, a chi, tra il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e il presidente dell'INAIL, debba fare parte del Consiglio superiore di sanità, del momento che il primo Istituto è oramai confluito nel secondo.

Inoltre, si chiede quale senso abbia il fatto che siano componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i presidenti di due organismi tecnici che svolgono la propria attività sotto la vigilanza del Ministro della salute.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, chiarisce all'onorevole Pedoto che la citata norma di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge si riferisce ai soli componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità. Fa notare, inoltre, che la questione problematica rilevata non attiene tanto alla composizione del Consiglio superiore di sanità quanto invece al fatto che non si comprende la ragione per cui viene attribuita al Ministro la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione di taluni organismi, tra cui il predetto Consiglio, per il quale è peraltro prevista, al comma 3, una disciplina ulteriore nonostante esso rientri comunque tra gli organismi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che, con il decreto-legge in oggetto, il Governo ha stabilito un'ulteriore proroga dell'attività libero-professionale intramuraria, resasi necessaria in quanto ad oggi in molte regioni non sono stati portati a termine gli adempimenti concernenti la realizzazione di strutture sanitarie volte a consentire l'esercizio in via ordinaria di tale attività.

Il fatto che sia stata stabilita una scadenza molto ravvicinata – il 31 ottobre prossimo – rappresenta a suo avviso una garanzia in quanto, evidentemente, se nel frattempo non saranno realizzate le strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, il Parlamento sarà costretto ad intervenire con una legge che introduca una nuova disciplina della materia. Pertanto, esprime la propria netta contrarietà alla proposta emendativa avanzata dall'onorevole Barani, che a suo giudizio può esser letta come un vero e proprio « colpo di mano ». A questo proposito, fa presente che, se il Governo non ha ancora presentato una riforma organica della materia ciò è dovuto al fatto che non è stato ancora acquisito il consenso della Conferenza Stato-regioni sul testo proposto dal Governo, per cui ritiene che si debbano evitare forzature di dubbia costituzionalità introducendo nel testo del decreto-legge in oggetto, che reca una norma-ponte, una riforma che non è ancora maturo.

Fa altresì notare che la data del 31 ottobre non è probabilmente casuale, dal momento che nel mese di novembre dello scorso anno è stato richiesto ai medici di effettuare la scelta circa il regime ai sensi del quale intendevano svolgere la propria attività professionale, per cui gli accordi presi tra medici e aziende ospedaliere non possono essere assolutamente revocati.

Per quanto concerne le altre disposizioni recate dal decreto-legge, rileva che nel comma 2 dell'articolo 1 sarebbe stato opportuno inserire la proroga del termine per l'esercizio della delega concernente il decreto legislativo sul riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa: in questo modo, la Commissione avrebbe potuto svolgere i propri lavori sul relativo schema trasmesso dal Governo (Atto n. 491) in piena legittimità.

Infine, con riferimento alle critiche avanzate da alcuni colleghi circa la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge spetta al Ministro della salute, obietta che è sempre stato così e che, in ogni caso, non sono state avanzate proposte concrete tese a prevedere un maggiore coinvolgimento dell'organo parlamentare nell'effettuazione di tali nomine.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che, anziché attendere una proposta da parte del Ministro, sarebbe opportuno lavorare su un testo condiviso, lasciando da parte la diatriba tra difensori assoluti dell'*intramoenia* allargata e strenui avversari, in modo da proporre una soluzione concreta che consenta di disciplinare la materia in maniera organica, evitando di dover assistere, una volta scaduto anche il termine del 31 ottobre previsto dal decreto-legge in oggetto, all'ennesima proroga.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda ai colleghi che le linee essenziali del progetto di riforma dell'attività libero-professionale dei medici, sul quale è stato raggiunto un accordo sostanziale con il Ministro, sono note a tutti. Ritiene che il termine fissato dal decreto-legge in esame sia oggettivamente troppo ravvicinato, tale da non consentire realisticamente l'ultimazione da parte delle regioni delle strutture che consentano l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Per questa ragione, una soluzione proponibile potrebbe essere quella di prevedere una proroga più ampia del predetto termine, subordinandone l'efficacia all'approvazione di un provvedimento che rechi una disciplina organica della materia.

Fa presente, comunque, che, data l'importanza dell'argomento, la discussione sul decreto-legge non si esaurisce con la seduta odierna, ma proseguirà anche la settimana successiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul testo unificato in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali, mentre la V Commissione ha richiesto la relazione tecnica al Governo e la VI Commissione deve ancora esprimere il parere di competenza.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al Presidente di sollecitare per quanto possibile il Ministero competente a predisporre gli elementi per la elaborazione della relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che la proposta di legge è ampiamente condivisa dai gruppi.

Livia TURCO (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni della collega Miotto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che assumerà le iniziative più opportune al fine di accelerare l'espressione del parere da parte della V Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con osservazioni della I Commissione; parere favorevole con osservazione delle Commissioni VI e XIV e parere favorevole con osservazioni delle Commissione per le questioni regionali. Le Commissioni V e VIII devono ancora esprimere il parere.

La Commissione prende atto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-07258 Barani: Supporto ai piani di ammodernamento e al rinnovo delle strutture sanitarie presenti in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione sollevata, si comunica quanto segue.

Al Ministero della salute risulta che al 31 dicembre 2011 sono state utilizzate il 99,27 per cento delle risorse assegnate alle Regioni con Accordi di programma e finanziate tramite le leggi finanziarie annuali/di Stabilità, per complessivi 12.012 milioni di euro.

Va detto anche che da circa 2 anni sono all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze Accordi di programma delle regioni: Toscana, Lombardia, Liguria, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna per un complessivo importo di 1.537 milioni di euro, in attesa della sottoscrizione non avvenuta a causa di mancanza di disponibilità finanziarie. Il finanziamento degli otto Accordi di programma potrebbe attivare 276 interventi.

Al Ministero della salute compete definire gli Accordi di programma, con cui sono utilizzate le risorse assegnate programmaticamente alle Regioni dal CIPE. Successivamente il Ministero della salute provvede poi all'ammissione alla procedura del finanziamento dei singoli interventi, in presenza delle condizioni di appaltabilità degli stessi.

Sembra importante inoltre ricordare che la titolarità del capitolo di spesa del programma di investimenti è del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il MEF, a seguito della variazione di bilancio ha provveduto alla reiscrizione delle somme ulteriormente stanziate che, sommate a quelle iscritte nel bilancio 2012, comportano una disponibilità nell'anno in corso di circa un miliardo di euro (in attesa di conferma da parte del MEF).

ALLEGATO 2

5-07259 Binetti: Prevenzione del rischio di contaminazione da polveri di amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare mi sembra doveroso segnalare che il Ministero della salute è particolarmente attento e sensibile alla tematica in esame.

Ciò premesso, in ordine ai tre decessi narrati genericamente nell'atto ispettivo in esame per i quali, da come riportato, è in corso una indagine della Procura, questo Ministero ritiene, allo stato attuale, di non poter avanzare alcuna specifica valutazione.

In relazione al tema delle bonifiche da amianto dei 10 siti finora dichiarati di interesse nazionale e, in generale, alle tematiche connesse all'individuazione, alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto ovunque si trovi, il Ministero della salute assumerà tutte le iniziative, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e, in particolare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni, per rafforzare le politiche di difesa della salute e di tutela ambientale in tale settore.

Il Ministero della salute già da tempo sta affrontando il tema del potenziamento della ricerca per quanto concerne in particolare la strutturazione dei percorsi per la diagnosi e la presa in carico dei casi di mesotelioma e per la sorveglianza degli ex-esposti professionalmente. In particolare, è in via di definizione un protocollo di sorveglianza e *screening* con Tac spirale per ex-esposti all'amianto riguardo al carcinoma polmonare.

Si sottolinea che oggi in Italia già esiste il registro nazionale mesoteliomi e sono state individuate alcune linee di ricerca:

1) per indagare il peso relativo del rischio attribuibile alle esposizioni non professionali rispetto a quelle professionali;

2) per individuare potenziali fattori predittivi di risposta alle terapie e di lunga sopravvivenza per una più appropriata selezione della popolazione da sottoporre alle terapie farmacologiche;

3) per la sperimentazione di nuove terapie a *target* biologico per un approccio terapeutico più personalizzato;

4) per la valutazione dei comportamenti diagnostici e terapeutici in Italia, al fine di identificare eventuali eterogeneità di comportamento e definire linee guida comuni per una maggiore appropriatezza terapeutica;

5) per l'istituzione di un *network* nazionale multidisciplinare per la sperimentazione di nuove strategie terapeutiche includenti la radioterapia e l'immunoterapia e per la realizzazione di studi mirati a singoli istotipi.

Inoltre, tenuto conto della rilevanza nazionale del problema amianto, a cominciare dai siti di bonifica nazionale, con particolare riferimento alla situazione di Casale Monferrato, il Ministero della salute e la Regione Piemonte, in via preliminare, stanno studiando le linee di un progetto centrato sulle diverse aree tematiche: prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e presa in carico dei casi.

Tale progetto dovrà essere in grado di realizzare fin dall'inizio una rete nazio-

nale per rafforzare a tutti i livelli le politiche di prevenzione, cura e di potenziamento della ricerca necessarie, secondo un approccio multidisciplinare e innovativo, costruendo un modello di intervento replicabile nelle aree del Paese maggiormente interessate dal problema amianto.

È altresì in corso in sede interministeriale, con la partecipazione anche del Coordinamento Interregionale e l'interessamento del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), la verifica dello stato di attuazione dei vari filoni di intervento rimasti in sofferenza (stato delle bonifiche e modalità di smaltimento).

ALLEGATO 3

5-07260 Palagiano: Iniziative per garantire uniformità nell'erogazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nelle diverse regioni d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione sollevata, ritengo necessario in via preliminare e a carattere generale formulare alcune considerazioni che tornano utili anche per la materia in esame.

In particolare, mi riferisco all'ormai consolidato riparto di competenze tra Stato e Regioni che, come è noto all'Onorevole interrogante, affida alle Regioni la responsabilità dell'assetto organizzativo e delle modalità di erogazione di ogni servizio riferito all'assistenza sanitaria, ivi comprese le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Ciò premesso, le differenze nelle modalità erogative delle prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) riportate dall'Onorevole interrogante sono note a questo Ministero, in quanto elencate nella Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 40 presentata dal Ministro della salute il 28 giugno 2011.

Tale elemento di dettaglio è stato possibile grazie ad una rilevazione *ad hoc* di iniziativa degli Uffici del Ministero presso le Regioni e Province autonome, i cui risultati sono stati riportati nella su indicata relazione nelle tabelle di sintesi presenti alle pagine 12-15.

Come emerge dalle citate tabelle, sul territorio nazionale sono state riscontrate evidenti differenze:

sui limiti di età per usufruire delle prestazioni (da 40 anni a nessun limite);

sul numero di prestazioni erogabili (da 3 cicli ad un numero non definito);

sull'attesa media (da 7 giorni a 24 mesi);

sulla possibilità di usufruire delle prestazioni presso centri privati accreditati, avendo alcune Regioni stipulato convenzioni con centri privati ed altre no;

sui costi a carico dell'utenza: dal pagamento del *ticket* per le prestazioni ambulatoriali, a partecipazione alla spesa in misura diversa del *ticket*, a prestazioni fornite in regime libero professionale con costi diversi tra le Regioni;

sulla modalità di erogazione delle prestazioni tra regime ambulatoriale, *day surgery* e ricovero ordinario.

Sulla scorta di tali osservazioni, il Ministero ha invitato le Regioni a valutare ogni iniziativa possibile per rendere uniformi le modalità erogative delle diverse procedure, al fine di superare le disparità di trattamento e limitare, di conseguenza, possibili migrazioni interregionali e rendere omogenei i costi a carico del SSN.

In esito a tale segnalazione risulta che sia stato istituito, già nel 2011, presso il Coordinamento delle Regioni della Commissione salute, un tavolo tecnico sulla PMA, con il compito di rendere omogenee le modalità erogative delle diverse procedure; questo Ministero non fa parte del predetto tavolo.

Solo a titolo ricognitivo ricordo che l'articolo 18 della legge n. 40 del 2004 e precisamente al comma 1 e 2, al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha istituito presso il

Ministero della salute il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Come ho avuto modo di riferire la settimana scorsa presso questa Commissione, il fondo fino al 2008 ammontava a 6.800.000, ma a partire dal 2009 ha subito notevoli tagli, scendendo nel 2009 a 5.248.226, nel 2010 a 4.971.454 fino ad arrivare nel 2011 a 390.570.

Tale fondo viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di criteri che, come è noto, tengono conto della popolazione femminile in età feconda, suddivisa per Regione, approvati dalla Conferenza Stato Regioni.

Preciso inoltre che la modalità di erogazione del fondo ripartito a livello regionale prescinde, però, dal criterio di allocazione delle risorse adottato dalle singole Regioni nei confronti delle strutture distribuite sul proprio territorio.

ALLEGATO 4

5-07261 Miotto: Stato di avanzamento relativo all'apertura di farmacie di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione sollevata, consta a questo Ministero che tutte le regioni si sono attivate per avviare le procedure di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Va detto anche che presso il Ministero della salute, sono stati avviati incontri di natura tecnica con i rappresentanti regionali per individuare ogni idonea possibilità per poter procedere con un modello unificato di bando, soluzione accolta da quasi tutte le regioni.

A ciò aggiungasi che, come è stato già anticipato in occasione di una risposta ad un *question time* presso questa Commissione in data 21 giugno 2012 – sempre in materia di concorsi per le sedi farmaceutiche –, è attualmente sottoposta alla valutazione politica una iniziativa di revisione normativa della disciplina in esame.

Tale iniziativa normativa è diretta ad assicurare procedure concorsuali uniformi e trasparenti sul territorio nazionale, mediante una piattaforma tecnologica ed applicativa messa a disposizione delle regioni e dei candidati.

Inoltre l'intervento normativo in esame è volto a superare dubbi interpretativi su alcune disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge in esame, che potrebbero dar luogo a un difficile contenzioso nei confronti delle amministrazioni regionali.

Dalle valutazioni e anticipazioni rese emerge l'interesse che questo Ministero rivolge alla tematica in esame.

ALLEGATO 5

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5322 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale »;

rilevato che l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, prevede che alle spedizioni postali di stampe promozionali effettuate dai soggetti richiamati dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, possa essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante « Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria *"no profit"* »;

rilevato altresì che, per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 353/2003, in forza del combinato disposto della stessa disposizione e del decreto del Ministro delle comunicazioni 1° febbraio 2005 (*Tariffe agevolative postali per la spedizione di prodotti editoriali*), il regime tariffario applicabile sembra essere non quello definito dal suddetto decreto del Ministro delle comunicazioni bensì quello stabilito da due ulteriori decreti emanati dal medesimo Ministro nella stessa data e riguardanti rispettivamente: « Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » e « Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »; quest'ultima norma, in particolare, fa riferimento a « pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento, nel definire il regime tariffario da applicare alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, al decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante « Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 », anziché al decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante « Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria *"no profit"* » richiamato nell'articolo 5-*bis* del decreto-legge in oggetto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 172

VOTAZIONE PER NOMINE:

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI *(votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni)* 173

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 9.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE, sulla base della comunicazione trasmessa ieri dal Presidente del Senato, ricorda che il senatore Pasquale Viespoli, del Gruppo CN, è entrato a far parte della Commissione; contestualmente ha cessato di farne parte il senatore Paolo Amato, del Gruppo PdL. Il senatore Viespoli entra a far parte altresì dell'Ufficio di Presidenza integrato dalla rappresentanza dei Gruppi.

Il senatore MORRI *(PD)*, preannunciando che il Gruppo PD non boicotterà le votazioni per rispetto della legge, avanza il dubbio che, pur considerando la necessità di garantire sempre la giusta rappresentanza dei Gruppi parlamentari in una Commissione, la sostituzione intervenuta sia stata effettuata al limite della legittimità, in quanto ha modificato la composizione di un organo ancora impegnato in un adempimento di tipo elettorale.

Si associano il senatore PARDI (IdV), sottolineando come peraltro i Presidenti delle due Camere abbiano espresso orientamenti diversi, e la deputata PERINA (FLpTP).

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata come seggio elettorale e che, in quanto Presidente di garanzia, egli è tenuto a considerare l'unica comunicazione ufficiale di cui dispone, quella del presidente Schifani la quale, peraltro, dà conto delle comunicazioni intercorse con il presidente Fini. Sottolineando quindi che non potrà consentire alcun dibattito di ordine politico, dispone il passaggio allo svolgimento dell'unico punto all'ordine del giorno.

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI *(votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni)*.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della lista che, a norma dell'articolo 20, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del consiglio di amministrazione.

Fa altresì presente che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Ricorda infine che hanno già avuto luogo quattro votazioni, svoltesi nelle sedute del 26 giugno e del 4 luglio, che non hanno consentito di procedere alla designazione in titolo.

Indice quindi la quinta votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Comunica che hanno ottenuto 5 voti Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Luisa Todini, Antonio Verro, Guglielmo Rositani, Gherardo Colombo e Antonio Pilati; ha ottenuto 4 voti Flavia Nardelli.

Sono quindi designati, quali componenti della lista dei candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione della RAI, i signori Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Luisa Todini, Antonio Verro, Guglielmo Rositani, Gherardo Colombo e Antonio Pilati.

Ringrazia quindi i colleghi per il risultato finalmente conseguito, dicendosi ottimista pur nelle asperità evidenti della situazione, in quanto la Commissione ha comunque svolto il suo ruolo in nome del Parlamento rispetto al compito di vigilare sulla crescita di un'azienda incaricata del servizio pubblico radiotelevisivo, come statutariamente deve essere interpretata la natura della RAI, la più importante impresa culturale e civile del Paese. A suo avviso, non si può che compiacersi del fatto che, al di là di incongruenze, contraddizioni e malesseri manifestatisi legittimamente anche nella sede parlamentare, resta il fatto che da questo momento qualcosa non sarà più come prima nel rapporto tra una politica malintesa e l'azienda. Il segno dell'apertura di un varco c'è stato ed è importante che sia colto in un momento difficile per il Paese, che chiede a tutti, nel confronto legittimo, coesione e spirito costruttivo.

La seduta termina alle 9.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 – Governo – modificato dal Senato (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 3

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 – Governo (Parere alle Commissioni VI e X) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 9

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 5312 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ».

Audizione di rappresentanti dell'UGL 23

Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia 23

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO (Parere approvato) 28

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 25

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema *(Seguito della discussione e rinvio)* 26

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola)* 26

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

AVVERTENZA 27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione. – Parere favorevole)* 31

DL 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 33

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) *(Esame e rinvio)* 33

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 34

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

INTERROGAZIONI:

5-06746 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel reparto penale del carcere della Dozza di Bologna 36

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 36

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Commissione Giustizia dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese 40

AVVERTENZA 40

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 44

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 52

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 54

RISOLUZIONI:

7-00928 Tempestini: Sulla condizione femminile in Afghanistan in vista della Conferenza di Tokio *(Discussione e conclusione. – Approvazione della risoluzione n. 8-00187)* 49

ALLEGATO 3 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione) 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

AVVERTENZA 51

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

5-05219 Bobba: Iniziative in merito all'adozione della delibera del Consiglio comunale di Varallo in materia di cauzione per servizi comunali 58

5-05976 Farina Coscioni e altri: Utilizzo delle risorse assegnate all'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) ONLUS 58

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 59

5-07262 Occhiuto e Ciccanti: Effetti dell'applicazione alle aziende sanitarie dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 59

5-07263 Bitonci e Montagnoli: Mancata approvazione da parte del CIPE delle convenzioni sottoscritte dagli enti locali in materia di edilizia scolastica 59

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 62

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 65

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 82

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 82

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 82

ALLEGATO (Emendamenti) 92

Sull'ordine dei lavori 85

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 110

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 126

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 141

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione 143

7-00903 Crosio: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica.

7-00932 Gentiloni Silveri: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica *(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00188 e 8-00189)* .. 143

ALLEGATO 1 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione) 147

ALLEGATO 2 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione) 149

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri 146

ERRATA CORRIGE 146

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e approvazione – Parere favorevole con osservazioni)* 151

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 153

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 152

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 154

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 155

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07258 Barani: Supporto ai piani di ammodernamento e al rinnovo delle strutture sanitarie presenti in Italia 157

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 165

5-07259 Binetti: Prevenzione del rischio di contaminazione da polveri di amianto 157

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 166

5-07260 Palagiano: Iniziative per garantire uniformità nell'erogazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nelle diverse regioni d'Italia 157

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 168

5-07261 Miotto: Stato di avanzamento relativo all'apertura di farmacie di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 158

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 170

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 158

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 171

SEDE REFERENTE:

DL 89/2012: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo *(Esame e rinvio)* .. 159

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago *(Seguito dell'esame e rinvio)* 163

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 164

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicazioni del Presidente 172

VOTAZIONE PER NOMINE:

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI *(votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni)* 173

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 9,80

16SMC0006830